

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 1 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 ^a Senato)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	13
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	27
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	28
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	46
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	53
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	71
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	73
AFFARI SOCIALI (XII)	»	96
AGRICOLTURA (XIII)	»	103
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	105

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	<i>Pag.</i>	110
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	121
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	123
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	»	125
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U- RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI	»	130
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	»	131
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	132

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
della Camera dei deputati
e 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione) del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, in relazione all'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267

3

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 31 marzo 2016.

Audizione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, in relazione all'esame dello schema di decreto legislativo recante

**revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Atto n. 267.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.40.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8 (Atto n. 277).

Audizione dell'Ispettore generale della Sanità militare (IGESAN), Generale Ispettore Capo Enrico Tomao 4

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8 (Atto n. 277).

Audizione di rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali del personale civile della difesa: CGIL Difesa, UILPA Difesa, CISL FP Difesa e FLP Difesa 4

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 31 marzo 2016.

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8 (Atto n. 277).

Audizione dell'Ispettore generale della Sanità militare (IGESAN), Generale Ispettore Capo Enrico Tomao.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.10.

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8 (Atto n. 277).

Audizione di rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali del personale civile della difesa: CGIL Difesa, UILPA Difesa, CISL FP Difesa e FLP Difesa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb. (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	5
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti all'emendamento 5.503 dei relatori</i>)	7
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti dei relatori e relativi subemendamenti approvati</i>)	8

SEDE REFERENTE

Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 15.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.

Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 marzo 2016.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 9 marzo scorso i relatori avevano presentato gli emendamenti 1.500, 2.500, 3.500, 3.501, 3.502, 3.503, 3.504, 3.505, 3.506, 4.500, 5.500, 5.501, 5.502, 5.503, 5.504, 6.501, 6.500, 7.500 e 9.500 (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 17*

marzo) volti a recepire taluni rilievi dei pareri pervenuti e che era stato fissato – a seguito di esplicita richiesta accolta dal vicepresidente Iannuzzi – un termine per la presentazione di subemendamenti. Avverto che sono stati presentati due subemendamenti ricevibili (*vedi allegato 1*).

Paolo RUSSO (FI-PdL) fa presente che nella precedente seduta era stato convenuto di chiedere alla Presidente della Camera il differimento dell'inizio dell'esame in Assemblea del provvedimento, inizialmente previsto per il 21 marzo, al fine di disporre del tempo necessario per valutare gli esiti di un preannunciato successivo incontro degli enti locali con il Governo in sede di Conferenza unificata sul provvedimento in questione, attesa l'incidenza della normativa ivi recata sugli ambiti di competenza delle realtà territoriali. Chiede quindi al presidente informazioni sull'esito di tale incontro e sulle modalità di prosecuzione dei lavori.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente che l'incontro degli enti locali con il Governo in sede di Conferenza unificata non ha prodotto allo stato alcun risultato.

Aggiunge che nella seduta odierna le Commissioni procederanno quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti dei relatori e dei subemendamenti presentati. Precisa quindi che le Commissioni non potranno comunque procedere alla deliberazione del mandato ai relatori a riferire in Assemblea, stante la mancata acquisizione del parere della Commissione Bilancio, che occorre in ogni caso attendere, considerato che la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea non è prossima, essendo fissata per il 26 aprile.

Paolo RUSSO (FI-PdL), nel fare presente come, a suo avviso, sia importante acquisire in tempi brevi il parere della Commissione Bilancio alla quale la richiesta è stata trasmessa ormai da tempo, invita la presidenza a sollecitare l'espressione di competenza della V Commissione, in modo da consentire alle Commissioni di potere concludere l'esame in sede referente.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente che sarà sua cura sollecitare l'espressione del parere della V Commissione.

Chiara BRAGA, *relatrice per la VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la XIII Commissione, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 1.500, 2.500, 3.500, 3.501, 3.502, 3.503, 3.504, 3.505, 3.506, 4.500, 5.500, 5.501, 5.502, 5.503, 5.504, 6.500, 7.500 e 9.500 dei relatori. Esprime parere favorevole sul subemendamento De Rosa 0.5.503.2, a condizione che sia riformulato nei termini

riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro del subemendamento De Rosa 0.5.503.1, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria Silvia VELO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 1.500, 2.500, 3.500, 3.501, 3.502, 3.503, 3.504, 3.505, 3.506, 4.500, 5.500, 5.501, 5.502 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Patrizia TERZONI (M5S) accetta la riformulazione del subemendamento De Rosa 0.5.503.2.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano il subemendamento De Rosa 0.5.503.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*); respingono quindi il subemendamento De Rosa 0.5.503.1; approvano, poi, con distinte votazioni, l'emendamento 5.503 dei relatori, come risultante dall'approvazione del subemendamento, nonché gli emendamenti 5.504, 6.501, 6.500, 7.500 e 9.500 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, in attesa di acquisire il parere della Commissione Bilancio, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

**Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.
Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb.****SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5.503 DEI RELATORI**

ART. 5.

Alla lettera d), dopo le parole: produttiva dismesse inserire le parole: e degradate soggette a bonifica.

0. 5. 503. 2. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, L'Abbate, Parentela, Benedetti, Gallinella, Gagnarli, Massimiliano Bernini.

Alla lettera d), aggiungere, in fine il seguente periodo: Gli incentivi di cui alla presente lettera sono concessi esclusivamente agli interventi che non determinino nuovo consumo di suolo o aumento di volumetria.

0. 5. 503. 1. De Rosa, Mannino, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, L'Abbate, Parentela, Benedetti, Gallinella, Gagnarli, Massimiliano Bernini.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

d) individuare misure tali da determinare per un congruo periodo una fiscalità di vantaggio, al fine di incentivare gli

interventi di rigenerazione con particolare riferimento alle aree a destinazione produttiva dismesse.

Conseguentemente al medesimo articolo, al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al presente articolo, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione e aggiungere, in fine, il seguente periodo: In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

5. 503. I Relatori.

ALLEGATO 2

**Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.
Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb.**

**EMENDAMENTI DEI RELATORI
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 1.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: nonché norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 500. I Relatori.

ART. 2.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 5, comma 1, alla lettera *v-quater*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: « e costituisce una risorsa ambientale non rinnovabile ».

2. 500. I Relatori.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: acquisito il parere della *con le seguenti:* previa intesa in sede di.

3. 500. I Relatori.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: edificato *con la seguente:* urbanizzato.

3. 501. I Relatori.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assegna alla Conferenza unificata il termine di quindici giorni per adottare la deliberazione stessa; decorso inutilmente tale termine, si provvede con deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. 502. I Relatori.

Al comma 6, sostituire le parole: la ripartizione ivi prevista è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa *con le seguenti:* il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assegna alla Conferenza unificata il termine di quindici giorni per adottare la deliberazione di cui al medesimo comma 5; decorso inutilmente tale termine, la ripartizione ivi prevista è adottata con.

3. 503. I Relatori.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: Con direttiva *con le seguenti:* Con regolamento, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400,.

3. 504. I Relatori.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa *con la seguente:* con.

3. 505. I Relatori.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: e acquisito il parere della *con le seguenti:* , previa intesa in sede di.

3. 506. I Relatori.

ART. 4.

Al comma 4, sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, *con le seguenti:* il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assegna alle regioni un termine di quindici giorni per adottare le deliberazioni di competenza di cui al medesimo comma 1; decorso inutilmente tale termine, con deliberazione del Consiglio dei ministri,.

4. 500. I Relatori.

ART. 5.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: volte a semplificare *inserire le seguenti:* , nel rispetto delle norme sulla difesa del suolo e della riduzione del rischio idrogeologico,.

5. 500. I Relatori.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: socio-economico *inserire la seguente:* , paesaggistico.

5. 501. I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

d) assicurare il coordinamento con la normativa vigente;

e) prevedere che la nuova disciplina non si applica ai centri storici, alle aree urbane ad essi equiparate, nonché agli immobili e alle aree di cui agli articoli 10 e 142 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo espressa autorizzazione della competente sovrintendenza.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

5. 502. I Relatori.

Alla lettera d), dopo le parole: produttiva dismesse *inserire le parole:* e soggette a bonifica.

0. 5. 503. 2. (nuova formulazione) De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, L'Abbate, Parentela, Benedetti, Gallinella, Gagnarli, Massimiliano Bernini.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

d) individuare misure tali da determinare per un congruo periodo una fiscalità di vantaggio, al fine di incentivare gli interventi di rigenerazione con particolare riferimento alle aree a destinazione produttiva dismesse.

Conseguentemente al medesimo articolo, al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al presente articolo, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione e aggiungere, in fine, il seguente periodo: In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compen-

sazione al loro interno, i medesimi decreti sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

5. 503. I Relatori.

Al comma 3, sostituire le parole: le parole da: « i comuni » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: con le seguenti: il secondo periodo è sostituito dal seguente.

5. 504. I Relatori.

ART. 6.

Al comma 3, quinto periodo, dopo le parole: delle superfici aggiungere la seguente: edificate.

6. 501. I relatori.

Al comma 5, sopprimere la lettera i).

6. 500. I Relatori.

ART. 7.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: espressamente richiamato aggiungere le seguenti: , a pena di nullità.

7. 500. I Relatori.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: acquisito il parere della con le seguenti: previa intesa in sede di.

9. 500. I Relatori.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa e C. 3610 D'Alia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
Istituzione della Giornata nazionale della famiglia. C. 1950 Sberna (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
AVVERTENZA	12

SEDE REFERENTE

Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Sesa Amici.

La seduta comincia alle 16.40.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa e C. 3610 D'Alia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 marzo 2016.

Emanuele FIANO (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, auspica che ai gruppi sia data possibilità di intervenire in sede di discussione generale sul provvedimento in esame anche nella prossima settimana.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che le modalità di prosecuzione dell'esame saranno definite nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista, come ultimo punto, all'ordine del giorno della giornata odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale della famiglia. C. 1950 Sberna.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 ottobre 2015.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), *relatore*, evidenzia l'esigenza di definire le modalità di prosecuzione dell'esame, valutando la possibilità di fissare un termine per la presentazione delle proposte emendative.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa notare che le modalità di prose-

cuzione dell'*iter* saranno valutate nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista come successivo punto all'ordine del giorno. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 16.45 alle 16.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

Testo base C. 1202 Arlotti e C. 915 Gianluca Pini.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Esame emendamenti*) 13

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo. (COM (2015) 625 final) (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio*) 16

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. (COM (2016) 106 final).

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia degli effetti patrimoniali delle unioni registrate. (COM (2016) 107 final) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio*) 19

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo, approvato dal Senato, C. 1338 Greco e C. 1696 Tartaglione (*Seguito esame e rinvio*) 25

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1994, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.

Audizione di Roberto Rossi, sostituto procuratore presso la Procura distrettuale antimafia di Bari, di rappresentanti dell'Istituto nazionale urbanistica (INU), di Ennio Cillo, sostituto procuratore generale presso la Procura generale della Corte di Appello di Lecce, di Salvatore De Luca, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo, di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e di rappresentanti dell'Associazione Italia nostra (*Svolgimento e conclusione*) 26

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione

europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame emendamenti*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi chiamata

ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati presso la Commissione XIV in merito al disegno di legge C. 3540 (Legge di delegazione europea 2015).

Rammenta che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tale emendamento avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Giuseppe GUERINI, *relatore*, segnala che sono state trasmesse dalla XIV Commissione le seguenti proposte emendative, tutte riferite all'articolo 14 del provvedimento in discussione, che reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo:

Vazio 14.3, volta a prevedere, al comma 2, lettera *h*), numero 4.4, per le persone fisiche, titolari di poteri e di amministrazione, direzione o controllo all'interno della persona giuridica obbligata e ritenute responsabili della violazione, ovvero, per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, l'interdizione dall'esercizio delle funzioni non sia superiore ad anni cinque;

Sottanelli 14.7, volta a prevedere, al medesimo numero 4.4, che l'interdizione

dalle funzioni sia disposta sino ad un massimo di due anni;

le identiche Fregolent 14.5 e Sottanelli 14.6, volte a prevedere, al comma 2, lettera *h*), numero 4.5, sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo edittale non superiore a euro 2.500, anziché 2.000;

Sottanelli 14.8, volta a prevedere, al medesimo numero 4.5, sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo edittale non superiore a euro 2.200, anziché 2.000;

Boccadutri 14.4 che, al comma 2, dopo la lettera *n*), al fine di assicurare un più efficace e immediato controllo sulla regolarità dell'esercizio dell'attività degli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento, nel settore dei servizi di rimessa di denaro, introduce un ulteriore criterio direttivo, volto a prevedere l'istituzione di un registro informatizzato presso l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

Berlinghieri 14.9, che introduce, al comma 2, dopo la lettera *n*), ulteriori principi e criteri direttivi volti a prevedere che: le attività di controllo dei professionisti che esercitano una pubblica funzione siano svolte con la partecipazione degli organi disciplinari di categoria; alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie da antiriciclaggio, partecipino come membri effettivi, anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali i cui iscritti siano destinatari dei relativi obblighi; ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti conservino le documentazioni, i dati e le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun cliente; nei casi in cui l'astensione dalla prestazione professionale non sia possibile, in quanto sussista un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o in quanto l'astensione possa ostacolare le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in cui l'operazione è sospetta;

Gianluca Pini 14.10, volto a sostituire la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 3.

Avverte che è stato trasmesso, inoltre, l'articolo aggiuntivo 14.034, presentato dal relatore presso la XIV Commissione, volto a conferire una delega al Governo per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

prevedere, tenendo conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti, che sia punito chiunque, promette, offre o dà per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o comunque presta attività lavorativa con l'esplicazione di funzioni direttive presso società o enti privati, affinché esso compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

prevedere che sia, altresì, punito chiunque, nell'esercizio di funzioni dirigenziali o di controllo, o nello svolgimento di una attività lavorativa con l'esplicazione di funzioni direttive, presso società o enti privati sollecita o riceve, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

prevedere la punibilità dell'istigazione nelle condotte sopra descritte;

prevedere che per il reato di corruzione tra privati sia applicata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni, nonché la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività nei confronti di colui che svolge funzioni direttive e di controllo presso società o enti privati, ove già condannato per le condotte sopra descritte;

prevedere la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a duecento quote e non superiore seicento quote nonché con l'applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'articolo 9 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sull'emendamento Vazio 14.3, sugli identici emendamenti Fregolent 14.5 e Sottanelli 14.6, sugli emendamenti Boccadutri 14.4 e Berlinghieri 14.9, nonché sull'articolo aggiuntivo del relatore presso la XIV Commissione 14.034, dovendo, conseguentemente, intendersi revocata l'approvazione degli emendamenti Guerini 1.1 e Pastorino 14.3 (Nuova formulazione) e 14.4, trasmessi alla XIV Commissione il 24 febbraio scorso. Propone, infine, di esprimere parere contrario sugli emendamenti Sottanelli 14.7 e 14.8, e sull'emendamento Gianluca Pini 14.10.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.05.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo. (COM (2015) 625 final).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto in oggetto.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore*, rammenta che la Commissione avvia oggi l'esame di un documento la cui importanza e attualità appare evidente alla luce dei tragici eventi che si sono verificati, purtroppo a distanza ravvicinata, in diversi paesi europei.

Osserva che l'Europa è, in effetti, diventata il teatro di un susseguirsi di drammatici attentati terroristici che hanno provocato un numero estremamente elevato di vittime e suscitato allarme e preoccupazione nei cittadini. I danni derivanti dalla ripetizione di attentati terroristici non si limitano al computo delle vittime, ma includono anche una condizione generale di insicurezza, che in qualche caso si traduce in vero e proprio panico, nell'opinione pubblica e che inibisce il normale svolgimento della attività e della vita sociale. Ne discende la richiesta alle autorità pubbliche di un'azione efficace e coerente per la prevenzione e il contrasto del terrorismo. D'altra parte, la natura sempre più marcatamente transnazionale delle organizzazioni terroristiche, mette a dura prova la capacità dei singoli Stati membri di farvi fronte con le sole proprie forze e impone una intensificazione degli scambi di informazione e della collaborazione oltre che un tendenziale allineamento degli ordinamenti giuridici e degli strumenti di intervento. Le istituzioni europee hanno, quindi, inteso adottare alcune iniziative allo scopo; oltre alla direttiva di cui nella seduta odierna la nostra Commissione avvia l'esame, sono attualmente in discussione nell'ambito dell'Unione europea altre iniziative tra cui la comuni-

cazione recante il Piano di azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo e la proposta di direttiva sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) nei viaggi aerei. L'obiettivo specifico della proposta di direttiva all'ordine del giorno dell'odierna seduta è quello di allineare l'ordinamento dell'UE alla più recente evoluzione della disciplina internazionale in materia di contrasto al terrorismo, come risultante dalla risoluzione 2178 (2014) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel settembre del 2014 e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo del maggio 2015. Si tratta, in particolare, di rafforzare il quadro giuridico per quanto concerne la partecipazione ad associazioni o gruppi terroristici; l'attività di addestramento per finalità di terrorismo e i viaggi all'estero per fini terroristici. Quest'ultima fattispecie assume particolare rilievo alla luce della crescita del fenomeno dei cosiddetti *foreign fighter* che, secondo le valutazioni dell'ONU, ammonterebbero a circa 25 mila unità nel solo 2015, in relazione alla persistenza e all'aggravamento delle situazioni di alcuni teatri di guerra e di conflitto (specificamente Afghanistan, Pakistan, Libia, Somalia, Mali, Yemen e soprattutto Siria). La proposta di direttiva è inoltre diretta a aggiornare il quadro normativo dell'UE ai più recenti sviluppi cui è pervenuto il gruppo GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale), l'organismo intergovernativo specificamente incaricato di promuovere l'adozione di politiche di contrasto al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, di finanziamento al terrorismo, e di finanziamento alla proliferazione di armi di distruzione di massa. Il GAFI ha in particolare raccomandato l'introduzione di uno specifico reato di finanziamento al terrorismo.

In proposito, segnala che nell'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria e presen-

tata nel dicembre 2014, emergono, per quanto concerne il nostro Paese, alcuni dati preoccupanti quali:

l'utilizzo, più elevato rispetto ad altre economie avanzate, del contante, il mezzo di pagamento preferito per le transazioni dell'economia informale e illegale in quanto garantisce la non tracciabilità e l'anonimato degli scambi;

la persistenza di un rischio molto alto di riciclaggio;

l'evoluzione della minaccia terroristica di ispirazione jihadista, anche in relazione agli sviluppi critici di alcuni paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, con l'uso della propaganda sul web per fare proselitismo anche tra soggetti residenti nei paesi europei;

l'utilizzo di diversi canali per il reperimento di fondi e il finanziamento di attività terroristiche: dagli utili derivanti dall'esercizio di attività illecite alle liberalità e donazioni, alle rimesse effettuate attraverso l'uso dei money transfer, alle attività illecite quali il traffico di stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la contraffazione di marchi e lo sfruttamento del lavoro irregolare.

Osserva che la materia, complessivamente considerata, è già oggetto di una disciplina in ambito europeo: si tratta, in particolare, della decisione quadro 2002/475/GAI come modificata da una successiva decisione quadro dello stesso GAI del 2008. Tale disciplina già prevede la nozione di reato terroristico, risultante dalla combinazione di elementi oggettivi e soggettivi, oltre a definire la nozione di organizzazione terroristica e richiedere ai Paesi membri l'adozione di normative volte a prevedere la punibilità dell'istigazione, del concorso e del tentativo di commettere reati terroristici; la responsabilità penale delle persone giuridiche eventualmente coinvolte; l'individuazione del giudice competente e l'adozione di misure di assistenza e sostegno alle famiglie delle vittime. Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, la disciplina adottata, con

un complesso di provvedimenti intervenuti nell'ultimo decennio, risulta assai avanzata e sostanzialmente allineata a quella prevista dalla decisione quadro. Nell'ordinamento nazionale, infatti, sono già state inserite diverse nuove fattispecie quali l'arruolamento con finalità di terrorismo e l'addestramento ad attività terroristiche, e sono state adottate iniziative per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo. Particolare rilievo assume in tale ambito l'istituzione, disposta con la legge n. 85 del 2009 della banca nazionale del DNA presso il Ministero dell'Interno e, più recentemente, l'adozione del decreto-legge n. 7 del 2015, convertito dalla legge n. 43 del 2015, volto a rafforzare le sanzioni penali anche alla luce dello sviluppo del fenomeno dei *foreign fighters*. La esasperazione dei conflitti e delle tensioni in molti Paesi ai confini dell'Unione europea, con gli inevitabili riflessi nella stessa Unione europea, a partire dal ripetersi di gravi attentati terroristici, ha quindi rafforzato la consapevolezza delle necessità di rimediare alle carenze della normativa richiamata e di procedere nel senso di armonizzare gli ordinamenti degli Stati membri per quanto concerne i profili penali.

In proposito, osserva che nel sostituirsi alla decisione quadro richiamata in precedenza, la proposta di direttiva trova fondamento nell'articolo 83 paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che consente all'UE di adottare norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in presenza di fenomeni di criminalità particolarmente gravi che abbiano una dimensione transazionale. In sostanza, la competenza dell'Unione europea in base ai Trattati non dovrebbe comportare un'armonizzazione integrale, stante la delicatezza della materia penale e l'interesse prevalente dei Paesi membri in tale ambito. Pur tuttavia, proprio la diffusione, la moltiplicazione e la crescente gravità dei fenomeni terroristici sembra giustificare ampiamente un intervento più esteso e incisivo da parte dell'Unione europea per pervenire ad un assetto giuridico tendenzialmente uni-

forme all'interno dell'UE che permetta a tutti gli Stati membri di disporre di strumenti adeguati, e soprattutto, impedisca comportamenti opportunistici da parte di chi potrebbe trarre vantaggi dalla persistenza di gravi disallineamenti tra diversi Paesi membri.

In tale prospettiva, si domanda se le modifiche che vengono prospettate con la proposta di direttiva all'ordine del giorno, con particolare riguardo alle nuove fattispecie di reato, rispondano pienamente all'obiettivo prospettato di garantire quel progresso, sotto il profilo dell'efficienza delle misure di prevenzione e di contrasto al terrorismo, necessario per evitare incertezze e contraddizioni.

In tal senso, il rilievo che assume nella disciplina che viene proposta, l'elemento finalistico rispetto a quello materiale deve essere attentamente valutato anche in considerazione della difficoltà che potrebbe comportare l'acquisizione di utili elementi per accertarne la sussistenza.

Venendo ai contenuti della proposta di direttiva, nel richiamarsi alla puntuale documentazione allo scopo predisposta, segnala che la parte più innovativa è quella in cui si impone agli Stati membri di introdurre nuove fattispecie di reato di cui la proposta fornisce gli elementi minimi. In particolare, richiama gli articoli da 5 a 7, relativi ai reati di pubblica provocazione, reclutamento e addestramento, l'articolo 8, relativo al cosiddetto addestramento passivo, l'articolo 9, relativo ai viaggi all'estero in altro paese con finalità terroristica e l'articolo 10, concernente l'organizzazione e l'agevolazione di viaggi all'estero. Particolare interesse riveste anche l'articolo 11 che impone agli Stati membri di perseguire penalmente la fornitura di capitali impiegati per commettere reati di terrorismo o reati connessi a gruppi terroristici o attività terroristiche.

Segnala che la proposta di direttiva reca, inoltre, disposizioni più dettagliate rispetto alla normativa di cui alla citata decisione quadro vigente, per quanto concerne gli obblighi a carico degli Stati membri in materia di protezione e soste-

gno delle vittime. In particolare, si richiede l'attivazione di servizi specifici per garantire l'assistenza e il sostegno immediatamente dopo un attentato e comunque per tutto il tempo necessario in relazione alle esigenze specifiche di ciascuna vittima. In ogni caso, si deve trattare di servizi gratuiti e facilmente accessibili.

Da ultimo ricorda che, ieri, durante l'esame in Aula della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Gozi, ha ribadito – in linea con la posizione assunta dai nostri Ministri della giustizia e dell'interno, qualche giorno fa, al vertice straordinario di Bruxelles – la necessità di accelerare l'attuazione delle decisioni già prese in materia di lotta al terrorismo e di negoziare la proposta di direttiva oggi in esame. Al riguardo, infatti, lo scorso 11 marzo, il Consiglio dell'Unione Europea ha concordato la sua posizione negoziale riguardo alla proposta di direttiva sulla lotta al terrorismo e sulla base di tale mandato, la presidenza dei Paesi Bassi avvierà negoziati con il Parlamento europeo.

Evidenzia che la proposta di direttiva, come illustrato in precedenza, rafforza il quadro giuridico dell'UE per la prevenzione degli attentati terroristici, ma alle misure già previste occorre affiancare dei meccanismi rafforzati di collaborazione e coordinamento, con i connessi scambi di informazioni tra le autorità giudiziarie dei diversi paesi per l'accertamento dei reati di terrorismo, ed estendere la competenza della Procura europea anche ai reati di terrorismo, in aggiunta a quelli che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea.

A tal fine, ritiene che sia opportuno prevedere una cooperazione rafforzata ai sensi del Trattato di Lisbona e realizzare una struttura europea destinata al coordinamento delle indagini e alla raccolta delle informazioni utilizzando più efficacemente, nelle more, il Sistema Informativo Schengen (SIS), e intensificando l'attività di Eurojust. Rileva che si deve, favorire, pertanto, l'utilizzo di tutti gli strumenti investigativi di ricerca della

prova, al fine di consentire un rapido svolgimento delle indagini e la perseguibilità dei reati di terrorismo, e adottare, a livello europeo, misure di oscuramento dei siti internet e rimozione di contenuti inerenti a condotte di sostegno e propaganda con finalità di terrorismo.

Con riferimento, infine, all'articolo 21 della proposta di direttiva, concernente la giurisdizione e l'esercizio dell'azione penale, sulla base del principio di territorialità, ritiene che occorra specificare le modalità procedurali mediante le quali può essere risolto un eventuale conflitto di giurisdizione tra i singoli Stati, ove un reato rientri nella competenza di più Stati membri. A tal fine, reputa opportuno un richiamo alla decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

In considerazione dell'importanza della materia trattata e della esigenza di definire una disciplina che risponda pienamente agli obiettivi che si intendono perseguire, rileva la necessità di svolgere un approfondito esame che si avvalga di tutti i necessari elementi di informazione e valutazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.
(COM (2016) 106 final).

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia degli effetti patrimoniali delle unioni registrate.
(COM (2016) 107 final).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame degli atti in oggetto.

Alessia MORANI (PD), *relatrice*, rammenta che la Commissione è chiamata ad avviare nella seduta odierna, l'esame di due proposte di regolamento relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regime patrimoniale tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate. Le due iniziative riprendono in larga parte i contenuti di due analoghe proposte vertenti sulle stesse materie, presentate dalla Commissione europea nel 2011, già discusse in sede di Consiglio dell'UE e dal Parlamento europeo.

In particolare, a settembre 2013, il Parlamento europeo aveva espresso parere favorevole sulle due proposte, tuttavia formulando alcune osservazioni, poi riprese nei testi delle attuali proposte, riguardanti il mantenimento della procedura di *exequatur* in entrambe le proposte e l'inclusione di disposizioni sull'esecutività equivalenti a quelle di cui al regolamento sulle successioni.

Ciò nonostante, non fu possibile pervenire all'approvazione dei due testi a causa delle forti riserve manifestate da alcuni Stati membri (Austria, Germania, Italia, Lituania, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito), i cui Parlamenti, avevano contestato il mancato rispetto del principio di sussidiarietà adottando pareri motivati. Anche alla Camera dei deputati le proposte erano state esaminate nel merito dalla Commissione giustizia, che tuttavia non era riuscita a pervenire all'adozione di un documento conclusivo, e per i profili di sussidiarietà, dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.

Durante il Semestre di Presidenza, l'Italia aveva sottoposto la questione al Consiglio GAI, che si orientò nel senso di prospettare un periodo di riflessione, fino a dicembre 2015, in modo da verificare se nel frattempo le riserve di alcuni Stati membri potevano essere superate.

Le difficoltà erano legate essenzialmente al fatto che gli ordinamenti di alcuni paesi non conoscevano gli istituti del matrimonio tra persone dello stesso

sesso e/o dell'unione registrata. La preoccupazione manifestata da tali Stati membri concerneva il fatto che, benché i futuri strumenti non imponessero di introdurre nella legislazione interna istituti ad essa sconosciuti, il riconoscimento nel loro Paese degli effetti patrimoniali di tali istituti avrebbe avuto un effetto indiretto sul diritto di famiglia nazionale e sulle politiche connesse.

Nel corso del 2015 si sono svolte ampie consultazioni; ciò nonostante, il Consiglio ha concluso che non sarebbe stato possibile raggiungere un accordo a livello UE sull'adozione dei due regolamenti entro un termine ragionevole.

Da dicembre 2015 a febbraio 2016, diciassette Stati membri (Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria, Finlandia cui si è aggiunta anche l'Italia) hanno trasmesso una richiesta alla Commissione europea manifestando l'intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore in esame, chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta a tal fine.

Tali Stati membri rappresentano il 67 per cento della popolazione dell'Unione e la maggioranza delle coppie internazionali che vivono nell'Unione europea.

Il ricorso alla cooperazione rafforzata, previsto dai Trattati dell'UE, consente di concordare su contenuti di provvedimenti legislativi in un ambito più ristretto dell'intera Unione europea; ovviamente, gli Stati membri non partecipanti alla cooperazione, ove le proposte di regolamento fossero approvate, non sarebbero tenuti a riconoscerne il contenuto e continuerebbero ad applicare il loro diritto nazionale.

Le due proposte in esame mirano a creare un quadro normativo chiaro nell'Unione europea, che determini l'autorità giurisdizionale competente e la legge applicabile in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate, e a facilitare la circolazione delle decisioni e degli atti in questo settore tra gli Stati membri.

Come osserva la Commissione, la crescente mobilità delle persone in uno spazio senza frontiere interne ha comportato un aumento significativo delle unioni tra cittadini di Stati membri diversi che vivono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, o che acquistano beni situati nel territorio di più Stati dell'Unione.

Sono tuttavia emerse notevoli difficoltà pratiche e giuridiche che queste coppie devono affrontare tanto nella gestione quotidiana dei loro beni quanto al momento della divisione del patrimonio in seguito a separazione personale o morte del partner. Le difficoltà spesso derivano dalla grande disparità tra le norme applicabili – sia di diritto sostanziale sia di diritto internazionale privato – in materia di effetti patrimoniali del matrimonio e delle unioni registrate.

In particolare, con la presentazione delle due proposte, la Commissione europea persegue i seguenti obiettivi:

evitare procedimenti paralleli e l'applicazione di leggi sostanziali diverse ai beni delle coppie sposate o non sposate, prevenendo la « corsa in tribunale » ad opera della parte più attiva (forum shopping);

garantire ai coniugi e ai partner la possibilità di scegliere le norme applicabili alla loro situazione;

facilitare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni riguardanti i regimi patrimoniali internazionali delle coppie sposate e non sposate;

permettere alle coppie di proporre alla stessa autorità giurisdizionale tutte le domande relative alla loro situazione (a seguito di separazione o morte di un partner comportante liquidazione del regime patrimoniale). Riunire i procedimenti dinanzi a un'unica autorità giurisdizionale consentirebbe, infatti, secondo la Commissione europea, importanti economie, stimate tra circa 2.000 e 3.000 euro per procedimento, evitando ai cittadini di dover adire varie autorità giurisdizionali a seconda della materia;

garantire che i coniugi e i partner che non hanno scelto la legge applicabile sappiano quale legge si applicherà in caso di liquidazione del regime patrimoniale;

assicurare la compatibilità con le altre norme UE proposte (ad esempio, in materia di successioni e testamenti e, per le coppie sposate, la legge applicabile al divorzio);

migliorare l'accesso alle informazioni sui regimi patrimoniali tra coniugi e sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Per quanto concerne il contenuto delle proposte, in estrema sintesi, queste ultime:

definiscono l'autorità giurisdizionale competente, aiutando così le coppie internazionali a gestire i loro beni o a dividerli tra loro in caso di divorzio, separazione o morte del *partner*;

determinano la legge applicabile quando alla fattispecie potrebbero potenzialmente applicarsi le leggi di più Paesi;

facilitano il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro di una sentenza in materia patrimoniale emessa in un altro Stato membro.

Le due proposte hanno un contenuto sostanzialmente identico, con le differenze rese strettamente necessarie dalla diversa natura giuridica delle fattispecie regolamentate. Entrambe le proposte riguardano esclusivamente i profili patrimoniali e non anche quelli personali.

Il Capo I riguarda l'ambito di applicazione della normativa. In merito, si può rilevare che, in linea generale, rispetto al testo delle proposte originariamente presentate dalla Commissione europea, la formulazione attuale comporta un'ulteriore limitazione dell'ambito di applicazione della normativa in esame. Si prevede, infatti, che l'esclusione dall'ambito di applicazione riguardi anche l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio o di un'unione registrata, la sicu-

rezza sociale e i diritti di trasferimento dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità.

Per quanto concerne il riferimento al trasferimento tra coniugi dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità (maturati durante il matrimonio e che non hanno generato reddito nel corso dello stesso), in caso di divorzio, separazione o annullamento, si può osservare che non appare chiaro se il richiamo alle sole pensioni di anzianità sia volto ad escludere dalla previsione le pensioni di vecchiaia o se si tratti di un'imprecisione del testo.

Viene poi introdotta, all'articolo 2, una norma in materia di competenza, prevedendo che le proposte in esame lasciano impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

L'articolo 3 contiene alcune definizioni. In particolare, si segnala che in materia di regime patrimoniale tra coniugi viene introdotta la definizione più ampia di convenzione matrimoniale, in luogo di quella, tecnicamente imprecisa, di contratto di matrimonio prevista nella formulazione originaria, che viene definita come: « qualsiasi accordo tra i coniugi o i nubendi con il quale essi organizzano il loro regime patrimoniale ». Per quanto riguarda, invece, le unioni registrate, viene introdotta *ex novo* la definizione di convenzione tra *partner*, definita come: « qualsiasi accordo tra i partner o i futuri partner con il quale essi organizzano gli effetti patrimoniali della loro unione registrata ».

Inoltre, per unione registrata viene inteso il regime di comunione di vita tra due persone previsto dalla legge, la cui registrazione è obbligatoria a norma di legge e conforme alle formalità giuridiche prescritte dalla legge stessa. Nella formulazione originaria, invece, la definizione sembrava riferirsi ad un ambito più ampio, facendosi riferimento più genericamente al regime legale di comunione di vita tra due persone registrato da un'au-

torità pubblica, mentre ora è prevista la registrazione obbligatoria a norma di legge.

Infine, la proposta definisce autorità giurisdizionale: «qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono per delega di competenza di un'autorità giudiziaria o sotto il suo controllo». È poi previsto che i soggetti diversi dall'autorità giudiziaria e i professionisti legali debbano offrire garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e che le loro decisioni debbano poter formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria.

Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla sostanziale assimilazione rispetto all'ordinamento nazionale tra pronunce dell'autorità giurisdizionale propriamente intesa e gli atti adottati da categorie di professionisti non meglio specificate e la cui individuazione appare rimessa alla discrezionalità di ciascuno degli Stati membri partecipanti.

Il Capo II contiene norme in materia di competenza. In particolare, la Commissione europea propone di concentrare davanti ad un'unica autorità giurisdizionale i vari procedimenti, prevedendo che l'autorità giudiziaria investita di una domanda di successione, di divorzio, di separazione personale, di scioglimento o di annullamento sia competente a decidere anche sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (articoli 4 e 5).

È previsto poi che le parti possano concordare di attribuire la competenza a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale o agli effetti patrimoniali alle autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge hanno scelto come legge applicabile o a quelle dello Stato in cui il matrimonio è stato celebrato o l'unione si è costituita. L'accordo deve essere formulato per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti. Rispetto alle proposte originarie, si considera equivalente alla

forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo (articolo 7).

Le proposte prevedono che, in via eccezionale, un'autorità giurisdizionale possa declinare la propria competenza se ritiene che il diritto internazionale privato dello Stato membro di appartenenza non riconosca il matrimonio in questione o che il suo diritto nazionale non contempli l'istituto dell'unione registrata. Le autorità giurisdizionali devono agire «senza indebito ritardo» e alle parti viene data la possibilità di agire in qualsiasi altro Stato membro competente in base ad un criterio di collegamento, nel rispetto dell'autonomia delle parti (articolo 9).

Il Capo III riguarda la legge applicabile. In merito, le proposte di regolamento sono volte a consentire alle parti di conoscere in anticipo la legge applicabile al loro regime patrimoniale o agli effetti patrimoniali delle unioni. Vengono, pertanto, introdotte norme armonizzate sul conflitto di leggi per evitare risultati contraddittori. In linea di principio, le norme in questione mirano a garantire che il regime patrimoniale tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni siano regolati da una legge prevedibile, con la quale presentano collegamenti stretti. Ai fini della certezza del diritto e per evitare la frammentazione, la legge applicabile regolerà tutto il regime e tutto l'insieme degli effetti patrimoniali dell'unione registrata, ossia riguarderà tutti i beni oggetto del regime e tutti gli effetti patrimoniali riconducibili all'unione registrata, indipendentemente dalla loro natura o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.

In particolare, l'articolo 20 prevede che la legge determinata ai sensi della stessa proposta di regolamento in esame si applichi anche se non è la legge di uno Stato membro.

Tale disposizione era già prevista dalla formulazione originaria delle proposte a suo tempo avanzate dalla Commissione europea; ciononostante, sembra opportuno valutare se la sua attuazione non possa comportare l'applicazione di un regime di

un Paese terzo, non membro dell'Unione europea, non pienamente allineato con quello dell'UE stessa.

La proposta attribuisce alle parti la possibilità di scegliere la legge applicabile. Tuttavia, per evitare che le stesse scelgano una legge con cui il matrimonio o l'unione non presenta alcun collegamento, tale scelta viene limitata.

Nella proposta originaria per i partner dell'unione registrata era previsto che la legge applicabile fosse quella dello Stato in cui l'unione è registrata, mentre non era contemplata la possibilità di scelta. Nella nuova formulazione delle proposte si effettua una sostanziale assimilazione della disciplina dettata per i coniugi e per i partner di un'unione in materia di scelta della legge applicabile.

Tra le diverse norme di cui al Capo III evidenzia in particolare l'articolo 29, in materia di adattamento dei diritti reali, che prevede che se una parte invoca un diritto reale in base alla legge applicabile, che la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce, detto diritto è adattato – se necessario e nella misura del possibile – al diritto equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi, degli interessi tutelati e degli effetti del diritto reale in questione.

In merito, segnala l'opportunità di valutare se la disposizione in esame, pur essendo ispirata da una logica di funzionalità, possa prospettare il conferimento di una eccessiva discrezionalità all'autorità giurisdizionale nell'applicazione del diritto.

L'articolo 30, riguarda le norme di applicazione necessaria e prevede che, in presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico, quali la salvaguardia dell'organizzazione politica, sociale o economica di uno Stato membro, le autorità giurisdizionali degli Stati membri possano applicare eccezioni basate su norme di applicazione necessaria.

Come affermato nel preambolo dalla Commissione, il concetto di « norme di applicazione necessaria » dovrebbe comprendere norme di carattere imperativo, quali quelle relative alla protezione della

casa familiare. Ad avviso della stessa, è tuttavia necessario che questa eccezione all'applicazione della legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata sia interpretata restrittivamente per essere compatibile con l'obiettivo generale della proposta di regolamento riguardante le unioni.

L'articolo 31, infine, concernente l'ordine pubblico del foro, stabilisce che l'applicazione di una norma della legge designata dalla proposta di regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

Il Capo IV riguarda il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione delle decisioni emesse in uno Stato membro. Nell'ottica del perseguimento dell'obiettivo generale del riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di regime patrimoniale tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate, le proposte di regolamento prevedono norme relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni simili a quelle di altri strumenti dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. In particolare, le norme proposte in materia si allineano a quelle contenute nel regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni: ciò significa che qualsiasi decisione di uno Stato membro è riconosciuta negli altri Stati membri senza procedure particolari e che, per far eseguire la decisione in un altro Stato membro, l'interessato dovrà avviare una procedura uniforme nello Stato dell'esecuzione che gli consentirà di ottenere una dichiarazione di esecutività.

All'articolo 38 delle proposte viene introdotta una nuova norma concernente i diritti fondamentali, prevedendo che le autorità giurisdizionali degli Stati membri applicano la disposizione concernente il riconoscimento nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con particolare riferimento all'articolo 21 sul principio di non discriminazione.

L'articolo 40 stabilisce poi che in nessun caso la decisione straniera potrà formare oggetto di un riesame del merito.

Per quanto riguarda l'esecuzione delle decisioni, la Commissione, sottolineando che le proposte costituiscono le prime misure presentate a livello UE nel settore dei rapporti patrimoniali delle coppie internazionali e riguardano un settore rientrante nel diritto di famiglia, ha ritenuto opportuno mantenere una procedura d'*exequatur* dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui è chiesta l'esecuzione, garantendo in tal modo gli ordinamenti dei singoli Stati membri dagli automatismi che scaturirebbero dal riconoscimento dell'esecutività immediata di decisioni emesse da altri Stati membri. Ciò che, invece, si realizza in base alla novellata disciplina concernente il riconoscimento, l'esecuzione e l'esecutività delle decisioni in materia civile e commerciale.

La Commissione europea ritiene che le nuove disposizioni rappresentino comunque un progresso considerevole rispetto alla situazione attuale in cui ciascuno Stato membro applica le proprie norme procedurali e i propri motivi di diniego dell'esecuzione delle decisioni straniere, contrastando con ciò la circolazione delle decisioni giudiziarie in questo settore.

La Commissione osserva che in una fase ulteriore si potrebbe prevedere, come già accade in altri settori, di sopprimere le procedure intermedie (*exequatur*), dopo aver valutato le norme contenute nel presente regolamento e lo sviluppo della cooperazione giudiziaria in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e nelle materie connesse, in particolare nell'ambito del regolamento (CE) n. 2201/2003 in materia di responsabilità genitoriale (cosiddetto *Bruxelles II-bis*).

Gli articoli da 58 a 60 disciplinano il riconoscimento e l'esecutività degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie. In particolare, si prevede che gli atti pubblici formati in uno Stato membro sono riconosciuti negli altri Stati membri, salvo contestazione della validità secondo la legge applicabile e a condizione che il riconoscimento non sia manifestamente

contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto. In conseguenza del riconoscimento, gli atti pubblici godono dello stesso valore probatorio quanto al contenuto dell'atto e di una presunzione semplice di validità.

Analogamente a quanto previsto per le decisioni, l'articolo 59 stabilisce che gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro siano, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato membro conformemente alla procedura contemplata dalle stesse proposte di regolamento. L'autorità giurisdizionale alla quale l'istanza è proposta rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto. Le transazioni giudiziarie aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine sono riconosciute e dichiarate esecutive in un altro Stato membro su istanza di qualsiasi parte interessata, alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici (articolo 60). L'autorità giurisdizionale alla quale l'istanza è proposta ai sensi dell'articolo rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro dell'esecuzione.

Le proposte si concludono con alcune disposizioni generali e finali, tra le quali si evidenzia l'articolo 63 in materia informazioni messe a disposizione dei cittadini, che prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione, al fine di rendere le informazioni disponibili al pubblico nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, una breve sintesi della loro legislazione e delle loro procedure nazionali in materia di regime patrimoniale tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate, comprese le informazioni relative al tipo di autorità competente e all'opponibilità a terzi.

In conclusione, i provvedimenti in esame assumono evidente rilievo anche alla luce del dibattito recentemente svoltosi nel Parlamento italiano su materia

analoga. Ritine, quindi, che sia opportuno procedere ad un'approfondita valutazione dei contenuti delle due proposte in modo da assicurare che la loro adozione e dal loro recepimento nell'ordinamento nazionale non possano derivare incoerenze o incertezze sul piano attuativo. A tal fine, reputa in primo luogo indispensabile acquisire gli elementi di chiarimento che sono stati brevemente richiamati dal Governo, anche in ragione della posizione assunta dal nostro Paese che ha aderito insieme ad altri 16 Paesi membri alla cooperazione rafforzata.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.10.

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.

C. 3672 Governo, approvato dal Senato, C. 1338 Greco e C. 1696 Tartaglione.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 marzo 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che, come stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, riunitasi nella giornata di ieri, l'esame del disegno di legge in discussione, del quale è stata deliberata l'urgenza, sarà avviato in As-

semblea nel mese di maggio, verosimilmente nel corso della prima settimana. Avverte, pertanto, che nella seduta di martedì 5 aprile prossimo, concluso l'esame preliminare, sarà adottato il testo base e fissato il termine di presentazione degli emendamenti.

Nicola MOLTENI (LNA) chiede se vi siano le condizioni per procedere a modifiche del provvedimento in discussione, o se, al contrario, lo stesso debba ritenersi « blindato ».

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel ribadire che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha deliberato l'urgenza del provvedimento in titolo, rammenta che è oramai vicina la scadenza, prevista al 31 maggio prossimo, degli incarichi della più parte dei magistrati onorari. Conferma, quindi, la necessità che la Commissione proceda rapidamente all'adozione del testo base e che sia fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Nicola MOLTENI (LNA), ricordando come il provvedimento in discussione sia stato all'esame del Senato per oltre due anni, stigmatizza fortemente la circostanza che la Commissione non sia, di fatto, posta nelle condizioni di dare il proprio contributo su un tema così rilevante quale quello della riforma organica della magistratura onoraria.

Andrea COLLETTI (M5S), in considerazione della particolare importanza del tema in discussione, chiede alla presidenza che sia fissato un congruo termine per la presentazione di proposte emendative.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver preso atto della richiesta del deputato colletti, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.15.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1994, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.

Audizione di Roberto Rossi, sostituto procuratore presso la Procura distrettuale antimafia di Bari, di rappresentanti dell'Istituto nazionale urbanistica (INU), di Ennio Cillo, sostituto procuratore generale presso la Procura generale della Corte di Appello di Lecce, di Salvatore De Luca, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo, di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e di rappresentanti dell'Associazione Italia nostra.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati e la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Roberto ROSSI, *sostituto procuratore presso la Procura distrettuale antimafia di Bari*, Salvatore DE LUCA, *procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo*, Ennio CILLO, *sostituto procuratore gene-*

rale presso la Procura generale della Corte di Appello di Lecce, Domenico TUCCILLO, *sindaco di Afragola e presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) – Campania*, Emilio ARCURI, *vicesindaco di Palermo e rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)*, Antonio RAGONESI, *responsabile dell'area sicurezza e legalità, politiche ambientali, territorio e protezione civile dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)*, Giuseppe DE LUCA, *segretario generale dell'Istituto nazionale urbanistica (INU)* e Emanuele MONTINI, *consigliere nazionale dell'Associazione Italia nostra*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Claudia MANNINO (M5S), Donatella FERRANTI, *presidente*, e Carlo SARRO, *relatore*.

Rispondono ai quesiti posti Salvatore DE LUCA, *procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo*, Domenico TUCCILLO, *sindaco di Afragola e presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) – Campania*, Ennio CILLO, *sostituto procuratore generale presso la Procura generale della Corte di Appello di Lecce*, e Emilio ARCURI, *vicesindaco di Palermo e rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 31 marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.10 alle 15.15.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06550 Ghizzoni: Sul trattamento economico dei professori universitari al momento del passaggio di ruolo	28
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	33
5-07408 Naccarato: Sui progetti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali	29
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	35
5-07630 D'Uva: Sulla prova per l'abilitazione a professore ordinario in letteratura italiana contemporanea	29
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	36
5-06687 De Menech: Sull'archivio di Stato di Belluno	29
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	38
5-06908 Luigi Gallo: Sulla tutela dell'area protetta di Punta Campanella, sita nel comune di Massa Lubrense (NA)	29
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	39
SEDE REFERENTE:	
Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagista. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	30
ALLEGATO 6 (Emendamenti della Relatrice 2.101, 3.101, 3.102 e 4.100 e relativi subemendamenti presentati)	42
ALLEGATO 7 (Emendamenti approvati)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32
AVVERTENZA	32

INTERROGAZIONI

Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 9.15.

Bruno MOLEA, *presidente*, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

5-06550 Ghizzoni: Sul trattamento economico dei professori universitari al momento del passaggio di ruolo.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Manuela GHIZZONI (PD) deve dirsi stupefatta da questa che potrebbe definirsi una « non risposta ». È stato eluso il suo quesito e dovrà tornare sull'argomento.

5-07408 Naccarato: Sui progetti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Giulia NARDUOLO (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta della risposta.

5-07630 D'Uva: Sulla prova per l'abilitazione a professore ordinario in letteratura italiana contemporanea.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Francesco D'UVA (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Prende atto con favore della nomina di un'apposita commissione tecnico-scientifica incaricata di esaminare le opere oggetto di segnalazione, la quale potrebbe confermare la sussistenza di un plagio nella produzione di opere scientifiche utilizzate per ottenere l'abilitazione nazionale a professore universitario. Non vengono però indicate le conseguenze – come una eventuale revoca dell'abilitazione conseguita – per il professore interessato, ove tale plagio fosse accertato anche dall'autorità giudiziaria. Quest'ultima infatti, nel frattempo, è stata investita della questione dal MIUR. Assicura che continuerà a seguire con attenzione questa vicenda sino a che essa non sarà chiarita in ogni suo aspetto.

5-06687 De Menech: Sull'archivio di Stato di Belluno.

Il sottosegretario Antimo CESARO risponde nei termini riportati (*vedi allegato*

4). A suo avviso, l'uso del sindacato ispettivo come esso si è manifestato nell'interrogazione del collega De Menech – come pure nella successiva di Luigi Gallo – è commendevole e fornisce un buon apporto all'amministrazione dello Stato per conoscere e risolvere questioni forse tanto di dettaglio e circoscritte quanto ugualmente tessere del più ampio mosaico della cultura civica italiana. Con riferimento al potenziamento dell'archivio di Stato di Belluno, sono previste 12 unità di personale, tra cui 3 funzionari archivisti. Si dichiara infine disponibile ad un sopralluogo presso l'archivio per ulteriori approfondimenti.

Roger DE MENECH (PD), replicando, si dichiara rassicurato dalla risposta che conferma la necessità di conservare e valorizzare un archivio che contiene la memoria del territorio del bellunese e, in particolare, le carte del processo del disastro del Vajont.

5-06908 Luigi Gallo: Sulla tutela dell'area protetta di Punta Campanella, sita nel comune di Massa Lubrense (NA).

Il sottosegretario Antimo CESARO risponde nei termini riportati (*vedi allegato 5*). Aggiunge che i lavori realizzati in tale area risultano – in base a report e sopralluoghi delle competenti soprintendenze – sostanzialmente compatibili con la tutela del sito. Il monitoraggio da parte del Ministero sull'area proseguirà.

Luigi GALLO (M5S), replicando, reputa azzardata la valutazione positiva – che emerge dalla risposta – su una vicenda che – da notizie assunte dalle associazioni che puntualmente monitorano i lavori – non gli risulta sia stata risolta. Sottolinea che anche l'autorità giudiziaria si sta occupando della questione e auspica che il MIBACT si interfacci con questa e con le forze di polizia competenti, per evitare che l'area protetta di Punta Campanella sia definitivamente e irreversibilmente compromessa.

Bruno MOLEA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 15.

Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagogo. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 marzo 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che oggi alle ore 11 è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti della relatrice depositati nella seduta di ieri. Risultano essere pervenuti 4 subemendamenti (Binetti 0.2.101.1, 0.3.101.1 e 0.3.102.1 e Marzana 0.4.100.1) che sono stati immediatamente trasmessi alla relatrice e al Governo (*vedi allegato 6*).

Ricorda altresì che è in distribuzione un nuovo fascicolo di emendamenti nel quale non figurano quelli ritirati nella seduta di ieri o precedentemente. Chiede quindi alla relatrice e al Governo di esprimere i propri pareri.

Milena SANTERINI (DeS-CD), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Tit.2, 1.100 e 2.100 e sull'emendamento D'Ottavio 2.7. Dà altresì parere favorevole sugli emendamenti Vezzali 2.9 e

2.11, subordinatamente ad una loro riformulazione in un unico testo che illustra. Invita poi al ritiro del subemendamento Binetti 0.2.101.1 esprimendo altrimenti parere contrario. Il parere è favorevole sull'emendamento 2.101, come pure sugli emendamenti 2.102, 2.14 e 3.100. Invita poi al ritiro del subemendamento Binetti 0.3.101.1, esprimendo parere favorevole sull'emendamento 3.101. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Crimi 3.5, invitando poi al ritiro del subemendamento Binetti 0.3.102.1 e esprimendo parere favorevole sull'emendamento 3.102. Esprime, inoltre, parere contrario sul subemendamento Marzana 0.4.100.1, esprimendo parere favorevole sugli emendamenti 4.100, 4.101 e 4.102. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Vezzali 6.3, Relatrice 6.100 e sugli identici emendamenti D'Ottavio 6.7 e Vezzali 6.8. Esprime poi parere contrario sull'emendamento Marzana 7.3, e parere favorevole sugli emendamenti 7.100 e Iori 11.2. Esprime quindi parere contrario sull'articolo aggiuntivo Marzana 14.0.1 e parere favorevole sugli emendamenti Crimi 15.4 e della Relatrice 15.100.

La sottosegretaria Angela D'Onghia esprime parere conforme.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti della Relatrice Tit. 2, 1.100 e 2.100 e D'Ottavio 2.7 (*vedi allegato 7*).

Maria Valentina VEZZALI (SCpI) accetta la riformulazione in un unico testo dei suoi emendamenti 2.9 e 2.11.

La Commissione approva gli emendamenti Vezzali 2.9 e 2.11, così come riformulati (*vedi allegato 7*).

Paola BINETTI (AP) illustra la *ratio* del suo subemendamento 0.2.101.1, raccomandandone l'approvazione. Si dice meravigliata del parere contrario della relatrice che le pare contrasti con lo spirito dell'emendamento 2.101.

Milena SANTERINI (DeS-CD), *relatrice*, non può cambiare il suo parere.

La Commissione respinge il subemendamento Binetti 0.2.101.1. Approva successivamente, con distinte votazioni, gli emendamenti della Relatrice 2.101, 2.102, 2.14 e 3.100.

Paola BINETTI (AP) illustra il suo subemendamento 0.3.101.1, raccomandandone l'approvazione.

Milena SANTERINI (DeS-CD), *relatrice*, conferma il suo invito al ritiro del subemendamento Binetti 0.3.101.1, esprimendo altrimenti parere contrario.

La Commissione respinge il subemendamento Binetti 0.3.101.1 e approva, con distinte votazioni, gli emendamenti della Relatrice 3.101 e Crimi 3.5 (*vedi allegato 7*).

Paola BINETTI (AP) illustra diffusamente la *ratio* del suo subemendamento 0.3.102.1, raccomandandone l'approvazione.

Umberto D'OTTAVIO (PD) non apprezza la piega che la discussione va prendendo. A sentire la presentatrice del subemendamento 0.3.102.1 parrebbe che una parte della Commissione si stia accanendo contro i laureati in medicina, mentre lei sola si erge a loro tutela. La realtà è ben diversa: il testo all'attenzione della Commissione è già un compromesso, che non attenda affatto agli ambiti professionali di alcuno. Esso stabilisce il principio per cui per svolgere la professione di educatore – quale che essa sia – occorre una formazione universitaria. Saranno poi i datori di lavoro (come per esempio le ASL) a stabilire quale categoria di educatore loro sia più utile di volta in volta.

Paola BINETTI (AP) insiste, rimarcando che la tutela della salute è garantita dalla nostra Costituzione, per cui si deve riconoscere una specificità a coloro che operano in campo sanitario.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) crede che il collega D'Ottavio sia ingeneroso nel leggere nella posizione della deputata Binetti una mera difesa di categoria.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, assicura che nel corso dell'esame del provvedimento ci si è mossi solo in un'ottica di tutela dell'interesse generale, senza alcun intento discriminatorio tra le varie categorie professionali.

Vanna IORI (PD) rileva come la funzione di educatore in ambito socio-assistenziale coesista per definizione con la funzione di assistente sociale.

La Commissione respinge il subemendamento Binetti 0.3.102.1. Approva successivamente l'emendamento della Relatrice 3.102 (*vedi allegato 7*).

Maria MARZANA (M5S) illustra il suo subemendamento 0.4.100.1 che intende estendere l'ambito di intervento all'intera fascia d'età 0-6 anni.

Milena SANTERINI (DeS-CD), *relatrice*, non può cambiare parere.

Maria MARZANA (M5S) insiste.

La Commissione respinge il subemendamento Marzana 0.4.100.1. Approva successivamente, con distinte votazioni, gli emendamenti della Relatrice 4.100, 4.101, 4.102, Vezzali 6.3, 6.100 della Relatrice e gli identici emendamenti D'Ottavio 6.7 e Vezzali 6.8 (*vedi allegato 7*).

Maria MARZANA (M5S) illustra il suo emendamento 7.3 che intende prevedere anche per l'educatore professionale socio-pedagogico un corso di laurea abilitante.

Milena SANTERINI (DeS-CD), *relatrice*, conferma il suo avviso contrario sull'emendamento Marzana 7.3.

La Commissione respinge l'emendamento Marzana 7.3. Approva successiva-

mente, con distinte votazioni, gli emendamenti della Relatrice 7.100 e Iori 11.2.

Maria MARZANA (M5S) illustra il suo articolo aggiuntivo 14.0.1, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Marzana 14.0.1. Approva successivamente, con distinte votazioni, gli emendamenti Crimì 15.4 e della Relatrice 15.100 (*vedi allegato 7*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che il testo unificato in esame, così come modificato in sede referente, sarà trasmesso alle Commissioni di settore per l'espressione del parere di competenza. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Avverte poi che, con l'assenso dei gruppi, è differita alla prossima settimana la trattazione degli altri punti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.

RISOLUZIONI

7-00933 Luigi Gallo: Sull'immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari.

ALLEGATO 1

5-06550 Ghizzoni: Sul trattamento economico dei professori universitari al momento del passaggio di ruolo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto prospettato dall'On.le interrogante, si ricorda che il blocco degli scatti stipendiali dei docenti universitari è stato introdotto dall'articolo 9, comma 21, del decreto legge n. 78 del 2010 originariamente per un triennio, termine poi più volte prorogato, da ultimo fino al 31 dicembre 2015 dall'articolo 1, comma 256, della legge n. 190 del 2014 (stabilità 2015).

Stante il disposto dell'articolo 1, comma 469, della legge n. 208 del 2015 (stabilità 2016), non sono state previste ulteriori proroghe, conseguentemente il sistema di progressione economica dei docenti universitari, di cui alla legge n. 240 del 2010, va definitivamente a regime con l'anno 2016 secondo le norme dettate dall'apposito Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011.

In particolare, il citato d.P.R. disciplina dettagliatamente tre ipotesi.

La prima ipotesi riguarda i docenti che erano già in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 240 (cioè al 29 gennaio 2011) e che ad oggi non hanno cambiato qualifica, ovvero professori e ricercatori a tempo indeterminato assunti dopo l'entrata in vigore della medesima legge sulla base di procedure indette prima dell'entrata in vigore della stessa.

Per questa tipologia di docenti l'articolo 2, comma 2, del Regolamento prevede prima il passaggio automatico nella classe o scatto stipendiale successivi a quello in godimento al 29 gennaio 2011 (o successivo alla conferma in ruolo per coloro che sono stati assunti dopo la suddetta data, ma sulla base di procedure indette prece-

dentemente) e successivamente il passaggio al regime stipendiale di progressione triennale delle classi (passaggio vincolato a positiva valutazione).

È opportuno ricordare che nel 2016 il passaggio alla classe stipendiale successiva potrà avvenire solo per coloro che hanno ottenuto l'ultimo passaggio nel corso dell'anno 2009 e che, non potendo passare alla classe successiva nel periodo 2011/2015, maturano i requisiti per il passaggio di classe nel corso dell'anno 2016. Successivamente, nel 2017 tale passaggio riguarderà coloro che hanno ottenuto l'ultimo passaggio nell'anno 2010. In questa categoria rientrano anche coloro che, pur non avendo cambiato qualifica, hanno cambiato sede di servizio essendo risultati vincitori nel periodo 2011/2015 di procedure attivate ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 240 del 2010.

La seconda ipotesi riguarda i docenti che erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 e nel frattempo hanno cambiato qualifica in quanto vincitori di procedure indette in base agli articoli 18 e 24 della stessa legge. Per questi docenti si applica direttamente il regime di progressione triennale delle classi, previa valutazione positiva ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della legge. Va rilevato che per coloro che rientrano in questa tipologia di situazione il blocco degli scatti stipendiali previsto dal decreto legge n. 78 del 2010 non ha avuto alcun effetto, in quanto non si tratta di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi ma il passaggio di classe è sottoposto a valutazione.

La terza ipotesi prende in considerazione i docenti che hanno preso servizio per la prima volta dopo l'entrata in vigore della legge n. 240 in quanto vincitori di procedure aperte indette in base all'articolo 18 della stessa. Per questi docenti si applicherà direttamente il regime di progressione triennale delle classi, anche in questo caso previa valutazione positiva ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, secondo lo stesso meccanismo citato per la seconda ipotesi.

Si ricorda infine che il medesimo Regolamento, all'articolo 4, disciplina l'opzione dei professori universitari assunti secondo il regime previgente all'entrata in vigore della legge n. 240 per il nuovo regime di cui all'articolo 3. Si tratta di disposizione di garanzia, volta sia ad assicurare il rispetto del principio dell'invarianza della spesa, così come prescritto dall'articolo 8 della legge n. 240, sia ad assicurare il mantenimento del regime stipendiale in godimento al momento del passaggio dal vecchio regime delle pro-

gressioni per classi e scatti biennali al nuovo regime della progressione triennale.

Il quadro normativo sopra delineato non consente, allo stato, l'esercizio dell'opzione fuori dalle ipotesi e in assenza del verificarsi delle condizioni disciplinate dal Regolamento.

Occorre, peraltro, evidenziare che il Ministero sta completando i conteggi necessari per la quantificazione dell'impatto che il blocco degli scatti stipendiali ha avuto sul sistema. Una volta completata l'analisi descritta e alla luce dei risultati della stessa, potranno essere valutate eventuali proposte correttive alla normativa vigente. Va, comunque, tenuto presente che qualsiasi intervento volto ad assicurare una qualche forma di « recupero » degli scatti stipendiali, bloccati dai provvedimenti finanziari negli anni 2011/2015 per motivi legati al necessario riequilibrio delle finanze pubbliche, richiederà il reperimento di un'adeguata copertura finanziaria.

ALLEGATO 2

5-07408 Naccarato: Sui progetti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On.le interrogante chiede chiarimenti circa la correttezza della procedura seguita dal Comune di San Giorgio in Bosco (Padova) finalizzata ad ottenere i finanziamenti di cui all'articolo 18, commi 8 e seguenti, del decreto-legge n. 69 del 2013, come convertito dalla legge n. 98 del 2013, per due progetti relativi a lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di edifici scolastici.

Al riguardo si riferisce quanto relazionato dai competenti Uffici di questo Ministero.

Il MIUR ha verificato nel mese di novembre 2015 la documentazione prodotta dal Comune di San Giorgio in Bosco, caricata sul proprio sistema di monitoraggio. Si è riscontrato che per entrambe le gare effettuate dal Comune è stato invitato un numero di operatori inferiore a quello previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici. In ragione di ciò, gli Uffici non hanno potuto convalidare la documentazione amministrativa caricata a sistema, ed hanno richiesto formalmente all'ente locale spiegazioni in merito.

Il Comune, nel dare riscontro, ha giustificato la propria scelta, di invitare un numero di operatori inferiore, in ragione della successione di norme verificatasi, come anche riportato nell'interrogazione, tra il mese di settembre e quello di

novembre 2014 in fase di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014 (così detto decreto «Sblocca Italia»). Il Comune ha inoltre motivato di non disporre, nell'elenco di fiducia dell'ente, di un numero di operatori sufficiente da invitare, e ciò a causa di numerosi fallimenti delle imprese in esso contenute.

Il Ministero, pur prendendo atto delle dichiarazioni dell'ente locale, ha comunque constatato che l'indizione delle gare – risalenti alle date rispettivamente del 13 e del 18 novembre 2014 – è avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge n. 164 di conversione del decreto così detto «Sblocca Italia».

Tutto ciò posto, pur non revocando direttamente il finanziamento, l'Ufficio ha rimesso la questione all'Autorità nazionale anticorruzione, alla quale è stato richiesto in data 9 dicembre 2015 specifico parere sulla legittimità delle procedure seguite dal Comune.

Si è tuttora in attesa del citato parere. Nelle more il Ministero non ha proceduto alla liquidazione delle somme al Comune di San Giorgio in Bosco, riservandosi di assumere definitive determinazioni una volta che la competente Autorità si sarà espressa in merito. Di tutto ciò è stato ovviamente informato l'ente locale in questione.

ALLEGATO 3

5-07630 D'Uva: Sulla prova per l'abilitazione a professore ordinario in letteratura italiana contemporanea.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative intenda mettere in atto il Ministro circa il tema rappresentato relativo alla vicenda, riportata dal Corriere della Sera in data 1° febbraio 2016, concernente il contegno assunto dal MIUR in relazione al presunto plagio citato nell'atto di sindacato ispettivo.

È opportuno, preliminarmente, rappresentare i passaggi che hanno caratterizzato l'operato dell'Amministrazione.

Il Ministero, notiziato dall'Università degli Studi di Messina della segnalazione sull'asserito plagio pervenuta da parte di un professore associato dell'Ateneo messinese in vista dell'apertura delle procedure di reclutamento per un posto di professore ordinario nel settore di Letteratura contemporanea, allo scopo di verificare quanto rappresentato, avviava un'istruttoria tesa ad accertare la sussistenza e la rilevanza del presunto plagio.

A tal fine informava, con nota direttoriale del 16 ottobre 2015, la Commissione dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) che, nella tornata del 2012, ha conferito l'abilitazione al professore accusato di plagio, invitandola a verificare il contenuto della segnalazione.

In considerazione delle difficoltà riscontrate nel far pervenire alla Commissione la copiosa documentazione, la competente Direzione generale del MIUR sollecitava il Presidente a recarsi presso la stessa per prenderne visione.

All'esito dell'incontro con il Presidente, la medesima Direzione generale, con ulteriore nota del 16 dicembre 2015, invitava nuovamente la Commissione a riunirsi.

La Commissione, quindi, si riuniva presso il Ministero in data 21 dicembre 2015 e, concordava all'unanimità che, essendo decorso il termine di validità biennale della stessa, non poteva né doveva rivedere il proprio giudizio sul candidato, che ha riguardato la rilevanza scientifica delle opere dello stesso ai fini del conferimento dell'abilitazione.

All'esito di quanto riferito dalla Commissione giudicatrice, pertanto, l'Amministrazione, informava, con nota del 30 dicembre 2015, il Rettore dell'Università degli Studi di Messina in ordine alla impossibilità di addivenire a una modifica del giudizio di abilitazione già reso nei riguardi del professore accusato di plagio ed espressamente formulava riserva di adire le Autorità preposte per il seguito di competenza.

Atteso quanto sopra, si rappresenta che l'Amministrazione, coerentemente con quanto si era riservata di fare, ha rinvenuto la necessità di acquisire un parere tecnico sulla sussistenza o meno del plagio e pertanto ha proceduto, con decreto direttoriale, alla nomina di un'apposita Commissione tecnico-scientifica incaricata di esaminare le opere oggetto di segnalazione. Ciò al fine di ottenere un'autorevole posizione tecnica sulla rilevanza e sulla sussistenza o meno del plagio e in considerazione del fatto che questa tipologia d'indagine non può essere svolta dalla competente Direzione del MIUR senza l'ausilio di un organo dotato delle necessarie competenze tecniche.

Infatti, va evidenziato che la legge n. 240 del 2010 ed i relativi regolamenti

attuativi (decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011 e decreto ministeriale n. 76 del 2012) relativi all'ASN conferiscono al Ministero, per il tramite della Direzione generale competente, precisi e specifici compiti. In particolare, il ruolo attribuito dalla normativa si riferisce alla indizione della procedura, alla formazione della Commissione e alla pubblicazione degli atti previa verifica della regolarità formale degli stessi. Inoltre, l'Amministrazione non può sostituirsi alla Commissione giudicatrice nelle valu-

tazioni tecniche e di merito e che, fino all'accertamento del presunto plagio, non può adottare alcun provvedimento.

La citata Commissione tecnico-scientifica si è riunita a fine febbraio concludendo le proprie valutazioni che il MIUR ha proceduto a trasferire alle competenti autorità giudiziarie per l'eventuale accertamento di possibili profili di illiceità che dovessero emergere dai fatti descritti, riservandosi, altresì, ulteriori atti che si ravvisassero opportuni rispetto agli ulteriori profili di interesse della sopra descritta vicenda.

ALLEGATO 4

5-06687 De Menech: Sull'archivio di Stato di Belluno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On.le De Menech richiede notizie in merito all'Archivio di Stato di Belluno, in particolare per il fatto che in esso sono custoditi i documenti processuali del Vajont.

A tale proposito riferisco, sulla scorta degli atti della Direzione generale Archivi del Ministero, nonché delle informazioni trasmesse direttamente dall'Archivio di Stato di Belluno che i documenti del Vajont, versati secondo le norme vigenti presso l'Archivio di Stato dell'Aquila presso cui sono stati ordinati e inventariati, a seguito del terremoto del 2009 sono stati trasferiti presso l'Archivio di Stato di Belluno in base ad una convenzione stipulata tra il Mibact e il Comune di Longarone con finalità di studio e valorizzazione.

L'accordo prevedeva la redazione di un inventario analitico, la realizzazione di registri dei documenti di particolare interesse, la digitalizzazione delle carte al fine della fruizione on line e la creazione di copie di sicurezza. Tali interventi sono stati completati e le carte si trovano attualmente presso l'Istituto, al fine di garantirne l'ottimale fruizione e conservazione.

Successivamente, su iniziativa della Fondazione Vajont e dell'Associazione Tina Merlin di Belluno, è stata avviata, con l'accordo del Comune di Longarone, dell'Archivio di Stato de L'Aquila, della Direzione generale Archivi e dell'Archivio di Stato di Belluno, la procedura per la presentazione della candidatura necessaria ad iscrivere l'archivio processuale del Vajont nel Registro della Memoria dell'UNESCO.

A tale proposito, nello scorso mese di gennaio si è svolta presso l'Archivio di Stato di Belluno una riunione cui hanno partecipato i rappresentanti di tutti i sog-

getti istituzionali sopra citati, i quali hanno predisposto una bozza di accordo per la costituzione del gruppo promotore della candidatura.

Attualmente è in corso di redazione il testo da proporre alla Commissione Italiana UNESCO e successivamente alla Commissione di Parigi.

Resta ancora da realizzare la pubblicazione on line dei documenti su un Portale tematico dedicato all'interno del SAN, Sistema Archivistico Nazionale, che consentirà di estendere la consultazione ad un maggior numero di studiosi.

In relazione alla prospettata carenza di personale, si fa presente che l'articolo 1, comma 328, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, autorizza l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di 500 funzionari da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, tra gli altri, anche nel profilo professionale di archivista.

In tale ambito si potrà sopperire alle criticità prospettate attraverso la prevista procedura di reclutamento di funzionari archivisti, da assegnare anche all'Archivio di Stato di Belluno.

Vorrei segnalare, a tale proposito, che la nuova tabella organica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, allegata al DM 6 agosto 2015 di approvazione delle dotazioni organiche per tutti gli uffici dell'Amministrazione centrale periferica, prevede per l'Archivio di Stato di Belluno 12 unità di personale tra cui 3 funzionari archivisti.

Quanto sopra riportato conferma che l'Istituto continuerà ad avere la sua sede a Belluno e che non è mai stato ipotizzato alcun trasferimento.

ALLEGATO 5

5-06908 Luigi Gallo: Sulla tutela dell'area protetta di Punta Campanella, sita nel comune di Massa Lubrense (NA).**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On.le Gallo richiede notizie in merito ad interventi di sistemazione che hanno interessato Punta Campanella, una meravigliosa area protetta nel comune di Massa Lubrense.

Vi riferisco al riguardo che l'intervento di via Punta Campanella relativo al « Restauro manufatti e abbattimento barriere architettoniche – via della Campanella » e alla « Sistemazione del sentiero di accesso e del Belvedere » è suddiviso in due stralci.

Il primo stralcio è relativo al tratto finale della via Minerva che si diparte da poco oltre la località Fossa Papa fino a giungere all'area archeologica di Punta Campanella, sottoposto a tutela archeologica, monumentale e paesaggistica.

Nell'intervento – autorizzato dalla Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta la prima volta nel settembre del 2004 e, da ultimo, nel dicembre 2015 – sono compresi i lavori di restauro del tracciato romano, della Torre Minerva, sistemazione del Belvedere, la demolizione della casa del farista di epoca moderna, nonché dell'antistante pavimentazione in conglomerato cementizio.

Il secondo stralcio è relativo al tratto iniziale, attualmente percorribile e di accesso a vari fondi agricoli, che si sviluppa dal tratto a monte della località Canciello a poco oltre località Fossa Papa, sottoposto a tutela archeologica e paesaggistica, ed autorizzato la prima volta nel febbraio del 2006 e, da ultimo, nel dicembre del 2015. Nel secondo stralcio sono previsti lavori di rifacimento della pavimentazione, delle murature di contenimento, dei parapetti in pietrame della strada e le ne-

cessarie reti tecnologiche (idrica ed elettrica) da realizzare interrato o all'interno dei parapetti non rilevanti sotto il profilo archeologico.

Ringrazio l'onorevole interrogante per la puntuale descrizione della situazione vincolistica dell'area che eviterò di ripetere e preciso che rispondo sulla base di documentazione riferita all'arco temporale 2004-2015, presentatami dalla Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta e della documentazione, riferita al medesimo arco temporale, presentatami dalla Soprintendenza Belle Arti e paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli nonché sulle risultanze delle ispezioni disposte dal Segretario generale del Ministero ed inizio la mia relazione riferendo in merito al II stralcio dei lavori.

Per quanto riguarda lo stato dei luoghi ante intervento, vorrei precisare che dalla documentazione grafica e fotografica allegata al progetto definitivo agli Atti della competenze Soprintendenza belle arti e paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli, si evince che il tratto di strada, relativo al II stralcio del suddetto progetto, in grave stato di degrado, oggetto di saggi archeologici preventivi, era realizzato in conglomerato cementizio e bituminoso, per lo più privo di parapetto, che, dove presente, era costituito da blocchi di lapil cemento in alcuni punti intonacati in altri no.

I muri di contenimento dei terrazzamenti a monte della strada sono realizzati in muratura in pietra locale a secco, in più tratti crollati o prossimi al crollo.

Le previsioni del progetto assentito riguardavano la realizzazione di una nuova pavimentazione in pietra calcarea senza alcun ampliamento della sede stradale, il rifacimento dei muri di contenimento crollati e il consolidamento di quelli danneggiati utilizzando pietra calcarea e malta cementizia, il rifacimento dei parapetti crollati, il consolidamento di quelli danneggiati e, dove necessario, la realizzazione ex novo di parapetti in pietra calcarea, la posa in opera di tubazioni in PVC per la rete elettrica ed idrica, quest'ultima già presente *in loco* e realizzata mediante la posa, fuori terra lungo il perimetro esterno della strada.

L'attuale stato dei luoghi evidenzia l'avvenuta esecuzione del sottofondo per la posa della pavimentazione realizzato con un massetto, di altezza costante di circa diciotto centimetri, in conglomerato cementizio armato con rete in ferro, che risulta completato per tutto il tratto interessato dal progetto del II° stralcio; la posa in opera della pavimentazione in pietra, ormai quasi ultimata; il consolidamento e, ove necessario, il rifacimento dei tratti di muro crollati con l'utilizzo di pietrame analogo, come da progetto ed infine la realizzazione del parapetto in pietra.

Preciso che la sede stradale è rimasta invariata, non sono stati aperti nuovi varchi di accesso ai fondi limitrofi.

Per questo stralcio di progetto, essendo emerse delle lievi difformità rispetto a quanto assentito, è stata presentata dal Comune di Massa Lubrense istanza di accertamento paesaggistico ai sensi dell'articolo 167 del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), istanza sulla quale la Soprintendenza ha espresso un parere di compatibilità il 25 novembre 2015.

È stata infine presentata, sempre da parte del Comune di Massa Lubrense, istanza di variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio sulla quale la Soprintendenza ha espresso parere favorevole con prescrizioni il 3 dicembre 2015.

Per quanto riguarda, invece, il tratto di strada relativo al I stralcio del progetto,

interessato dal tracciato romano, e dalla Torre Minerva, dopo l'acquisizione dei necessari pareri sia sotto il profilo archeologico che paesaggistico, i lavori sono iniziati con il restauro del tratto lastricato romano e quattrocentesco e il previsto abbattimento della casa del farista di epoca moderna.

In data 19 ottobre 2015, in merito all'intervento in parola, è pervenuto appello del Presidente dell'Associazione WWF Penisola sorrentina ed altre associazioni per la sospensione delle opere in corso su via Minerva e Torre Angioina. A seguito di tali segnalazioni il competente Servizio Ispettivo del Segretariato Generale ha svolto un'approfondita analisi delle carte inviate, ha effettuato un sopralluogo il successivo 17 novembre e ne ha diffusamente riferito al Segretario generale in merito con una relazione del 18 novembre 2015.

Concludo quindi riferendo puntualmente in merito alle osservazioni con l'avvertenza che dovrò necessariamente esprimermi in un linguaggio tecnico poiché di intervento tecnico qui si discute.

Le opere realizzate sono opere di consolidamento e di restauro, per quanto concerne il tratto lastricato romano e quattrocentesco (che nell'interrogazione viene indicato come «...storica mulattiera costeggiata da diversi muri a secco...») e la Torre Minerva; mentre, per il tratto di strada, di interesse paesaggistico, l'intervento è relativo al rifacimento della pavimentazione in pietra calcarea del tratto di strada che, allo stato dei luoghi originario, si presentava asfaltato e in grave degrado.

Pertanto la realizzazione dei parapetti non ha comportato la demolizione di nessuna muratura a secco né, tanto meno, sono state realizzate *ex novo* murature in cemento armato; le dimensioni della strada sono rimaste invariate; i parapetti in pietra, ove necessario, sono stati realizzati ex novo, in particolare nei tratti in cui la strada né era sprovvista, in pietra locale e senza stilatura dei giunti, ed esclusivamente per motivi di sicurezza, considerato che la strada costeggia dirupi di notevole altezza.

Per quanto concerne, invece, le mura-
ture di contenimento in pietra, i lavori
hanno riguardato essenzialmente il conso-
lidamento di quelle pericolanti e il rifaci-
mento dei tratti crollati, utilizzando pietre
analoghe alle preesistenti e, ove possibile,
reperite in loco senza adottare l'impiego
del cemento armato rivestito, con la tec-
nica del « sandwich », in pietra, ma, esclu-
sivamente per la parte interna della mu-
ratura, è stata utilizzata la malta di ce-
mento.

In merito ai sottoservizi preciso che
sono stati semplicemente posati nel ter-
reno, previo piccolo scavo, i tubi in PVC
per la rete elettrica ed idrica, in sostitu-
zione di una vecchia conduttura dell'acqua
posizionata fuori terra lungo tutto il pe-
rimetro della strada.

Infine per quanto riguarda la asserita
trasformazione d'uso della Torre Minerva
in uffici turistici ed altre attività, vorrei
evidenziare che nel progetto approvato
non c'è alcun riferimento in tal senso.

ALLEGATO 6

Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagoga. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.

EMENDAMENTI DELLA RELATRICE 2.101, 3.101, 3.102 E 4.100 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 2.

All'emendamento 2.101, premettere il seguente periodo: dopo le parole: socio-assistenziale aggiungere le seguenti: con riguardo agli aspetti socio-educativi.

0. 2. 101. 1. Binetti.

Al comma 3, dopo le parole: quello socio-sanitario aggiungere le seguenti: con riguardo agli aspetti socio-educativi.

2. 101. La Relatrice.

ART. 3.

All'emendamento 3.101, sostituire la parola: socio-sanitario con le seguenti: di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 7, ovunque ricorra, sostituire la parola: socio-sanitario con le seguenti: di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 e successive modificazioni.

0. 3. 101. 1. Binetti.

Al comma 2 e ovunque ricorrano, sostituire le parole: educatore professionale sanitario con le seguenti: educatore professionale socio-sanitario.

3. 101. La Relatrice.

All'emendamento 3.102, aggiungere il seguente periodo:

Conseguentemente al medesimo comma 3, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: con riguardo agli aspetti socio-educativi.

0. 3. 102. 1. Binetti.

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: con riguardo agli aspetti socio-educativi.

3. 102. La Relatrice.

ART. 4.

All'emendamento 4.100, lettera b), sostituire la parola: 3 con la seguente: 6.

0. 4. 100. 1. Marzana, Vacca, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) servizi educativi da 0 a 3 anni;

c) servizi extrascolastici per l'infanzia.

4. 100. La Relatrice.

ALLEGATO 7

Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagista. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.

EMENDAMENTI APPROVATI

TIT.

Sostituirlo con il seguente: Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagista.

Tit. 2. La Relatrice.

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente: La presente legge disciplina le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagista, nonché la professione di educatore professionale socio-sanitario. A quest'ultima, per quanto non espressamente previsto nella presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro della Sanità 8 ottobre 1998, n. 520, e successive modificazioni e integrazioni, emanato sulla base dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: educatore professionale *con le seguenti:* educatore professionale socio-pedagogico.

1. 100. La Relatrice.

ART. 2.

Sostituire la rubrica con la seguente: Definizione delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagista.

2. 100. La Relatrice.

Al comma 2, sopprimere le parole: di livello intermedio.

2. 7. D'Ottavio.

Al comma 2, dopo le parole: in funzione di *aggiungere le seguenti:* progettazione, programmazione, intervento e valutazione degli esiti degli interventi educativi, supervisione, indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita, nonché con attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.

2. 9. e 2. 11. (Nuova formulazione) Vezzali.

Al comma 3, dopo le parole: quello socio-sanitario *aggiungere le seguenti:* con riguardo agli aspetti socio-educativi.

2. 101. La Relatrice.

Al comma 4, sopprimere le parole: e di pedagista.

Conseguentemente, aggiungere il seguente periodo: L'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-sanitario e di pedagista è subordinato al conseguimento dello specifico titolo abilitante.

2. 102. La Relatrice.

Al comma 4, sostituire le parole: dello specifico titolo mediante formazione universitaria con le seguenti: della qualifica di cui all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 11, comma 1.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 8 e 12.

2. 14. La Relatrice.

ART. 3.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: con riguardo agli aspetti socio-educativi.

3. 100. La Relatrice.

Al comma 2 e ovunque ricorrano, sostituire le parole: educatore professionale sanitario con le seguenti: educatore professionale socio-sanitario.

3. 101. La Relatrice.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: educativo aggiungere le seguenti: e formativo.

3. 5. Crimì, Iori.

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: con riguardo agli aspetti socio-educativi.

3. 102. La Relatrice.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) servizi educativi da 0 a 3 anni;

c) servizi extrascolastici per l'infanzia.

4. 100. La Relatrice.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: alla salute aggiungere le seguenti: con riguardo agli aspetti educativi.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole da: la disabilità fino alla fine della lettera, con le seguenti: il recupero e l'integrazione.

4. 101. La Relatrice.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) servizi educativi nel sistema penitenziario e di risocializzazione dei detenuti; servizi di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario.

4. 102. La Relatrice.

ART. 6.

Al comma 1, dopo la parola: programmazione aggiungere le seguenti: alla progettazione.

6. 3. Vezzali.

Al comma 2, all'alinea, sostituire la parola: psicologiche con la seguente: antropologiche.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 2, all'alinea, sostituire la parola: psicologiche con la seguente: antropologiche.

6. 100. La Relatrice.

Al comma 2, lettera a), premettere la parola: progetta.

*** 6. 7.** D'Ottavio.

Al comma 2, lettera a), premettere la parola: progetta.

*** 6. 8.** Vezzali.

ART. 7.

Al comma 4, sostituire le parole: possono attivare con le seguenti: favoriscono in via prioritaria l'attivazione di.

7. 100. La Relatrice.

ART. 11.

Al comma 2, dopo le parole: in quiete aggiungere le seguenti: ai dottori di ricerca in Pedagogia.

11. 2. Iori.

ART. 15.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Acquisiscono direttamente la qualifica di educatore professionale coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, essendo assunti con contratto a tempo indeterminato sono in possesso anche di uno dei seguenti requisiti:

a) 50 anni o più di età;

b) 25 anni o più di anzianità di servizio.

15. 4. Crimi.

Sopprimere il comma 4.

15. 100. La Relatrice.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto 283 (*Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio*) 46

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Atto n. 279 (*Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio*) 48

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. Emendamenti C. 3540 Governo. (Alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 49

COMITATO DEI NOVE:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. C. 2212-A Mariani .. 52

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Atto 283.

(Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica rinviato nella seduta del 23 marzo scorso.

Tino IANNUZZI (PD) fa presente che la copiosa e significativa mole di documenti scritti ed elementi informativi inviati da parte dei numerosi soggetti interessati alla tematica oggetto del provvedimento, impegnerà la Commissione in un complesso ed arduo sforzo di sintesi. Si sofferma, quindi, in questa sede, su un solo punto,

che riguarda il complessivo assetto normativo scaturente dall'entrata in vigore, il prossimo 18 aprile, del nuovo codice degli appalti. Nel ricordare i positivi giudizi riscontrati nel corso dei lavori preparatori della legge delega n. 11 del 2016, di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, evidenzia che debbono concorrere agli obiettivi fondamentali della semplificazione normativa, della trasparenza e dell'efficienza amministrativa sia il nuovo codice degli appalti, destinato a includere tutte le disposizioni di rango legislativo – con una positiva e considerevole riduzione dell'articolato rispetto alla vecchia disciplina – sia le linee guida, elaborate secondo un modello di *soft law*, ben più agile e snello e di più immediata applicazione per le imprese e per le amministrazioni, rispetto al macchinoso e iper-burocratico modello del tradizionale e superato regolamento di esecuzione ed attuazione dei lavori pubblici.

Ricorda, quindi, la ricostruzione svolta, nel corso dell'audizione tenutasi la scorsa settimana, dal presidente Cantone, che ha ricondotto le linee guida nell'alveo di tre tipologie: 1) le linee guida previste dall'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 11 del 2016, a carattere generale e vincolante, proposte dall'ANAC e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base del decreto di riordino; 2) le linee guida previste dall'articolo 1, comma 1, lettera t), della legge n. 11 del 2016, che, nell'attribuire all'ANAC più ampie funzioni di promozione dell'efficienza, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, attribuisce all'ANAC medesima il potere di adottare atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l'impugnabilità innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa, quasi una sorta di atti di indirizzo e di cornice di

orientamento; 3) le linee guida valide ed efficaci esclusivamente *inter partes* per singole e specifiche fattispecie.

Nell'esprimere preoccupazione per l'eccessivo e dannoso numero di rinvii – sovente per di più senza la fissazione di alcun termine per l'adozione – a provvedimenti attuativi di secondo livello di diversa tipologia (decreti ministeriali di varia natura e con differente procedimento; le differenti linee guida), che rischia di bloccare il sistema e di determinare incertezza applicativa e negativa precarietà, auspica che, per garantire agli operatori certezza delle situazioni giuridiche, si provveda nel codice a normare espressamente in un apposito articolo le diverse tipologie di linee guida, tipizzandole con precisione e specificando *apertis verbis* gli oggetti su cui debbono o possono intervenire e la loro efficacia giuridica. Sottolinea, inoltre, che, a suo avviso, occorre estendere le ipotesi nelle quali tali linee guida debbano avere efficacia vincolante, atteso che, ad esempio, esse debbono con le disposizioni legislative del Codice integrare la *lex specialis* per le procedure di gara, che, come tale, non può essere rimessa ad un generico apprezzamento discrezionale delle stazioni appaltanti. Così ritiene debbano avere efficacia vincolante atti come i bandi-tipo.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, considerata la complessità della tematica affrontata nel provvedimento in esame, i membri della Commissione sono stati invitati a far pervenire per le vie brevi ai relatori rilievi ed osservazioni ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Patrizia TERZONI (M5S), nel far presente i contributi pervenuti da parte di numerosi soggetti, chiede alla presidenza di valutare la possibilità di richiedere al Governo un tempo ulteriore rispetto alla scadenza prevista per il 6 aprile prossimo per l'espressione del parere da parte della Commissione, al fine di approfondire ulteriormente le numerose problematiche emerse nella complessa tematica affrontata.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente che la legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, prevede quale termine di scadenza per l'adozione del decreto legislativo il prossimo 18 aprile e che, pertanto, non vi sono le condizioni per chiedere al Governo tempo ulteriore per l'espressione del parere da parte delle Commissioni.

Claudia MANNINO (M5S), nell'evidenziare la complessità del provvedimento in esame, riguardo al quale sono tra l'altro pervenuti numerosi contributi, fa presente che la predisposizione da parte del Governo, di due decreti legislativi, uno volto a recepire le direttive comunitarie, l'altro recante il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, anziché di un unico provvedimento, avrebbe consentito di approfondire più dettagliatamente le varie problematiche connesse alla materia trattate. Nel far presente inoltre che la sua parte politica farà pervenire ai relatori le proprie osservazioni sul provvedimento in esame, evidenzia alcuni aspetti sui quali giudica opportuna una più compiuta riflessione; in particolare esprime perplessità sul contenuto dell'articolo 20, riguardante l'opera pubblica realizzata a spese del privato, che rischia di riprodurre il meccanismo della « legge obiettivo », nonché sulla disciplina delle procedure negoziate senza pubblicazione del bando e sui sorteggi delle offerte anormalmente basse, considerate le note segnalazioni di manipolazioni della correttezza della procedura in tali fasi.

Non giudica condivisibile il limite del numero delle imprese che possono essere invitate alla procedura di gara, che ritiene, peraltro, in contrasto con i principi stabiliti nella direttiva 2014/24/UE a favore delle piccole e medie imprese, sottolineando la necessità che venga garantito che tutte le imprese, che hanno i prescritti requisiti, devono poter presentare la propria offerta. Reputa inopportuno, con riferimento alle centrali di acquisto, che devono qualificarsi, escludere dalla qualificazione le regioni e CONSIP.

Rileva, inoltre, per quanto attiene alla procedura di dibattito pubblico la cui attuazione viene demandata ad un decreto del Ministero delle infrastrutture senza prevedere alcuna scadenza, che la Commissione debba avviare un costante monitoraggio al fine di controllare eventuali ritardi.

Nell'evidenziare la necessità che le sanzioni debbano essere comminate anche alle stazioni appaltanti e non solo alle imprese e ai progettisti, ritiene, inoltre, che il provvedimento in esame rappresenti un'occasione mancata per quanto riguarda la tematica relativa alle concessione demaniali.

Sottolinea, infine, l'importanza, nell'ottica di realizzazione dei principi di semplificazione e di garanzia della trasparenza delle procedure, della predisposizione del sito unico di pubblicazione dei documenti, auspicando che esso venga predisposto prevedendo il necessario coordinamento tra le diverse banche dati già esistenti.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL) rileva che, alla luce della copiosità del materiale pervenuto e della ristrettezza dei tempi a disposizione, il suo gruppo potrà far pervenire ai relatori contributi e osservazioni ai fini della predisposizione del parere solo entro la giornata di domani.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.

Atto n. 279.

(Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, in titolo rinviato nella seduta del 30 marzo scorso.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, nel ricordare che la Commissione ha acquisito contributi scritti dai soggetti interessati dalla tematica oggetto del provvedimento, nonché da associazioni di categoria e da ordini professionali, sottolinea che, nella predisposizione della proposta di parere, terrà conto di tali contributi, così come dei rilievi formulati dai colleghi Pastorelli, De Rosa e Matarrese nel corso del dibattito svolto. Evidenzia, inoltre, i principali aspetti sui quali si concentrerà la proposta di parere: l'opportunità di un aumento della concentrazione soglia di contaminazione per l'amianto da 100 mg/kg a 1.000 mg/kg; la disciplina in materia di normale pratica industriale e stabilizzazione a calce; la necessità di una disciplina specifica per i « micro-cantieri », nei quali sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 300 metri cubi; le norme relative al limite massimo del 20 per cento in peso dei materiali di origine antropica rinvenibili nella matrice di riporto, frammisti al suolo e sottosuolo; la necessità di un coordinamento normativo con riferimento alla definizione del materiale di riporto conforme, all'esito del test di cessione; la necessità di una puntuale definizione del regime transitorio.

Alberto ZOLEZZI (M5S) fa presente che la propria parte politica ha già fatto pervenire al relatore le proprie osservazioni sul provvedimento in esame, riservandosi di integrarle quanto prima con ulteriori rilievi, considerata la complessità della tematica trattata.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 15.45.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

Emendamenti C. 3540 Governo.

(Alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo.

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, comunica che la XIV Commissione ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere, le proposte emendative riferite alla legge di delegazione europea 2015 (C. 3540 Governo) presentate direttamente presso la XIV Commissione e afferenti ad ambiti di competenza della VIII Commissione. In particolare, le proposte emendative trasmesse sono 26. Gli emendamenti riferiti all'articolo 1, comma 1, sono i seguenti: Mazzoli 1.7, gli identici Capelli 1.6, Castricone 1.8, Piso, 1.9 e Giammanco 1.10, Piccone 1.11, Taglialatela 1.12, gli identici Capelli 1.13, Piccone 1.14, Piso 1.15, Giammanco 1.16 e Taglialatela 1.17, Guidesi 1.18, gli identici Capelli 1.19, Piso 1.20 e Giammanco 1.21, Piccone 1.22, Taglialatela 1.23 e, infine, Guidesi 1.24.

Gli emendamenti sono tutti volti ad aggiungere all'allegato B – che contiene l'elenco delle direttive alla cui attuazione il Governo è delegato – la direttiva 2015/1513/UE, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017). Conseguentemente, gli emendamenti inseriscono nel testo del provvedimento il nuovo articolo 15, che reca ulteriori principi e criteri direttivi per il recepimento della suddetta direttiva, oltre a quelli indicati nell'articolo 1, comma 1.

In particolare, l'emendamento Mazzoli 1.7 indica i seguenti principi e criteri direttivi: *a)* adottare le definizioni di residui di processo e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura come introdotte dalla Direttiva (EU) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, al fine di consentire di massimizzare le opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti; *b)* prendere in considerazione la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla Direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalla Direttiva 98/70/CE modificata dalla direttiva 2015/1513/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, attraverso una regolamentazione specifica che eviti la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari.

Gli identici emendamenti Capelli 1.6, Castricone 1.8, Piso, 1.9 e Giammanco 1.10 riportano analogo contenuto, differendo dall'emendamento Mazzoli 1.7 unicamente in quanto non riportano l'inciso, di cui alla lettera *b)*, che richiama «una regolamentazione specifica che eviti la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari».

I successivi due emendamenti Piccone 1.11 e Tagliatalata 1.12 differiscono dai precedenti unicamente per la formulazione iniziale della lettera *b)*: anziché «prendere in considerazione la possibilità», le proposte emendative prevedono, rispettivamente, le formulazioni «prevedere la possibilità» e «valutare la possibilità».

Gli identici emendamenti Capelli 1.13, Piccone 1.14, Piso 1.15, Giammanco 1.16 e Tagliatalata 1.17 si limitano ad indicare quale principio e criterio direttivo quello di cui alla lettera *a)* delle precedenti proposte emendative («adottare le definizioni di residui di processo e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura come introdotte dalla Direttiva (EU) 2015/1513 del Parla-

mento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, al fine di consentire di massimizzare le opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti»).

L'emendamento Guidesi 1.18 differisce dai precedenti solo per una variazione di forma nella formulazione («adottare una definizione di residui utilizzabili per produrre biocarburanti conforme alla definizioni di cui alla direttiva (EU) 2015/1513 »).

Gli identici emendamenti Capelli 1.19, Piso 1.20, Giammanco 1.21 indicano, invece, quale unico principio direttivo quello di cui alla lettera *b)* della iniziale serie di identici emendamenti («prendere in considerazione la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla Direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalla Direttiva 98/70/CE modificata dalla direttiva 2015/1513/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Settembre 2015 allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra »).

Il successivo emendamento Piccone 1.22 differisce solo perché invece delle parole «prendere in considerazione» è prevista la parola: «prevedere», mentre l'emendamento Tagliatalata 1.23 reca la formulazione: «valutare».

L'emendamento Guidesi 1.24, infine, indica quale criterio direttivo, la previsione per il settore del trasporto aereo civile del perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra previsti dalla Direttiva 98/70/CE.

Sono poi stati presentati articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 3.

L'articolo aggiuntivo Stella Bianchi 3.08 riguarda i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Esso dispone che il Governo

è delegato ad adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di delegazione, il decreto legislativo di attuazione della suddetta direttiva, rispondente prioritariamente ai seguenti principi e criteri direttivi specifici, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1 in quanto compatibili: *a)* garanzia del medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione attualmente vigente in materia, mantenendo il divieto di commercializzazione, le tipologie di sacchi in plastica commercializzabili e gli spessori ivi previsti; *b)* divieto di fornitura a titolo gratuito dei sacchi in plastica ammessi al commercio; *c)* progressiva riduzione della commercializzazione dei sacchi in plastica forniti a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diversi da quelli compostabili e realizzati, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile; *d)* abrogazione espressa, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo recante attuazione della predetta Direttiva (UE) 2015/720, dei commi 1129, 1130 e 1131 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.28 e successive modificazioni.

I successivi articoli aggiuntivi Gianluca Pini 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06 e 3.07 intendono aggiungere l'articolo 3-*bis*, recante principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

Più dettagliatamente, essi prevedono che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della sovra citata direttiva, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: prevedere l'esclusione delle borse di plastica in materiale ultraleggero dagli obiettivi di utilizzo nazionali adottati ai fini del contenimento

dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (l'articolo aggiuntivo 3.02); prevedere l'esclusione delle borse di plastica in materiale ultraleggero dal divieto di fornire gratuitamente nei punti vendita di merci o prodotti di borse di plastica in materiale leggero (l'articolo aggiuntivo 3.03); prevedere una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la consapevolezza del pubblico in merito agli impatti sull'ambiente delle borse di plastica e liberarsi dall'idea ancora diffusa che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso, in questo modo favorendo il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica (l'articolo aggiuntivo 3.04); prevedere programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale e programmi educativi per i bambini diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica (l'articolo aggiuntivo 3.05); prevedere di esonerare le borse di plastica con uno spessore inferiore a 15 micron (« borse di plastica in materiale ultraleggero ») fornite come imballaggio primario per prodotti alimentari sfusi ove necessario per scopi igienici oppure se il loro uso previene la produzione di rifiuti alimentari (l'articolo aggiuntivo 3.06); nelle more dell'adozione da parte della Commissione UE di atti di esecuzione che stabiliscono il disciplinare delle etichette o dei marchi diretti a garantire il riconoscimento a livello di Unione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, prevedere programmi di sensibilizzazione per i consumatori che forniscono le informazioni corrette sulle proprietà e smaltimento delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, di quelle oxo-biodegradabili o oxo-degradabili e delle altre borse di plastica (articolo aggiuntivo 3.07).

Gli articoli aggiuntivi Gianluca Pini testé enunciati contengono tutti la previsione che dall'attuazione di tale articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente arti-

colo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si riserva, pertanto, di presentare una proposta di parere nella prossima seduta.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 31 marzo 2016.

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque.

C. 2212-A Mariani.

Il Comitato dei nove si è svolto dalle 15.50 alle 16.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti. C. 2721 Tullo ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	53
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	59

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. Emendamenti C. 3540 Governo. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	54
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione</i>)	60
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato sulle proposte emendative trasmesse</i>)	62

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08263 Coppola: Grado di digitalizzazione degli uffici e delle procedure del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	56
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	63
5-08264 Franco Bordo: Misure per garantire l'efficacia, la regolarità, la sicurezza del trasporto sulla linea ferroviaria circumvesuviana	56
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	64
5-08265 Bergamini: Disciplina della circolazione dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante .	57
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	66
5-08266 De Lorenzis: Ipotesi di sussistenza di conflitto di interessi in ordine alla nomina di Mario Virano a direttore generale della Tunnel Euralpin Lyon Turin	57
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	69
5-08267 Fauttilli: Criteri adottati dal Governo per la riorganizzazione delle Autorità portuali, con particolare riferimento alla regione Sardegna	58
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	70

SEDE REFERENTE

Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Simona Vicari.

La seduta comincia alle 15.

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti.

C. 2721 Tullo ed altri.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, dopo aver rivolto, a nome della Commissione, parole di benvenuto e un augurio di buon lavoro alla senatrice Vicari, di recente nominata Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, ricorda che nella seduta del 3 febbraio scorso è stato accantonato l'articolo aggiuntivo Pagani 2.01.

Michele MOGNATO (PD) propone una riformulazione dell'articolo aggiuntivo Pagani 2.01 e ne illustra i contenuti (*vedi allegato 1*).

Alberto PAGANI (PD) accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 2.01 proposta dal relatore, osservando che attraverso tale riformulazione sono completamente superati i dubbi formulati dal rappresentante del Governo che, nella precedente seduta, avevano indotto ad accantonare la proposta emendativa.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Pagani 2.01, come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Pagani 2.01, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Michele Pompeo META, *presidente*, dopo aver rilevato che l'articolo aggiuntivo Pagani 2.01 è stato approvato all'unanimità, avverte che, non essendo state presentate altre proposte emendative, il testo della proposta di legge in esame, come risultante dalle modifiche approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Simona Vicari.

La seduta comincia alle 15.15.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

Emendamenti C. 3540 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti ed articoli aggiuntivi).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione, con riferimento al disegno di legge di delegazione europea 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea, ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere della IX Commissione, le seguenti proposte emendative al disegno di legge di delegazione europea 2015 presentate direttamente presso la Commissione da lui presieduta: emendamenti Kronbichler 1.4 e 1.5, articolo aggiuntivo Scuvera 14.015 e articolo aggiuntivo 14.033 del Governo (*vedi allegato 2*).

Avverte che le proposte emendative sulle quali la Commissione esprimerà parere favorevole potranno essere respinte dalla XIV Commissione soltanto per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea o per esigenze di coordinamento generale. Le proposte emendative sulle quali invece la Commis-

sione esprimerà parere contrario non saranno poste in votazione dalla XIV Commissione.

Federico FAUTTILLI (DeS-CD) (PD), *relatore*, avverte che al disegno di legge di delegazione europea sono stati presentati presso la XIV Commissione quattro proposte emendative di competenza della IX Commissione.

Gli emendamenti Kronbichler 1.4 e 1.5 chiedono, rispettivamente, l'inserimento in allegato B della direttiva 2014/45/UE, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, la quale abroga la direttiva 2009/40/CE, e della direttiva 2014/46/UE, che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli. Ricorda in proposito che l'allegato B contiene le direttive da recepire con decreto legislativo e prevede l'espressione del parere parlamentare sul relativo schema. Nel richiamare quanto già segnalato nel corso dell'esame del disegno di legge in oggetto, con riferimento a due identici emendamenti presentati presso la IX Commissione, ribadisce che la direttiva 2009/40/CE, che viene abrogata dalla direttiva 2014/45/UE – di cui l'emendamento Kronbichler 1.1 chiede l'inserimento in allegato B – è una direttiva di rifusione per la quale non è previsto il recepimento nell'ordinamento interno. La successiva direttiva 2010/48/UE, che interviene a modificare la medesima direttiva 2009/40/CE, è stata recepita nell'ordinamento interno con un atto amministrativo e precisamente con il decreto ministeriale 13 ottobre 2011. In modo analogo, già la direttiva 1999/37/CE, sulla quale interviene la seconda direttiva che l'emendamento Kronbichler 1.5 chiede di inserire in allegato B (2014/46/UE), era stata recepita in via amministrativa (decreto ministeriale 14 febbraio 2000). Ritiene opportuno pertanto che direttive che investono ambiti squisitamente tecnici siano recepite con atto amministrativo, come avvenuto in passato per direttive di analogo contenuto.

Svolge analoghe considerazioni sull'articolo aggiuntivo Scuvera 14.015, volto a

conferire una delega al Governo per il recepimento della citata direttiva 2014/45/UE, indicando specifici criteri e principi direttivi, con i quali si prevede il rafforzamento degli *standard* qualitativi delle operazioni di revisione, in particolare attraverso l'istituzione di un ente terzo cui affidare compiti di controllo e l'adozione di misure incentivanti in favore dei centri che impiegano personale aggiornato e attrezzature tecnologicamente avanzate. Al riguardo ricorda che la normativa vigente in materia di revisioni, contenuta all'articolo 80 del codice della strada, affida al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza in materia di revisione, demandando ad appositi decreti i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti. Per tali ragioni ritiene di esprimere parere contrario sugli emendamenti Kronbichler 1.4 e 1.5 e sull'articolo aggiuntivo Scuvera 14.015.

Ritiene invece di esprimere parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 14.033 del Governo, che autorizza il Governo a dare attuazione in via regolamentare alla direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo, la cui finalità è appunto quella di migliorare la sicurezza in mare e prevenire l'inquinamento marino mediante l'applicazione uniforme dei pertinenti strumenti internazionali relativi all'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi dell'Unione europea. Si tratta anche in questo caso di una direttiva di carattere tecnico, della quale appunto il Governo chiede il recepimento in via amministrativa.

In Conclusione formula una proposta di parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 14.033 del Governo e di parere contrario sugli emendamenti Kronbichler 1.4 e 1.5 e sull'articolo aggiuntivo Scuvera 14.015 (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Simona VICARI dichiara il proprio assenso sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 15.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.30.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08263 Coppola: Grado di digitalizzazione degli uffici e delle procedure del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Paolo COPPOLA (PD) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che per legge è previsto l'obbligo della completa informatizzazione dei servizi resi dalla pubblica amministrazione nei confronti delle imprese. Ricorda altresì che a tal fine la legge prevede che le pubbliche amministrazioni definiscano un programma con la fissazione di obiettivi intermedi e dispone che l'inosservanza degli adempimenti stabiliti costituisce responsabilità dirigenziale. Chiede pertanto quale sia il grado di digitalizzazione degli atti e delle procedure nei confronti delle imprese di competenza degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Paolo COPPOLA (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta e si dichiara pienamente soddisfatto di apprendere che il Ministero ha completamente digitalizzato tutte le procedure relative a servizi a favore delle imprese e anche dei cittadini.

5-08264 Franco Bordo: Misure per garantire l'efficienza, la regolarità, la sicurezza del trasporto sulla linea ferroviaria circumvesuviana.

Franco BORDO (SI-SEL) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando la particolare gravità della situazione della linea ferroviaria circumvesuviana. Rileva in proposito che si tratta di una delle linee ferroviarie più frequentate della Campania, nella quale si sono verificati numerosi disagi e disservizi, pessime condizioni del materiale rotabile e frequenti episodi di aggressioni e di atti di violenza.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Franco BORDO (SI-SEL), replicando, nel ringraziare per la risposta, ritiene senz'altro utile la documentazione ad essa allegata e si impegna a monitorare la puntuale attuazione degli interventi indicati nella risposta stessa. Per quanto riguarda l'inadeguatezza delle stazioni e delle infrastrutture giudica non soddisfacente la risposta, a maggior ragione per il fatto che si tratta di aspetti che, a differenza dell'organizzazione del servizio, di competenza regionale, sono riconducibili alla diretta competenza del Governo. Osserva infine che le indicazioni contenute nella risposta in merito ad alcuni interventi del Ministero dell'interno per fronteggiare le problematiche relative alla sicurezza non possono ritenersi soddisfa-

centi perché si tratta di interventi modesti, certamente non risolutivi. Invita pertanto il Governo ad attivarsi con molta maggiore determinazione.

5-08265 Bergamini: Disciplina della circolazione dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, richiamando la funzione sociale dello spettacolo viaggiante, riconosciuta dalla stessa legge. Osserva tuttavia che la normativa recata dal codice della strada impedisce ai veicoli destinati allo spettacolo viaggiante di circolare su autostrada, nonostante che la normativa adottata dall'Unione europea preveda deroghe, che altri Stati membri hanno introdotto nei propri ordinamenti. Rileva altresì che si tratta di veicoli caratterizzati da un alto livello di sicurezza, in quanto circolano a bassa velocità, hanno percorrenze limitate e sono sottoposti a revisione con cadenza annuale.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Sandro BIASOTTI (FI-PdL), replicando, si riserva di valutare attentamente l'ampia e articolata risposta fornita dal rappresentante del Governo e, sulla base di tale valutazione, adottare, in accordo con la collega Bergamini, prima firmataria dell'interrogazione, tutte le iniziative opportune.

5-08266 De Lorenzis: Ipotesi di sussistenza di conflitto di interessi in ordine alla nomina di Mario Virano a direttore generale della Tunnel Euralpin Lyon Turin.

Ivan DELLA VALLE (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, osservando che siamo in presenza di una evidente situazione di conflitto di interessi. L'architetto Virano, infatti, su-

bito dopo essere stato, in qualità di commissario straordinario del Governo, presidente dell'Osservatorio Torino-Lione, è stato nominato, sempre dal Governo, direttore generale della società TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin). L'Autorità nazionale anticorruzione, che ha ricevuto un esposto da parte di Francesca Frediani, membro del Consiglio regionale del Piemonte, appartenente al Gruppo Movimento 5 Stelle, lo ha ritenuto fondato e lo ha trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha avviato le procedure per verificare la sussistenza del conflitto di interessi. Ricorda altresì che l'architetto Virano risulta indagato per omissione d'atti d'ufficio. Sottolinea infine le conseguenze che deriverebbero dal riconoscimento, a suo giudizio inevitabile, che la nomina dell'architetto Virano è stata effettuata in violazione delle norme di legge sull'inconferibilità e sull'incompatibilità degli incarichi, in quanto da tale riconoscimento deriverebbe la nullità di tutti gli atti nel frattempo adottati. In conclusione ritiene che il Governo debba riconoscere di aver commesso un errore nel nominare l'architetto Virano a direttore generale della TELT e di conseguenza rimuoverlo dall'incarico.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Ivan DELLA VALLE (M5S), replicando, prende atto della risposta, da cui emerge con chiarezza che il Governo non intende rispettare la legge sul conflitto di interessi, non tiene conto delle iniziative adottate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e anzi, contro la delibera della citata Autorità, lo stesso architetto Virano ha presentato ricorso. Dalla risposta risulta pertanto che il Governo si assume la piena responsabilità della nomina dell'architetto Virano, per cui, nel momento in cui tale nomina sarà giudicata in contrasto con la legge che disciplina l'inconferibilità degli incarichi per conflitto di interessi, il Governo stesso ne porterà tutte le conse-

guenze, anche in considerazione delle risorse spese e degli atti adottati da un direttore generale la cui nomina è palesemente illegittima.

5-08267 Fauttilli: Criteri adottati dal Governo per la riorganizzazione delle Autorità portuali, con particolare riferimento alla regione Sardegna.

Roberto CAPELLI (DeS-CD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, rilevando che, in base alla proposta di razionalizzazione delle Autorità portuali, che è stata presentata dal Governo, in Sardegna è individuata un'unica Autorità portuale di sistema, in luogo delle due esistenti, per la quale è stata designata la sede di Cagliari. Osserva che tale scelta non sembra coerente con i criteri indicati dallo stesso Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in base ai quali le Autorità portuali di sistema avrebbero dovuto essere individuate in relazione alla consistenza dei flussi di passeggeri e di merci. Per quanto riguarda la Sardegna infatti, gran parte del traffico dei passeggeri ha luogo attraverso i porti del Nord dell'isola, vale a dire i porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, attualmente compresi nell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci. Per queste ragioni ribadisce la richiesta al Governo di indicare i criteri sulla base dei quali è stata scelta Cagliari come sede dell'unica futura Autorità portuale della Sardegna e di considerare l'opportunità di rivedere tale scelta.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Roberto CAPELLI (DeS-CD), replicando, esprime soddisfazione per quanto concerne, in particolare, le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo nella parte finale della risposta. Allo stesso tempo esprime delusione per il fatto che la regione Sardegna non abbia finora presentato una proposta diversa rispetto a quella avanzata dal Governo. Per quanto concerne il riferimento ai nodi della rete TEN-T, sottolinea che è contraddittorio qualificare Cagliari un nodo *core* di tale rete, quando la Sardegna non è considerata all'interno dei corridoi e delle reti strategiche a livello di Unione europea. Ritiene infine non corrette le valutazioni contenute nella risposta rispetto alla consistenza del traffico merci che interessa il porto di Cagliari, rilevando che, come segnalato anche in una diversa interrogazione da lui presentata, il maggior flusso di merci, per quanto riguarda prodotti agricoli, della caccia e della pesca, prodotti alimentari e animali vivi, si registra nei porti del Nord della Sardegna e, in particolare, nel porto di Olbia.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti. (C. 2721 Tullo ed altri).**PROPOSTE EMENDATIVE**

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« ART. 2-bis.

(Disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici).

1. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « L'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici è stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorità marittima, d'intesa con l'autorità portuale ove istituita, sentite le associazioni di categoria nazionali interessate. In caso di necessità e di urgenza l'autorità marittima, sentita l'autorità portuale ove istituita, può temporaneamente modificare il regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta. »

b) dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

« 1-quater. Ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-bis, per porti o per altri luoghi d'approdo o di transito delle navi si intendono le strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee. »

2. È fatta salva la validità dei provvedimenti disciplinanti l'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici, di cui al comma 1-bis dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal comma 1, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. »

Conseguentemente, al titolo della proposta di legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici ».

2. 01. (Nuova formulazione) Pagani, Oliaro, Garofalo.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 (C. 3540 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1, allegato B, dopo il punto 6), inserire il seguente:

6-bis) Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (termine di recepimento 20 maggio 2017).

1. 4. Kronbichler, Scotto, Franco Bordo, Folino.

Al comma 1, allegato B, dopo il punto 6), inserire il seguente:

6-bis) la Direttiva 2014/46/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (termine di recepimento 20 maggio 2017).

1. 5. Kronbichler, Scotto, Franco Bordo, Folino.

ART. 14.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Delega al governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva 2014/45/CE, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2014/145/CE, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure volte ad assicurare standard elevati dei controlli tecnici periodici e a rafforzare il sistema di garanzia di qualità, anche mediante l'istituzione di un ente terzo cui affidare compiti di controllo sulla regolarità delle operazioni di revisione, quale organismo di supervisione dei centri di controllo, di cui all'articolo 14 della direttiva 2014/45/CE;

b) prevedere misure volte a rafforzare il livello di imparzialità, obiettività e indipendenza del sistema dei controlli, anche in relazione all'attività degli ispettori, in modo da assicurare che siano esenti da conflitti di interesse, in attuazione del Considerando 34 e dell'articolo 13 della direttiva 2014/45/CE;

c) prevedere misure incentivanti in favore dei centri che operano in regime di autorizzazione per l'impiego di personale qualificato e periodicamente aggiornato, per l'innovazione di attrezzature e tecnologie conformi alla normativa di settore, al fine di garantire elevati standard qualitativi per la sicurezza stradale e una più efficace prevenzione delle frodi.

14. 015. Scuvera, Berlinghieri, Albini, Battaglia, Bergonzi, Bossa, Camani, Giulietti, Iacono, Manfredi, Portas, Schirò, Ventricelli.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, e dell'articolo 30, comma 2, lettera c) della

legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo è autorizzato a dare attuazione alla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.

14. 033. Il Governo.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 (C. 3540 Governo).

**PARERE APPROVATO
SULLE PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminati gli emendamenti Kronbichler 1.4 e 1.5, l'articolo aggiuntivo Scuvera 14.015 e l'articolo aggiuntivo 14.033 del Governo, riferiti al disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015» (C. 3540 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 14.033 del Governo.

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Kronbichler 1.4 e 1.5 e sull'articolo aggiuntivo Scuvera 14.015.

ALLEGATO 4

5-08263 Coppola: Grado di digitalizzazione degli uffici e delle procedure del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Direzione generale per i sistemi informativi e statici del MIT ha da tempo attuato il disposto dell'articolo 5-*bis* del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), incrementando l'uso della posta elettronica certificata, sia in qualità, incorporandolo all'interno del sistema di protocollo e gestione documentale, che in quantità, estendendolo dalle direzioni generali agli uffici dirigenziali di livello non generale e alle strutture incaricate di gestire procedimenti di significativa rilevanza.

In tal modo, ciascuna articolazione del Ministero è in grado di gestire autonomamente i singoli procedimenti e le singole istanze tramite PEC, con possibilità di personalizzazione in caso di coinvolgimento di numerosi soggetti, realizzando così quanto previsto dal citato articolo 5-*bis* e superando la fase transitoria di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011.

Segnalo inoltre che già dal 1° luglio 2013 il MIT ha iniziato a introdurre procedure *on-line* per la gestione delle istanze dei cittadini e delle imprese: ad esempio, il Sistema Informativo del Demanio ma-

rittimo (SID) gestisce tutte le concessioni demaniali marittime nonché le occupazioni ad altro titolo.

Da allora, le nuove procedure che riguardano cittadini, imprese e altre amministrazioni – quali concorsi, preparazione di liste di idoneità, assegnazione di contributi, comunicazioni obbligatorie – sono gestite con procedure telematiche.

Infine, sul fronte delle comunicazioni, i dirigenti e i titolari di poteri di firma sono dotati di firma digitale, sia sotto forma di *smart card* che di firma remota, per poter gestire con l'efficienza richiesta le diverse situazioni di preparazione di documenti informatici da trasmettere poi per via telematica.

Tutto ciò completa la dotazione degli strumenti digitali necessari.

In conclusione, la totalità degli uffici è in grado di adempiere alle previsioni dell'articolo 5-*bis* del CAD e, tra gli obiettivi strategici del vigente Piano delle *performance*, è compreso il miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche con la standardizzazione delle procedure e la riorganizzazione dei processi stessi.

ALLEGATO 5

5-08264 Franco Bordo: Misure per garantire l'efficacia, la regolarità, la sicurezza del trasporto sulla linea ferroviaria circumvesuviana**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione a quanto richiesto sullo stato di degrado della ferrovia Circumvesuviana, devo ricordare che le funzioni e i compiti di amministrazione e programmazione in materia di servizi ferroviari regionali sono oggi regolati direttamente dalle regioni ai sensi del decreto legislativo n. 422/97.

Nel caso della società Ente Autonomo Volturno (EAV), considerati i rilevanti disavanzi economici, l'articolo 16, comma 5 e successivi, del decreto-legge n. 83/2012 ha previsto la nomina di un Commissario *ad acta* per la ricognizione della consistenza dei debiti e dei crediti e per l'elaborazione di un piano di rientro dal disavanzo accertato, nonché un piano dei pagamenti da sottoporre all'approvazione del MIT e del MEF, approvazione intervenuta con successivo Accordo MIT-MEF del 24 dicembre 2013, ratificato con delibera di Giunta regionale n. 130 del 2014.

Quanto ai servizi ferroviari, questi saranno oggetto di un processo di razionalizzazione e di efficientamento, sempre a cura del Commissario governativo, processo che sarà poi verificato dal MIT (articolo 16-*bis*, decreto-legge n. 95/2012, così come modificato e integrato dall'articolo 1, comma 301, legge di stabilità 2013). Al riguardo, devo evidenziare che il tavolo tecnico composto da rappresentanti del MIT, del MEF e della regione Campania – istituito ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del richiamato decreto-legge n.83 – ha più volte chiesto chiarimenti e aggiornamenti sia al Commissario che alla stessa regione.

Purtroppo, come emerso anche nella seduta del 18 marzo scorso dello stesso tavolo, il disavanzo di EAV, inizialmente stimato in 712 Meuro risulta oggi di oltre 850 Meuro, di cui buona parte non ancora ripianati. Ovviamente, tale situazione di criticità finanziaria incide sulla qualità dei servizi ferroviari eserciti e presuppone che, nel più breve tempo possibile, le richiamate attività di risanamento ed efficientamento, compiute in modo coordinato dal Commissario, dalla regione Campania e dall'EAV, siano portate rapidamente a conclusione.

La società EAV ha comunque avviato una serie di interventi di ripristino e ammodernamento, come da allegato che lascio agli atti.

Per quel che riguarda la sicurezza sui trasporti, il Ministero dell'interno riferisce di aver affrontato il tema più volte nell'ambito di riunioni e comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica e che, di recente, si è tenuto un incontro con tutti i responsabili delle società di trasporto pubblico campano e con i vertici dell'EAV per discutere dei continui episodi vandalici in danno dei mezzi e della ripetute aggressioni, anche violente, subite dal personale viaggiante.

In merito, l'EAV ha comunicato di aver affidato a un Istituto privato la vigilanza dei depositi e di alcuni treni per complessive 50.000 ore annue, ma al contempo ha rappresentato l'impossibilità, allo stato, di estendere il servizio ad ulteriori linee per i costi elevati non sostenibili; tuttavia, ha comunque provveduto a fare installare su tutti i treni sistemi di videosorveglianza

che svolgono un efficace deterrente, sebbene, soprattutto su alcune tratte e segnatamente nelle ore serali, gli episodi vandalici continuano a verificarsi. È stata quindi concordata una maggiore attività di vigilanza da parte della Polizia di Stato e dei Carabinieri presso le stazioni più sensibili della Circumvesuviana, con intensificazione del personale delle Forze dell'Ordine e secondo modalità operative che consentiranno un attento controllo lungo l'intero percorso, da adottarsi in sede di apposito tavolo tecnico.

E infatti, l'8 marzo scorso il tavolo è stato attivato presso la Questura di Napoli e ha disposto le modalità operative di vigilanza e di ripartizione dei controlli fra le diverse Forze di Polizia in tutte le zone dove vi è un maggior afflusso di persone e nelle fasce orarie più sensibili, con particolare intensificazione dei controlli nelle stazioni di partenza situate nell'area del capoluogo, nonché presso quelle lungo tutta la tratta ferroviaria.

Inoltre, presso la Prefettura di Napoli si è tenuta una riunione per l'organizzazione del servizio dei controlli dei titoli di viaggio, cui i vertici dell'azienda hanno destinato anche personale viaggiante per una specifica esigenza aziendale di risana-

mento; la regolarizzazione delle corse dei treni e il recupero dell'evasione sono ritenuti, infatti, obiettivi prioritari per l'EAV.

Società EAV – Interventi di ripristino e ammodernamento:

Completamento fornitura n. 26 treni ETR (commessa ultimata);

Raddoppio della tratta Torre Annunziata-Pompei-Opere di completamento degli impianti vari e opere di restyling stazioni di Boscotrecase e Boscoreale (opere sostanzialmente completate);

Raddoppio della tratta Torre Annunziata-Pompei e interrimento linea ferroviaria nel territorio di Pompei;

Interventi finalizzati ad aumentare l'accessibilità alla stazione di Acerra;

Accessibilità alla stazione di S. Giovanni a Teduccio;

Riqualificazione architettonica stazioni di Madonnelle e Bartolo Longo;

Raddoppio tratta Torre Annunziata-Castellammare compresa la riqualificazione delle stazioni di Madonna dei Flagelli e Via Nocera.

ALLEGATO 6

5-08265 Bergamini: Disciplina della circolazione dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti pongono alcune questioni relative ai veicoli destinati a spettacoli viaggianti e, in particolare: divieto di circolazione in autostrada, esenzione dell'obbligo del cronotachigrafo, modalità di effettuazione della revisione periodica e chiedono di valutare l'opportunità di adottare una specifica regolamentazione per i veicoli adibiti esclusivamente a spettacoli viaggianti e dei mezzi in loro dotazione, in linea con le disposizioni in vigore in altri Paesi europei.

In merito, evidenzio che il divieto di circolazione in autostrada previsto dall'articolo 175, comma 7, lettera *a*), del vigente Codice della strada (CdS), riguarda veicoli rimorchiati non considerati rimorchi, tra i quali rientrano taluni carri utilizzati per spettacoli viaggianti; in particolare, per il veicolo non considerato rimorchio l'articolo 63, comma 2, del CdS, fornisce le seguenti definizioni: veicolo in avaria, veicolo mancante di organi essenziali, veicolo in rimozione forzata ai sensi dell'articolo 159 del CdS. Inoltre, l'articolo 63, comma 3, prevede che il MIT possa autorizzare, per speciali esigenze, il traino di veicoli non considerati rimorchi.

Ai sensi del citato articolo 175, comma 7, lettera *a*), sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali non possono essere trainati i veicoli non considerati rimorchi, tranne che per avaria o rimozione forzata, nel qual caso il traino è autorizzato ai sensi dell'articolo 175, commi 11 e 12, e solo da parte di particolari soggetti. Il

divieto di traino non vale sulle strade extraurbane secondarie e locali né sulle strade urbane.

Il suddetto regime deriva direttamente da quello sancito dal precedente CdS (decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959) e dal relativo Regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1959). In particolare, l'articolo 34, commi 2 e 3, del vecchio Codice consentiva il traino di veicoli che non fossero rimorchi solo se in avaria o privi di organi essenziali, e solo a particolari condizioni; mentre l'articolo 559, comma 1, lettera *d*), del vecchio Regolamento escludeva dal transito autostradale i veicoli trainati, ad eccezione dei rimorchi e dei veicoli soccorsi per avaria. Il nuovo Codice ha mantenuto il divieto, estendendolo anche alle strade extraurbane principali. Pertanto, l'eventuale circolazione in autostrada dei carri carovana come veicoli rimorchiati non immatricolati è da ritenersi avvenuta in difformità dalle vigenti disposizioni normative.

I carri carovana, dei quali presumibilmente trattasi, sono stati costruiti ante 1980 e non sono stati immatricolati quali rimorchi in vigna delle specifiche disposizioni recate dalle circolari MCTC n. 173/59, n. 81/79, n. 42/86, n. 164/86, n. 157/89 e n. 147/90, probabilmente per difetto dei requisiti all'epoca richiesti.

Al momento i carri carovana, non considerati rimorchi, sono autorizzati a circolare di anno in anno, con speciali permessi (Mod. DGM 243/245), che non so-

stituiscono la carta di circolazione. Infatti, tale modello equivale ad un foglio di via provvisorio, valido un anno e rinnovabile, e riporta gli estremi del veicolo non considerato rimorchio ed è associato a una targa provvisoria (articolo 99, comma 1, CdS), ma non consente il transito in autostrada.

La naturale soluzione della questione sollevata coinciderebbe con la regolarizzazione dei carri carovana attraverso la loro immatricolazione ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del CdS: il possesso della carta di circolazione e la presenza della targa consentirebbero il transito sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Inoltre, con l'immatricolazione si approderebbe anche ad una regolarizzazione di tali veicoli sotto il profilo fiscale e assicurativo; tale procedura è però subordinata all'accertamento dei carri in argomento e dei loro requisiti di idoneità alla circolazione, a norma dell'articolo 75 del CdS.

Quanto, poi, all'esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione e uso dell'apparecchio di controllo previsto dal Regolamento (CEE) 3821/85 e successive modificazioni, rimane in vigore il DM 20 giugno 2007 che già contempla tra le esenzioni i veicoli indicati all'articolo 13, paragrafo 1, lettera j) del Regolamento (CE) n. 561/2006, cioè i «veicoli speciali che trasportano materiali per circhi o parchi di divertimento».

In merito alle revisioni (articolo 80, CdS), con DM 13 ottobre 2011 il MIT ha provveduto al recepimento della Direttiva 2010/48/UE che adegua al progresso tecnico la precedente Direttiva 2009/40/CE concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e loro rimorchi. Stante la valenza di tale Direttiva, e tenuto conto dei contenuti innovativi presenti nella stessa, già con circolare prot. 67492 del 10 agosto 2010 era stato ritenuto opportuno darne ampia pubblicizzazione, al fine di rendere edotti gli operatori del settore su alcuni aspetti importanti in relazione ai quali si proponeva un tempestivo adeguamento. Un elemento saliente del nuovo testo è

contenuto nell'articolo 1 della direttiva, dove si dispone l'integrale modifica e sostituzione dell'allegato II alla direttiva 2009/40/CE intitolato Elementi da controllare obbligatoriamente. Nel nuovo allegato, al punto 4 (Requisiti minimi d'ispezione) si rileva un diverso approccio della direttiva rispetto alla precedente, in quanto introduce tra Elementi da controllare e Causa del difetto, la voce Metodo (ispezione), che costituisce uno degli aspetti innovativi della Direttiva. In particolare, nell'ambito dell'ispezione degli elementi di cui al punto 5 Assi, ruote pneumatici e sospensioni, sotto la dicitura Metodo, in più punti (Assi-Fuselli-Cuscinetti delle ruote-Ruote-Pneumatici-Molle e stabilizzatori-Ammortizzatori-Tubi di torsione-Attacchi sospensioni), è scritto: esame visivo con il veicolo sopra una fossa di ispezione o su un ponte sollevatore... Medesima indicazione si rileva inoltre al punto 6 Telaio ed elementi fissati al telaio.

Inoltre, in relazione agli elementi di cui al punto 2 Sterzo, sotto la dicitura Metodo, al punto 2.1.1 (Stato dello sterzo) è riportato: con il veicolo sopra una fossa di ispezione o su un ponte sollevatore, con le ruote staccate dal suolo o a contatto con piastre mobili, ruotare il volante da una estremità all'altra. Esame visivo della scatola dello sterzo.

Da quanto sopra si desume l'obbligo, per chi esegue la revisione, di verificare dal basso lo stato delle componenti del veicolo prima dette, prevedendo l'utilizzazione di fossa di ispezione o ponte sollevatore senza possibilità di deroga alcuna.

Pertanto, in assenza di tale ausilio di ispezione, non è possibile effettuare revisioni dei veicoli utilizzati per spettacoli viaggianti presso il luogo di installazione delle attrazioni.

Nell'ambito, poi, della formulazione della più recente Direttiva 2014/45/UE concernente le revisioni, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dai competenti uffici del MIT, è stata prevista la facoltà di deroga della revisione per veicoli destinati a circhi e spettacoli viaggianti, fatte salve

prescrizioni che riguardano sostanzialmente la velocità massima di 40 km/h che detti veicoli debbono rispettare.

La materia in esame potrebbe pertanto trovare soluzione per la categoria in occasione del recepimento di detta Direttiva,

che dovrà avvenire entro maggio 2017, fermo restando che non si potrà comunque derogare alla condizione prevista dalla norma comunitaria relativamente alla velocità massima raggiungibile dai veicoli in argomento.

ALLEGATO 7

5-08266 De Lorenzis: Ipotesi di sussistenza di conflitto di interessi in ordine alla nomina di Mario Virano a direttore generale della Tunnel Euralpin Lyon Turin.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'incarico conferito all'architetto Mario Virano a direttore generale di TELT è motivato dalla riconosciuta esperienza e conoscenza dello stesso delle problematiche riguardanti la nuova linea Torino-Lione, nonché dal lavoro di mediazione svolto con le comunità locali dopo gli scontri di Venaus del dicembre 2005, proprio attraverso l'Osservatorio da lui presieduto dal dicembre 2006 al 23 febbraio 2015, Osservatorio che è appunto la sede in cui si sviluppa il tavolo di concertazione privo di poteri decisionali e le cui proposte sono sottoposte al vaglio del tavolo istituzionale di Palazzo Chigi. Sempre in data 23 febbraio, l'architetto Virano ha rassegnato le sue dimissioni da tutti gli incarichi attinenti alla Torino-Lione, proprio in ragione della nomina a direttore di TELT.

Come è noto, TELT è una società pubblica in quanto interamente posseduta dall'Italia e dalla Francia, conformemente a quanto previsto dall'Accordo intergovernativo del 2012 e ha competenza sull'intera sezione transfrontaliera che si sviluppa prevalentemente in Francia: la tratta internazionale riguarda infatti l'intera Galleria di Base di 57 km, dei quali solo 12 km ricadono in territorio italiano, mentre la parte in superficie riguarda appena il 6,5 per cento del totale di 67,8 km da St-Jean-deMaurienne a Susa/Bussoleno.

Inoltre, segnalo che tutte le decisioni operative sono di esclusiva competenza del CIPE, che ha approvato prima il progetto definitivo del cunicolo esplorativo della Maddalena e successivamente, con delibera del 20 febbraio 2015, il progetto

definitivo della parte italiana della sezione internazionale dal confine di Stato alla interconnessione con la linea storica a Bussoleno e che l'architetto Virano non ha mai svolto incarichi in ambito CIPE.

Circa l'asserita incompatibilità post carica, su cui peraltro l'AGCM ha già avuto modo di esprimersi con delibera del dicembre 2015, occorre far presente che lo scorso 8 febbraio l'architetto Virano ha presentato ricorso al TAR Lazio avverso la stessa, contestando, in via principale, l'applicabilità alla fattispecie concreta della disciplina dell'incompatibilità post carica prevista dalla legge n. 215/04, di cui gli Onorevoli interroganti lamentano la violazione.

All'udienza del 24 febbraio 2016, fissata per la discussione in Camera di Consiglio dell'istanza cautelare, preso atto del venir meno dell'interesse alla sospensiva per la decorrenza dell'anno previsto dalla citata legge, la causa è stata rinviata al merito e si è in attesa della fissazione dell'udienza.

Circa il fatto che l'architetto Virano sarebbe indagato per omissione d'atti d'ufficio, faccio presente che la competente Procura ne ha chiesto l'archiviazione e il GIP, a seguito di opposizione dei ricorrenti, ha deciso un supplemento di indagine.

Tutto ciò premesso e considerato, essendo in corso le procedure sopra richiamate, allo stato non sussistono ragioni per mettere in discussione l'operato dell'architetto Virano nella sua veste di direttore generale di TELT e si resta in attesa delle decisioni che saranno assunte nelle sedi giurisdizionali competenti per assumere le definitive determinazioni.

ALLEGATO 8

5-08267 Fauttilli: Criteri adottati dal Governo per la riorganizzazione delle Autorità portuali, con particolare riferimento alla regione Sardegna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'indicazione di Cagliari quale sede dell'istituenda Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare di Sardegna, contenuta nello schema di decreto delegato approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 20 gennaio, si rifà alla classificazione comunitaria del porto indicato quale nodo *core* della Rete TEN-T. È lo stesso criterio utilizzato per l'individuazione di tutte le altre sedi di AdSP, ed è anche il principio che l'Unione europea pone a fondamento della propria politica per la realizzazione dei corridoi e delle reti quale strumento di coesione territoriale dentro il Vecchio Continente, definita nella sua versione attuale nel 2013 attraverso la delimitazione della rete *comprehensive* e di quella, appunto, *core*.

L'attribuzione di *core port* per Cagliari è tra l'altro maturata – a livello comunitario – dalla registrazione dei flussi di traffico: parametro principale preso a ri-

ferimento dalle istituzioni europee. Ancora nel 2014, sulla base di dati ufficiali ISTAT, Cagliari rappresenta per movimentazione complessiva delle merci il terzo porto d'Italia, con un totale di 33 milioni e 724 mila tonnellate, a fronte delle 8,4 milioni movimentate da Olbia - Porto Torres.

Detto ciò, sempre lo schema di decreto prevede che la Regione interessata, con propria istanza motivata e collegata a dinamiche e valutazioni di carattere anche politico, e comunque più squisitamente territoriali, può chiedere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che la sede dell'AdSP possa essere riconosciuta in un porto diverso da quello *core*.

Ovviamente il Governo sarà ben attento a valutare nel merito eventuali richieste che, avanzate dalla Regione Sardegna, andassero nella direzione auspicata dall'Onorevole interrogante.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su « Industria 4.0 »: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali	71
Sulla pubblicità dei lavori	71
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	71
Audizione del Prof. Antonino Rotolo, Prorettore per la ricerca dell'Università degli studi di Bologna (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	71

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.05.

Indagine conoscitiva su « Industria 4.0 »: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali.

Sulla pubblicità dei lavori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
(*Svolgimento e conclusione*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giuseppina DE SANTIS, *assessore alle Attività produttive della regione Piemonte*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Gianluca BENAMATI (PD), Lorenzo BECATTINI (PD), Lorenzo BASSO (PD) e il presidente Guglielmo EPIFANI.

Giuseppina DE SANTIS, *assessore alle Attività produttive della regione Piemonte*, risponde ai quesiti posti.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Prof. Antonino Rotolo, Prorettore per la ricerca dell'Università degli studi di Bologna.
(*Svolgimento e conclusione*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, introduce l'audizione.

Antonino ROTOLO, *prorettore per la ricerca dell'Università degli studi di Bolo-*

gna, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Lorenzo BASSO (PD), Gianluca BENAMATI (PD) e Lorenzo BECATTINI (PD).

Antonino ROTOLO, *prorettore per la ricerca dell'Università degli studi di Bologna*, risponde ai quesiti posti.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ringrazia il professor Rotolo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto n. 283. (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento – Deliberazione di rilievi</i>)	74
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di deliberazione approvata)</i>	83
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di deliberazione presentata dai deputati Cominardi, Ciprini, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso e Chimienti)</i>	88

INTERROGAZIONI:

5-01561 D'Uva: Proroga del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461	74
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	90
5-07424 Incerti: Riduzione dei tempi di pagamento nell'ambito del programma Garanzia giovani	75
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	91
5-08027 Labriola: Tutela occupazionale dei lavoratori della società di <i>call center</i> Uptime Spa	75
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	92
5-08078 Tripiedi: Applicazione agli assistenti bagnanti e agli istruttori di nuoto della disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale	75
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	93
5-06910 Sgambato: Regolarizzazione delle posizioni contributive, assicurative e retributive di lavoratori della società cooperativa Meridionale Servizi	75
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	94

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	76
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne: deliberazione di una proroga del termine (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	81
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82
---	----

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Atto n. 283.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento – Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, chiede alla relatrice, che ha svolto ieri la sua relazione introduttiva sul provvedimento, se voglia illustrare alla Commissione la propria proposta di deliberazione.

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice*, illustrando la sua proposta (*vedi allegato 1*), già messa a disposizione dei colleghi, osserva, in particolare, che i rilievi proposti sono volti essenzialmente a rafforzare l'effettività e l'efficacia delle clausole sociali, a protezione dei lavoratori, anche nei casi di cambio di appalto.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che i deputati Cominardi, Ciprini, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso e Chimienti hanno presentato una proposta alternativa di deliberazione (*vedi allegato 2*).

Davide TRIPIEDI (M5S), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di deliberazione della relatrice, richiama i contenuti della proposta alternativa di deliberazione di cui è firmatario.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di deliberazione formulata dalla relatrice, avvertendo che, in caso di sua approvazione, la proposta alternativa si intenderà preclusa e non sarà, pertanto, posta in votazione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di deliberazione della relatrice (*vedi allegato 1*), risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa presentata dai deputati Cominardi, Ciprini, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso e Chimienti.

La seduta termina alle 15.15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 15.15.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte preliminarmente che, su richiesta del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione 5-08205 Gneccchi è rinviato alla prossima settimana.

5-01561 D'Uva: Proroga del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesco D'UVA (M5S), con riferimento alla risposta fornita dalla rappresentante del Governo, ritiene che non sia corretto sfruttare la necessità di continuità per giustificare la proroga del Comitato di verifica delle cause di servizio. Pur dichiarandosi consapevole che, a causa del notevole ritardo con il quale è stata calendarizzata la sua interrogazione, presentata nel 2013, sono scaduti i termini della proroga del Comitato di verifica per le cause di servizio, manifesta in ogni caso la propria insoddisfazione per la risposta della sottosegretaria in quanto dalla risposta sembrerebbe evincersi che le procedure per la ricostituzione del Comitato per il quadriennio 2016-2019 non si siano ancora completate.

5-07424 Incerti: Riduzione dei tempi di pagamento nell'ambito del programma Garanzia giovani.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Antonella INCERTI (PD), ringraziando la sottosegretaria per l'accuratezza dei dati forniti, si dichiara soddisfatta della risposta, in quanto l'INPS ha reagito positivamente alle sollecitazioni in ordine alla scelta di nuove modalità procedurali per risolvere il problema dell'eccessiva lentezza dei tempi di pagamento delle indennità di tirocinio nell'ambito del programma Garanzia giovani.

Tali misure, a suo avviso, favorendo la corretta applicazione degli strumenti a disposizione del programma, concorreranno a permettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati per l'iniziativa, anche alla luce della decisione recentemente assunta di prorogarne la durata fino al 30 giugno 2016.

5-08027 Labriola: Tutela occupazionale dei lavoratori della società di call center Uptime Spa.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Vincenza LABRIOLA (Misto), ringraziando la sottosegretaria per la sua risposta, si dichiara soddisfatta di avere appreso della volontà del Governo di monitorare la situazione dei lavoratori coinvolti, ricordando che si tratta di novantatré dipendenti assunti già da quindici anni, con una esperienza che non merita il trattamento loro riservato. Ritiene, tuttavia, necessario rafforzare le tutele per i lavoratori impiegati nelle attività di *call center*.

5-08078 Tripiedi: Applicazione agli assistenti bagnanti e agli istruttori di nuoto della disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Davide TRIPIEDI (M5S), pur ringraziando la sottosegretaria per gli elementi informativi forniti, si dichiara insoddisfatto della risposta in quanto essa non reca alcuna proposta di soluzione delle problematiche evidenziate nella sua interrogazione. Osserva, in particolare, che gli assistenti bagnanti e gli istruttori di nuoto, a fronte di uno stipendio mensile di circa mille euro, sono impegnati fino a dodici ore al giorno e sono privi delle tutele assistenziali e previdenziali assicurate alla generalità dei lavoratori. Rileva che, a tale situazione, si deve aggiungere la responsabilità penale, in caso di danni occorsi ai bagnanti. Sollecita, pertanto il Governo, a trovare una soluzione per tali lavoratori e per le altre categorie le cui professionalità sono sfruttate dal CONI. A tale proposito, preannuncia la presentazione di una risoluzione in Commissione, che spera sia condivisa anche dagli altri gruppi, al fine di impegnare il Governo ad adottare le misure idonee al superamento di tale inaccettabile situazione.

5-06910 Sgambato: Regolarizzazione delle posizioni contributive, assicurative e retributive di lavoratori della società cooperativa Meridionale Servizi.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Camilla SGAMBATO (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta della sottosegretaria, avendo constatato che l'accordo quadro, firmato lo scorso 8 marzo si fa carico della situazione denunciata nella sua interrogazione.

Giudica positivamente gli impegni del Governo sulla concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga ai lavoratori della società cooperativa Meridionale Servizi nonché sulla prosecuzione del programma « Scuole belle », che permetterà agli stessi lavoratori di continuare ad essere impegnati nella loro attività. Invita, tuttavia, il Governo a verificare il funzionamento della cosiddetta « banca ore », in base alla quale, a causa dell'obbligo di recuperare le ore, i lavoratori spesso sono convocati con brevissimo preavviso per svolgere prestazioni anche per poche ore.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.40.

Interventi per il settore ittico.

Testo unificato C. 338 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che l'espressione del parere di competenza alla XIII Commissione sul nuovo testo

unificato della proposta di legge Atto Camera n. 338 e delle proposte di legge abbinate, recante interventi per il settore ittico, avrà luogo in una seduta da convocare la prossima settimana.

Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, rileva preliminarmente che la pesca da sempre rappresenta una risorsa e un'opportunità per l'economia italiana, presentando un importante ruolo sociale e culturale nelle molte comunità di mare del nostro Paese. Si tratta di un settore che impiega circa 30 mila persone e che dà vita ad un settore, quello della trasformazione del pesce, che fattura annualmente 2,2 miliardi di euro. L'Italia con 12 mila imbarcazioni rappresenta circa il 14 per cento della flotta europea. La crisi che oggi sta minando l'economia è molto accentuata nel settore ittico. Negli ultimi dieci anni l'occupazione è scesa del 40 per cento, la redditività delle imprese è diminuita del 31 per cento, mentre i costi di produzione sono aumentati del 53 per cento. Un settore, dunque, a grave rischio di sopravvivenza, dovuto soprattutto al fatto che le imprese ittiche vivono un equilibrio precario tra ricavi decrescenti e costi delle produzioni continuamente in crescita, riduzione dei ricavi che minacciano ormai la qualità e la consistenza degli investimenti, persino di quelli indispensabili a garantire la sicurezza a bordo ed in mare. Osserva che il provvedimento che la Commissione si appresta dunque ad analizzare tende proprio a mettere in atto una serie di misure a sostegno del settore al fine di garantirne la continuità e incentivare l'instaurazione di nuove attività soprattutto per i giovani.

È, a suo giudizio, da sottolineare che il settore ittico è già stato oggetto di numerosi interventi importanti nel provvedimento AC 3119 approvato dalla Camera lo scorso 18 febbraio e ora in corso di discussione al Senato denominato « Delege al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura ».

Nel segnalare preliminarmente che il provvedimento consta di ventotto articoli, rileva che, sulla base dell'articolo 1, il provvedimento è volto ad incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre. L'articolo 2 reca una delega al Governo per la redazione di un testo unico che razionalizzi e semplifichi le disposizioni vigenti in materia di pesca e acquacoltura e introduca le modifiche necessarie.

Osserva che l'articolo 3 dispone l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal 2017, del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, finanziato con le risorse di cui al successivo articolo 22. Il Fondo è finalizzato alla realizzazione di investimenti per l'incremento dell'innovazione, della competitività e dell'efficienza delle imprese nonché di ristrutturazioni finanziarie e produttive; alla realizzazione di società miste e di tutoraggi nella fase di avvio dell'attività e di prestiti partecipativi; al finanziamento di progetti di ricerca e di sviluppo tecnologici; alla realizzazione di interventi per favorire l'accesso al credito e la messa a disposizione del capitale di rischio, nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile. L'individuazione degli interventi da finanziarie è demandata a decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emanati con cadenza biennale.

Rileva che sulla base dell'articolo 4, che modifica il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, i finanziamenti del Fondo sono destinati ad imprenditori ittici singoli organizzati in associazioni professionali di categoria riconosciute e associati che applicano il relativo Contratto collettivo nazionale di lavoro o costituiti in organizzazioni di produttori della pesca e dell'acquacoltura e sono volti alla realizzazione di programmi finalizzati alla tutela del consumatore; alla promozione delle produzioni nazionali di qualità nel mercato interno ed internazionale; alla promozione dell'aggiornamento professionale e alla di-

vulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura nonché dei conseguenti interventi di formazione continua e permanente. Il medesimo articolo 4, modificando l'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012, dispone, al comma 2, l'applicazione all'imprenditore ittico, in quanto compatibili, delle disposizioni concernenti l'impresa familiare, di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, oltre che, come già previsto dal testo vigente dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 4 del 2012, di quelle applicabili all'imprenditore agricolo. Conseguentemente, i successivi commi 2-*bis* e 2-ter provvedono a modificare, rispettivamente, l'articolo 1, primo comma, della legge n. 250 del 1958 e l'articolo 4, comma 2, della legge n. 413 del 1984, ai fini dell'estensione ai familiari componenti l'impresa, che svolgano attività amministrative, di lavorazione e commercializzazione del pescato, del diritto a fruire degli assegni familiari e dell'iscrizione presso l'INPS, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e presso l'INAIL.

Passa, quindi, all'articolo 5, che dispone la definizione, nei documenti unici di programmazione per il sostegno alle aree in ritardo di sviluppo e nel Documento di economia e finanza, degli obiettivi strategici, da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a cui è destinata una quota dei fondi stanziati annualmente dalla legge di stabilità, di cui almeno il 30 per cento è finalizzato alla realizzazione di nuovi contratti di programma nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 6 modifica la disciplina dei distretti ittici, recata dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001, mentre l'articolo 7 prevede la possibilità per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di dare incarico, con apposita convenzione, ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di assistenza tec-

nico-amministrativa alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati. Segnala che, sulla base del comma 2, i CASP sono istituiti dalle associazioni rappresentative delle imprese della pesca, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle organizzazioni sindacali e possono anche essere costituiti all'interno di Centri di Assistenza già costituiti. L'individuazione delle modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP e dei requisiti minimi per lo svolgimento delle attività in esame è rinviata ad un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 7, per associazioni rappresentative delle imprese di pesca si intendono le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative di pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca.

Osserva che, ai sensi dell'articolo 8, le attività di promozione della cooperazione e dell'associazionismo, di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 154 del 2004, possono essere svolte attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria e consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione. L'articolo 9 dispone che almeno il 30 per cento delle risorse destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca è riservato, in sede di riparto, al settore della pesca e dell'acquacoltura.

Rileva che l'articolo 10, sulle licenze di pesca, da un lato, interviene sulla disciplina della tassa di concessione governativa, da versare ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella

licenza di pesca, dall'altro lato, rinvia ad un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali l'individuazione delle modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i tempi relativi.

Passa all'articolo 11, che disciplina gli aspetti della commercializzazione dei prodotti della pesca, stabilendo, in particolare, la possibilità per gli operatori di utilizzare cassette *standard* e l'obbligo di apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code.

Si sofferma, in particolare, sull'articolo 12, che dispone l'estensione ai settori della pesca professionale marittima e dell'acquacoltura delle iniziative in materia di programmazione negoziata e di sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità nelle aree in ritardo di sviluppo, previste dalla legge n. 144 del 1999. La norma rinvia ad un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei destinatari degli interventi, delle spese ammissibili e dei progetti finanziabili.

L'articolo 13 dispone l'estensione al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti, delle disposizioni recate dalla legge n. 457 del 1972, in materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali e di integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli. La disciplina di attuazione della norma è rinviata ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. La pesca è tra i settori inclusi nella disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga. In

particolare, da ultimo, la legge di stabilità 2016 ha destinato, all'articolo 1, comma 307, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, fino a diciotto milioni di euro per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca nel 2016.

L'articolo 13 vuole però garantire un ammortizzatore sociale stabile: nel comparto ittico manca infatti un idoneo e generalizzato sistema strutturale di ammortizzatori sociali da attivarsi in caso di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, per crisi di mercato, per avversità meteo marine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine nonché garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell'attività connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica, crisi strutturali di mercato, ristrutturazioni aziendali, cessazione attività ed ogni altro evento, impreveduto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro.

Il decreto legislativo n. 148 del 2015 con cui il Governo ha inteso estendere a una più ampia platea di lavoratori lo strumento degli ammortizzatori sociali non soddisfa in nessun modo la necessità delle imprese e lavoratori del settore pesca professionale in quanto oltre il 90 per cento degli addetti sono occupati in imprese al di sotto di cinque dipendenti e, quindi, esclusi da tale provvedimento. Dalle audizioni effettuate in XIII Commissione durante l'iter del provvedimento in esame è stato rilevato come sia il mondo datoriale della pesca, armatoriale e cooperativo che le rappresentanze sindacali dei lavoratori della pesca condividano l'esigenza di dotare anche il settore della pesca di un sistema di ammortizzatori sociali alle medesime condizioni alle quali può accedere il comparto agricolo (CISOA). Va sottolineato che un

nuovo sistema di ammortizzatori a regime per la pesca avrebbe effetti positivi ad esempio sulle condizioni di sicurezza del lavoro e della salvaguardia della vita umana in mare: infatti molte volte si eviterebbe di dover forzatamente avventurarsi per mare anche in presenza di condizioni meteo-marine proibitive, come purtroppo oggi avviene per la necessità di realizzare comunque un minimo di reddito in presenza del divieto normativo di recuperare le giornate perse per maltempo. Ritiene, quindi, che questa misura sia da guardare con estremo favore da parte della nostra Commissione.

Rileva che l'articolo 14 introduce disposizioni di favore in materia tributaria e fiscale, disponendo, in particolare, l'applicazione alle imprese che esercitano la pesca marittima, nelle acque interne e lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività connesse del regime speciale dell'IVA per i produttori agricoli, previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La norma, al comma 2, prevede, nelle more dell'applicazione degli studi di settore, per i periodi d'imposta 2016-2017, l'applicazione alle medesime imprese del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori autonomi dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, senza alcuna limitazione del volume d'affari, in deroga al comma 57 del predetto articolo 1; la riduzione del reddito imponibile, nella misura pari al 30 per cento del valore di tutti i beni strumentali in dotazione all'impresa, siano essi in uso o in proprietà; l'applicazione di un'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive pari all'1,9 per cento. Il successivo articolo 15 dispone l'esclusione delle indennità e i premi per arresto definitivo, previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014, dalla formazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, mentre l'articolo 16 prevede

l'estensione ai settori della pesca e dell'acquacoltura dell'esenzione dall'imposta di bollo sulle domande, sugli atti e sulla relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali, prevista per il settore agricolo, dall'articolo 21-*bis* dell'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. Segnala che l'articolo 17 dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali apposti le modifiche necessarie agli articoli 1, 2 e 3 del regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293, allo scopo di regolamentare le attività di pesca-turismo e quelle di ittiturismo, sulla base di principi specificamente indicati.

Si sofferma sull'articolo 18, che introduce misure di semplificazione in materia di sicurezza, prevedendo, in particolare, al comma 1, che il Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, determini le linee guida alle quali devono attenersi le Commissioni territoriali. Il comma 2 dispone, da un lato, l'applicazione alle navi nuove o esistenti, iscritte alla terza categoria, che esercitano la pesca costiera ravvicinata entro la distanza di 40 miglia dalla costa, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, e, dall'altro, di una serie di disposizioni richiamate in modo dettagliato dalla norma medesima. Il comma 3, infine, dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 561 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 655 del 1994, in base al quale è stato emanato il decreto ministeriale n. 218 del 2002, recante il regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera. Tale regolamento, sulla base della norma in esame, dovrà essere modificato dal Governo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguarlo a quanto disposto provvedimento in esame.

Intende sottolineare come anche in ambito di sicurezza sul lavoro il settore della pesca si trovi in ritardo rispetto a altri settori, pur trattandosi di un settore a forte rischio infortunistico (2,4 volte maggiore della media di tutti i settori industriali dell'Unione europea). Nell'ultimo rapporto annuale INAIL si legge che sono avvenuti circa 1.000 infortuni, per il 98,6 per cento sono accaduti a bordo delle navi e cinque gli infortuni mortali nella pesca, settore che annualmente conferma la sua rischiosità, soprattutto a causa dei naufragi che mettono a repentaglio la vita dell'intero equipaggio. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 stabiliva che con decreti, da emanare entro trentasei mesi, si sarebbe provveduto a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata in materia di salute e sicurezza sul lavoro relative alle attività che si svolgono a terra con la normativa riguardante le attività lavorative a bordo delle navi, ma, ad oggi, i decreti non risultano ancora emanati.

L'articolo 19 interviene sulla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), prevedendo che, nei porti ove non sia presente un impianto portuale di raccolta, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto rifiuti, che deve aderire al sistema SISTRI. La norma prevede, inoltre, la predisposizione, da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in collaborazione con gli enti locali interessati, di progetti sperimentali volti a favorire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai pescherecci. Rileva che l'articolo 20 disciplina l'attività di vendita diretta al consumatore finale da parte degli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, mentre l'articolo 21 prevede la partecipazione alle commissioni di riserva delle aree marine protette anche di tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative, uno in rap-

presentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura, senza diritto di voto.

L'articolo 22 disciplina la pesca non professionale, mentre l'articolo 23 reca una delega al Governo per il riordino della disciplina relativa agli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva. I successivi articoli 24 e 25 intervengono, rispettivamente, nella procedura del rinnovo delle concessioni demaniali ad uso di acquacoltura e in quella per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di impianti di acquacoltura. Segnala poi che, sulla base dell'articolo 26, i concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura, possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi. La medesima norma dispone poi l'inserimento delle imprese di acquacoltura, di cui ai codici ATECO, 03.21.00 e 03.22.00, tra le imprese energivore, per le quali, ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini di una successiva determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità.

L'articolo 27 dispone l'applicazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime, definiti dal decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, algicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. L'articolo 28 dispone che la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, sop-

pressa sulla base delle disposizioni recate dall'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, continua a svolgere le sue funzioni, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato, ed è integrata da due rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva riconosciute.

Segnalato che l'articolo 29, infine, interviene nella disciplina relativa alla pesca del tonno rosso, esprime un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento, preannunciando l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole. Si riserva, in ogni caso, di valutare eventuali questioni che saranno segnalate nel corso del dibattito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.55.

Sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne: deliberazione di una proroga del termine.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, a seguito di quanto concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 23 marzo, è stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera, ai sensi

dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una ulteriore proroga, fino al 30 aprile 2016, del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.

Propone, pertanto, di approvare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva nei termini testé indicati.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 31 marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.45.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n. 283).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE APPROVATA

La XI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n. 283);

richiamati i principi e criteri direttivi della delega legislativa fissati dalla legge 28 gennaio 2016, n. 11;

evidenziato che l'articolo 1, comma 1, lettera *gg*), della legge delega prevede l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizi ad alta intensità di manodopera, esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;

considerato che il criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *ddd*),

della legge n. 11 del 2016 richiede che il decreto legislativo assicuri la valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, mediante l'introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare, anche in parte, manodopera o personale a livello locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, la promozione della continuità dei livelli occupazionali, la semplificazione e l'implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

ricordato che, nell'ambito della legge delega, la lettera *fff*) del comma 1 dell'articolo 1 reca un criterio direttivo che richiede la previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera

è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di « clausole sociali » volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera ggg), della legge delega richiede la previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori e servizi che introduca clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e stabilisca che i contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente;

richiamato il proprio parere, espresso il 7 ottobre 2015, sul nuovo testo del disegno di legge Atto Camera n. 3194, approvato dal Senato della Repubblica, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

considerato che, in tale parere, a fronte dell'obbligo per i soggetti pubblici e

privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici, di affidare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da società *in house*, si era segnalata l'esigenza di rafforzare le garanzie per i lavori attualmente occupati in tali contratti, anche attraverso l'introduzione di « clausole sociali »;

osservato che l'articolo 3, comma 1, lettera qq), dello schema in esame, nell'ambito delle definizioni, qualifica come « clausole sociali », le disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati *standard* di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e ad agevolazioni finanziarie;

rilevato che l'articolo 30 del provvedimento, nell'individuare i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, prevede, al comma 4, che al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni sia applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente;

osservato che la formulazione di tale disposizione, pur essendo aderente al criterio di delega contenuto nella legge n. 11 del 2016, sembrerebbe consentire l'applicazione di contratti collettivi connessi con l'attività oggetto dell'appalto diversi da quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

considerato che l'articolo 95, comma 3, lettera a), del provvedimento prevede

che siano aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 2;

evidenziato che l'articolo 95, comma 13, del provvedimento stabilisce che, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indichino preliminarmente i criteri premiali che intendono applicare per la valutazione delle offerte in relazione al maggior *rating* di legalità dell'offerente, nonché in relazione a beni, lavori e servizi che presentano un minore impatto sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori e sull'ambiente e per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, le piccole e le medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione;

rilevato che l'articolo 105 non pone limiti alla possibilità di subappalto, diversamente dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che stabiliva, per la categoria prevalente, un limite massimo pari al trenta per cento, essendo tale limite ora previsto solo per le categorie superspecialistiche;

osservato che l'articolo 105, comma 13, nel caso di lavori, servizi e forniture, prevede il pagamento diretto al subappaltatore, al cottimista o al fornitore di beni o lavori qualora si tratti di una microimpresa o di una piccola impresa ovvero in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

considerato che l'articolo 174, comma 7, nel disciplinare l'esecuzione delle concessioni, stabilisce che, nei casi di pagamento diretto ai subappaltatori pre-

visti dalla medesima disposizione e sostanzialmente analoghi a quelli indicati dall'articolo 105, comma 13, il concessionario sia liberato dall'obbligazione solidale nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti a legislazione vigente;

osservato che l'articolo 177, comma 1, dispone che i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del decreto in esame, non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità;

osservato che permane l'esigenza, già segnalata nel parere espresso il 7 ottobre 2015 sul nuovo testo del disegno di legge Atto Camera n. 3194, di rafforzare le garanzie per i lavoratori occupati nei lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni, a fronte dell'obbligo per i soggetti titolari di tali concessioni di affidarne una quota pari all'80 per cento mediante procedura ad evidenza pubblica, in quanto la tutela della stabilità del lavoro, nonché dell'esperienza e della qualificazione dei lavoratori è particolarmente importante per attività che presentano condizioni di sicurezza critiche ed è parte integrante della qualità delle prestazioni sia nella manutenzione che nella progettazione;

ritenuto che tali obiettivi possano essere perseguiti attraverso lo svolgimento in via diretta dei lavori di manutenzione e dei servizi di ingegneria da parte dei concessionari, precisando, all'articolo 177, comma 1, che l'obbligo dell'affidamento dell'80 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture mediante procedura ad

evidenza pubblica si riferisce alla parte di lavori e servizi non gestiti direttamente dai concessionari,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera *qqq*), dopo le parole: « protezione sociale e del lavoro », si valuti l'opportunità di aggiungere le seguenti: « , al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e la salvaguardia delle professionalità », in modo da allineare la definizione ivi contenuta con le norme di cui all'articolo 50, commi 1 e 2, e all'articolo 177, comma 1;

b) all'articolo 30, comma 3, dopo le parole: « contratti collettivi », si valuti l'opportunità di aggiungere le seguenti: « di cui al comma 4 »;

c) all'articolo 30, comma 4, si valuti l'opportunità di:

1) sostituire le parole: « nei lavori oggetto » con le seguenti: « nell'esecuzione »;

2) sopprimere le parole: « e quelli » e richiamare, per quanto attiene ai contratti collettivi aziendali, quelli stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, in linea con quanto previsto, con norma di portata generale, dall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al quale fa, peraltro, rinvio l'articolo 50, comma 2, del provvedimento;

d) all'articolo 50, si valuti l'opportunità di un miglior coordinamento tra le disposizioni del comma 1 e del comma 2, al fine di chiarire in modo univoco l'obbligatorietà dell'inserimento di clausole sociali nei contratti di concessione di appalti di lavori e servizi, diversi da quelli aventi

natura intellettuale, con particolare riferimento a quelli ad alta intensità di manodopera;

e) all'articolo 50, comma 2, si valuti la possibilità, qualora sussistano più contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, di assumere come riferimento quello che presenta le migliori condizioni per i lavoratori, in linea con quanto previsto dal criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *fff*), della legge 28 gennaio 2016, n. 11;

f) all'articolo 84, comma 4, lettera *d*), si valuti l'opportunità di aggiungere, in fine, le parole: « e il rispetto dei contratti collettivi di cui all'articolo 30, comma 4 »;

g) all'articolo 86, si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, lettera *b*), sostituire le parole: « comma 3 » con le seguenti: « comma 4 »;

2) al comma 3, sostituire le parole: « ai commi 2 e 3 » con le seguenti: « al comma 2 »;

h) al fine di assicurare una maggiore protezione dei lavoratori anche nei settori diversi da quelli indicati nel comma 3 dell'articolo 95, si valuti la possibilità di rivedere le disposizioni della lettera *a*) del comma 5 del medesimo articolo 95, al fine di ridurre l'importo della soglia al di sotto della quale è consentito fare ricorso, per l'aggiudicazione dell'appalto, al criterio del minor prezzo o, comunque, di ampliare le fattispecie nelle quali l'aggiudicazione può avvenire esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

i) all'articolo 95, comma 13, si valuti l'opportunità di prevedere che, in linea con il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *ddd*), siano introdotti criteri premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare, anche in parte, manodopera o personale a livello

locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto, nonché favoriscano la promozione della continuità dei livelli occupazionali, attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici;

l) con riferimento alla disciplina del subappalto, si valuti la possibilità di rivedere le disposizioni dell'articolo 105, comma 5, al fine di introdurre un limite di carattere generale alla quota parte dei lavori e dei servizi che può essere subappaltata, in misura non superiore al trenta per cento, in linea con quanto attualmente previsto dall'articolo 118, comma 2, alinea, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

m) si valuti l'opportunità di rivedere la disciplina della solidarietà nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi

e contributivi previsti dalla legislazione vigente, nei casi di pagamento diretto alla medesima impresa, al fine di rendere omogenea la normativa applicabile agli appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 105, comma 13, e quella riferita all'esecuzione delle concessioni, di cui all'articolo 174, comma 7;

n) all'articolo 177, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « per la stabilità », si valuti l'opportunità di inserire la seguente: « occupazionale »;

o) con riferimento alla Cabina di regia da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 212, si valuti la possibilità di prevedere il più ampio coinvolgimento delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche al fine di garantire che nella ricognizione sullo stato di attuazione del codice siano adeguatamente valutate le ricadute occupazionali delle diverse procedure previste.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n. 283).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA
DAI DEPUTATI COMINARDI, CIPRINI, LOMBARDI, TRIPIEDI,
DALL'OSSO E CHIMIENTI**

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

premesso che:

rispetto alle parti di competenza, in primo luogo, si richiama l'attenzione sull'articolo 3, comma 1, lettera *qqq*), che, nell'ambito delle definizioni, qualifica come « clausole sociali », disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati *standard* di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie;

in particolare, il comma 3 dispone che nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettino, oltre agli obblighi in materia ambientale, anche quelli di natura sociale e del

lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X, che, per quanto attiene alla materia lavoristica, richiama in particolare le vigenti Convenzioni dell'OIL; sulla base del comma 4, inoltre, al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli in cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente;

l'articolo 50 disciplina l'inserimento di clausole sociali di riassorbimento occupazionale nei bandi di gara e negli avvisi, materia oggetto dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *ddd*), *fff*) e *ggg*), della legge n. 11 del 2016. In particolare, al comma 1, si prevede la possibilità che i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, ossia quelli in cui il costo della manodopera è pari ad almeno il 50 per cento dell'im-

porto totale del contratto, prevedano clausole sociali volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali e delle professionalità, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità;

in termini di effettività della tutela, questa formulazione non sembra fornire reale copertura ai lavoratori e rischia di divenire una semplice operazione di facciata; il sopra richiamato articolo 30, comma 3 dispone, infatti, che nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettino, oltre agli obblighi in materia ambientale, anche quelli di natura sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale e appunto quelli derivanti dai contratti collettivi;

la norma, quindi, lascia sì intendere che qualora l'appalto di servizi di *call center* venga trasferito da una impresa ad un'altra, quella subentrante debba assumere il personale precedentemente impiegato senza soluzione di continuità, ancorché in realtà bisognerà invece tenere conto che l'obbligo di farsi carico del personale impiegato nell'appalto dipenderà anche da quanto previsto dai contratto collettivo nazionale di lavoro; tuttavia, sappiamo bene, che alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro già prevedono una specifica

regolamentazione, specialmente nel settore dei servizi, ed essi sovente non dispongono in modo rigido l'obbligo della riassunzione, prevedendo in taluni casi un mero obbligo di informazione e consultazione sindacale, con il risultato di rendere vana l'applicazione della stessa clausola sociale;

le sopra indicate motivazioni erano state le medesime per le quali i deputati del gruppo M5S avevano richiesto, con apposito emendamento, la previsione di una clausola sociale che tenesse conto dell'esplicito obbligo di mantenere con l'appaltatore subentrante, i trattamenti economici e normativi previsti dal precedente contratto del lavoratore; peraltro, l'emendamento originario della maggioranza, uscito dalla Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici, prevedeva che in caso di cambio di appalto il rapporto di lavoro continuasse « con l'appaltatore subentrante, salvaguardando i trattamenti economici e normativi previsti », tuttavia inspiegabilmente questa formulazione è stata successivamente modificata dalla stessa maggioranza fino a giungere a quella odierna, che non può che ritenersi flebile e non confacente alla reale necessità di garantire la continuità lavorativa,

VALUTA NEGATIVAMENTE

lo schema di decreto legislativo.

ALLEGATO 3

5-01561 D'Uva: Proroga del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-01561, l'onorevole Francesco D'Uva ed altri, dopo aver richiamato le norme che disciplinano la composizione e in particolare, la durata degli incarichi dei componenti del Comitato di verifica per le cause di servizio, la cui scadenza naturale è stata prorogata consecutivamente sino al 31 dicembre 2015 da parte di specifiche disposizioni di legge, chiedono di sapere se il Governo intenda assumere iniziative per l'immediato ripristino del previgente termine di decadenza naturale dei componenti del suddetto Comitato, al fine di evitare che i componenti continuino a far parte dell'organismo collegiale percependo i compensi a loro spettanti, per un periodo più esteso rispetto all'ordinario arco temporale di durata dell'incarico previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

Al riguardo, si evidenzia che le iniziative normative, dapprima il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, e, successiva-

mente, il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, con le quali è stata prorogata la durata degli incarichi presso il Comitato sono state assunte al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa.

Ciò premesso, si fa presente che, rispetto alla data di presentazione dell'interrogazione parlamentare (26 novembre 2013), il termine originario è stato effettivamente esteso fino al 31 dicembre 2015, ma alla data odierna, la suddetta proroga degli incarichi dei componenti del Comitato di verifica per le cause di servizio ha esaurito la propria efficacia, senza che sia intervenuto alcun successivo provvedimento legislativo di ulteriore prolungamento temporale delle cariche.

Pertanto, il Ministero dell'economia e delle finanze, ha adottato un nuovo decreto con cui il Comitato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, viene ricostituito per il quadriennio 2016-2019.

ALLEGATO 4

5-07424 Incerti: Riduzione dei tempi di pagamento nell'ambito del programma Garanzia giovani.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Incerti inerente ai tempi di pagamento dell'indennità di tirocinio nell'ambito del programma Garanzia giovani, ricordo che l'INPS è stato coinvolto nel Piano di attuazione della Garanzia Giovani come ente « pagatore » dell'indennità di tirocinio. Questa attività è stata definita dal Ministero del lavoro come « attività istituzionale » in carico all'Inps e viene svolta senza oneri a carico delle regioni.

Infatti, con la determinazione commissariale n. 185 del 2014, è stato approvato uno schema-tipo di Convenzione tra l'INPS, il Ministero del lavoro e le regioni che attribuisce all'Inps il compito di erogare l'indennità di tirocinio ai giovani tirocinanti i cui normativi sono trasmessi all'Istituto medesimo, in via telematica, dalle regioni.

Alla data del 14 marzo 2016, risulta erogato dall'INPS il 90 per cento degli importi trasmessi dalle singole regioni e validati dalle Direzioni Regionali. In particolare, la percentuale dell'Emilia Romagna (93 per cento) risulta superiore a quella media nazionale.

Tuttavia, permangono casi di ritardo nei pagamenti dovuti principalmente a dati anagrafici errati ovvero dovuti ai casi di tirocinanti percettori di strumenti di sostegno al reddito, in relazione ai quali l'INPS deve verificare se riparametrare l'indennità di tirocinio o azzerarla.

Al riguardo, la necessità di una corretta indicazione dei dati anagrafici è stata più volte ribadita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con effetti positivi soprattutto per quanto riguarda la regione Emilia-Romagna.

In particolare, la procedura di erogazione dell'indennità di tirocinio utilizza il CAP al fine della corretta individuazione della sede di lavoro e dell'ufficio postale cui inviare il bonifico. Se l'indicazione del CAP risulta generica o non corrispondente al comune indicato nella domanda, l'indennità non può essere erogata. Tale meccanismo opera solo in caso di mancata indicazione di un IBAN nella domanda. Per quanto concerne la regione Emilia Romagna, numerose sono state le domande inviate con l'indicazione generica del CAP con la conseguenza che, dalla data di stipula della Convenzione ad oggi, sono state respinte circa 1.500 richieste di pagamento.

L'Istituto ha reso noto di aver, comunque, collaborato con la regione Emilia Romagna e il Ministero che rappresento, al fine di affrontare in un'ottica risolutiva le problematiche evidenziate.

In tal senso, d'intesa con il Ministero che rappresento e la regione, è stato ridefinito il controllo sui CAP generici, permettendo così il pagamento anche di quelle domande con indicazione del CAP non conforme a quanto statuito nella Convenzione, in applicazione di accordi intercorsi tra le regioni e uffici postali.

Da ultimo, l'INPS ha evidenziato che, alla data odierna, la regione Emilia Romagna ha inviato richieste di pagamento di indennità di tirocinio per un importo pari a 12.527.743,33 euro, delle quali 11.697.496,19 sono state pagate in favore di 9.624 tirocinanti. Le restanti domande sono in lavorazione.

ALLEGATO 5

**5-08027 Labriola: Tutela occupazionale dei lavoratori della società di
call center Uptime Spa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'Onorevole Labriola inerente alla situazione occupazionale della società Uptime Spa rappresento che tale Società svolge attività di servizi di *call center* sulla base di un accordo di collaborazione con la SDA Express Courier Spa, interamente controllata da Poste Italiane Spa.

Al riguardo, da informazioni acquisite dai competenti uffici del Ministero che rappresento, è emerso che lo scorso 26 febbraio Uptime Spa ha dato avvio ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 ad una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale con la conseguente collocazione in mobilità di 93 lavoratori in forza presso la sede di Roma pari all'intero organico aziendale.

La società a precisato che il ricorso alla procedura di licenziamento collettivo è da ricondurre alla disdetta della fornitura del servizio di *call center* e *contact center* da parte del cliente SDA Express Courier Spa avvenuta il 29 dicembre 2015.

Poste Italiane Spa, interpellata al riguardo, dal Ministero dello sviluppo economico, ha informato che la gara per l'assegnazione dei servizi di *customer care*, ambito nel quale si collocano i precedenti appalti del gruppo Gepin Contact è tuttora in corso di svolgimento essendo in atto la verifica di congruità del offerte.

Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato, Poste Italiana ha precisato che il criterio adottato

nella gara non è quello del prezzo più basso, ma quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa che prevede una ponderazione del parametro economico con i parametri tecnico-qualitativi.

Poste Italiane Spa ha fatto presente, inoltre, di essere dotata di un albo fornitori dedicato ai servizi di *contact center* ed in tale ambito vengono periodicamente valutati i parametri economico amministrativi delle società iscritte proprio al fine di evitare la partecipazione alle Gare di soggetti che non abbiano le caratteristiche coerenti con l'erogazione di servizi di qualità.

Segnalo, inoltre, che la convocazione delle rappresentanze sindacali da parte della Uptime Spa ai fini dell'apertura dell'esame congiunto previsto dalla procedura di licenziamento, inizialmente fissata per il 4 marzo scorso è stata oggetto di una serie di richieste di rinvio sia da parte delle rappresentanze sindacali sia da parte della società.

Faccio, inoltre, presente che il 16 marzo scorso è stata deliberata la messa in liquidazione della società Uptime con cessazione dell'attività prevista per il prossimo 30 giugno.

Da ultimo, nel sottolineare la rilevanza locale della vicenda, posso assicurare, sin da ora, la disponibilità a monitorare la delicata situazione dei lavoratori coinvolti, mettendo in campo, ove ne ricorressero i presupposti, tutti gli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla vigente normativa.

ALLEGATO 6

5-08078 Tripiedi: Applicazione agli assistenti bagnanti e agli istruttori di nuoto della disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo in ordine alla tutela della posizione lavorativa degli assistenti bagnanti e degli istruttori di nuoto.

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, disciplinate dall'articolo 90 della legge n. 289 del 2002, si connotano per l'assenza di finalità lucrative, devono, inoltre, essere riconosciute dal CONI ed essere iscritte nel Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche tenuto dal medesimo CONI. Tali caratteristiche delineano, pertanto, una netta differenziazione tra le società e le associazioni sportive dilettantistiche, da una parte, e le realtà imprenditoriali che gestiscono lo sport con fini di lucro, dall'altra.

In ordine al regime giuridico applicabile ai « collaboratori » sportivi rappresento che bisogna fare riferimento esclusivamente alla disciplina dettata dall'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi. Tale articolo infatti considera « redditi diversi », e dunque non di lavoro, quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche. In proposito, si precisa come l'articolo 35, comma 5, del decreto-legge n. 207 del 2008 fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 67, sancendo che « nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche » debbano essere annoverate altresì « la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività

sportiva dilettantistica ». Ne consegue che l'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi trova applicazione anche con riferimento alle attività svolte in forma dilettantistica dagli istruttori allenatori e assistenti bagnanti che operano all'interno delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Va da sé che, qualora l'attività svolta dai soggetti in parola presenti le caratteristiche tipiche dei rapporti di lavoro, ad esse va applicata la disciplina lavoristica e la regolamentazione dettata dai contratti collettivi.

Tuttavia la difficoltà di inquadramento delle collaborazioni di cui si discute determina evidentemente delle sostanziali ricadute sul piano della tutela lavoristico/previdenziale applicabile agli operatori del settore di riferimento.

A fronte di tale situazione, il Ministero che rappresento ha segnalato l'opportunità di promuovere iniziative di carattere normativo volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale in favore dei soggetti che nell'ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali nonché dagli enti di promozione sportiva, svolgono attività sportiva dilettantistica.

Allo stato, risultano all'attenzione del Parlamento molteplici proposte di legge finalizzate a fornire una più esaustiva regolamentazione del settore, nonché ad introdurre anche per i collaboratori delle società sportive dilettantistiche una forma di copertura previdenziale ed assistenziale.

ALLEGATO 7

5-06910 Sgambato: Regolarizzazione delle posizioni contributive, assicurative e retributive di lavoratori della società cooperativa Meridionale Servizi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'Onorevole Sgambato e altri, concernente la regolarizzazione delle posizioni contributive, assicurative e retributive di lavoratori della società cooperativa Meridionale Servizi, voglio ricordare che in data 28 marzo 2014 è stato sottoscritto un accordo quadro teso a far fronte alla problematica occupazionale conseguente alle riduzioni degli affidamenti derivanti dalle espletate gare Consip e riguardante i lavoratori ex Isu e appartenenti ai cosiddetti appalti storici, addetti allo svolgimento dei servizi di pulizia nelle scuole.

A fronte dell'impegno assunto dalle aziende a ripristinare le condizioni economiche e contrattuali dei lavoratori vigenti al 31 dicembre 2013, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – nell'ambito del più ampio programma per l'edilizia scolastica facente capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – si è impegnato ad utilizzare, per il periodo dal 1° luglio 2014 al 30 marzo 2016, complessivamente 450 milioni di euro per lo svolgimento da parte del personale adibito alle pulizie nelle scuole di ulteriori attività consistenti in interventi di ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a edifici scolastici.

Al fine di consentire l'effettivo svolgimento cui adibire il personale già impiegato nei servizi di pulizia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è impegnato ad attivare percorsi di formazione e di qualifica-

zione professionale i cui contenuti e le cui modalità sono stati definiti in un apposito piano, approvato il 3 giugno 2014.

A seguito dell'accordo ministeriale del 5 maggio 2014 i competenti uffici del Ministero che rappresento hanno autorizzato, con decreto del 10 luglio 2014, la concessione del trattamento di CIG in deroga nei confronti di 18.053 lavoratori operanti nell'ambito degli appalti di pulizia nelle scuole, di cui 1151 dipendenti della società cooperativa Meridionale Servizi, per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2014.

Con successivo decreto interministeriale del 9 gennaio 2015, è stato autorizzato un ulteriore periodo di concessione del medesimo ammortizzatore sociale dal 1° luglio al 20 luglio 2014, in favore di 11.981 lavoratori operanti nell'ambito degli appalti di pulizia nelle scuole, di cui 1137 dipendenti della società cooperativa Meridionale Servizi.

Informo, inoltre, che, sulla base dell'accordo ministeriale del 6 agosto 2015, è attualmente in corso l'istruttoria relativa alla concessione del trattamento di CIG in deroga per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2015 che interessa quarantasette imprese impegnate nell'ambito del programma « scuole belle », tra cui anche la società cooperativa Meridionale Servizi.

Lo scorso 8 marzo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato sottoscritto un accordo quadro tra il Governo, le rappresentanze sindacali aziendali dei lavoratori e le imprese impegnate nel programma « scuole belle », con il quale il Governo ha confermato la disponibilità a so-

stenere la prosecuzione del programma sino al 30 novembre 2016, anche mediante un apposito intervento normativo.

È stata, altresì, prevista la disponibilità da parte del Ministero che rappresento a convocare le imprese per la sottoscrizione di un verbale di accordo governativo finalizzato al ricorso al trattamento di CIG in deroga, per il periodo di sospensione dell'attività didattica e, comunque, non oltre i limiti temporali previsti dalla normativa vigente.

Il Ministero che rappresento provvederà, pertanto, alla convocazione del-

le parti per la sottoscrizione del predetto verbale di accordo successivamente all'acquisizione delle relative istanze aziendali ad oggi pervenute solo parzialmente.

Da ultimo, faccio presente che ad oggi non risulta agli atti dei competenti uffici che rappresento alcuna documentazione relativa a denunce di irregolarità delle posizioni assicurative e contributive dei lavoratori dipendenti della società cooperativa Meridionale Servizi denunciate dagli onorevoli interroganti.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3586 Fucci e C. 3599 Brignone (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge n. 3584 Nizzi e n. 3630 Iori</i>)	96
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3596 Calabrò, C. 3586 Fucci, C. 3599 Brignone, C. 3584 Nizzi e C. 3630 Iori: « Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari ».	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità (ISS), della Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI) e della Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni (SIMLA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	97
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto n. 283 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) .	97
AVVERTENZA	102

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 31 marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 15.10.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3586 Fucci e C. 3599 Brignone.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge n. 3584 Nizzi e n. 3630 Iori).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che sono state assegnate alla Commissione, in sede referente, rispettivamente in data 14 marzo 2016 e 21 marzo 2016, la proposta di legge C. 3584, d'iniziativa dei deputati Nizzi ed altri, recante: « Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento », e la proposta di legge C. 3630 d'iniziativa dei deputati Iori ed altri, recante: « Disposizioni in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e direttive anticipate di trattamento ».

Poiché le suddette proposte di legge vertono su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI.

La seduta comincia alle 15.15.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3596 Calabrò, C. 3586 Fucci, C. 3599 Brignone, C. 3584 Nizzi e C. 3630 Iori: « Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari ».

Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità (ISS), della Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI) e della Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni (SIMLA).

(Svolgimento e conclusione).

Daniela SBROLLINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso

l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Introduce, quindi, l'audizione.

Carlo PETRINI, *responsabile dell'Unità di bioetica dell'Istituto superiore di sanità*, Antonio CORCIONE, *presidente della Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva*, Alberto GIANNINI, *componente del gruppo studio di bioetica della Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva*, e Paolo ARBARELLO, *presidente della Società italiana di medicina legale e della assicurazioni*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Maria AMATO (PD), Matteo MANTERO (M5S) ed Elena CARNEVALI (PD).

Alberto GIANNINI, *componente del gruppo studio di bioetica della Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva*, Paolo ARBARELLO, *presidente della Società italiana di medicina legale e della assicurazioni*, e Carlo PETRINI, *responsabile dell'Unità di bioetica dell'Istituto superiore di sanità*, intervengono in replica.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI.

La seduta comincia alle 16.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Atto n. 283.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca la deliberazione di rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) sullo schema di decreto legislativo in titolo (Atto n. 283).

Fa presente che l'VIII Commissione esprimerà il parere sullo schema di decreto legislativo in oggetto mercoledì 6 aprile; pertanto, la Commissione delibererà i rilievi di competenza martedì 5 aprile.

Da, quindi, la parola alla relatrice, deputata Miotto, per lo svolgimento della relazione.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatrice*, prima di entrare nel merito delle disposizioni recate dal provvedimento in oggetto volte ad incidere su materie afferenti alle competenze della Commissione Affari sociali, rileva, in termini generali, che si tratta di uno schema di decreto legislativo adottato in attuazione della legge n. 11 del 2016, che delega il Governo ad attuare la nuova disciplina europea in materia di appalti pubblici e concessioni, attraverso il recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, e a procedere a un complessivo riordino della normativa vigente sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Evidenzia che lo schema di decreto in esame condensa in unico provvedimento le finalità legate al recepimento delle direttive e al riordino della normativa vigente. Il termine per

l'adozione del provvedimento è il 18 aprile 2016.

Fa presente che si tratta di un provvedimento di notevole complessità, che contiene 219 articoli e 25 allegati.

Lo schema di decreto, secondo quanto prevede la legge delega, provvede all'abrogazione del decreto legislativo 1 n. 63 del 2006, recante il Codice dei contratti pubblici, e del regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010). In luogo della disciplina regolamentare, infatti, la legge delega prevede l'emana-zione di linee guida di carattere generale, proposte dall'ANAC e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che sono trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.

Per quanto attiene alle norme riferibili a materie di competenza della XII Commissione, segnalano in particolare gli articoli 140, 142, 143 e 144 che recano le norme applicabili per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici dei settori speciali e ordinari, i cui codici di riferimento (CVP) sono elencati nell'Allegato IX allo schema di decreto. L'Allegato IX riproduce quanto contenuto nell'Allegato XIV della direttiva n. 24 del 2014, nell'Allegato XVII della direttiva n. 25 del 2014 e nell'Allegato IV della direttiva n. 23 del 2014. Per i settori ordinari, il Capo I del Titolo III della direttiva n. 24 del 2014 prevede una normativa speciale per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati nell'allegato XIV, consentendo una discrezionalità in capo agli Stati membri per quanto riguarda le procedure di affidamento e di aggiudicazione. In particolare, nella direttiva n. 24 del 2014, per i settori ordinari, gli appalti per i servizi sociali e altri servizi specifici sono disciplinati dagli articoli da 74 a 77 recanti le modalità di aggiudicazione, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, i principi per l'aggiudicazione degli appalti e gli appalti riservati per determinati servizi. La normativa europea citata si applica a tali appalti di servizi quando il valore di tali contratti sia pari o superiore alla soglia

comunitaria pari o superiore a 750.000 euro, nei settori ordinari, e a 1.000.000 di euro nei settori speciali (corrispondenti alle soglie indicate dall'articolo 35 del presente schema di decreto). Nel Codice dei contratti pubblici gli appalti di tali servizi sono disciplinati dagli articoli 20 e 21 e dai relativi allegati II A e II B, e si prevede che si applichi a tali appalti l'articolo 68 (specifiche tecniche), l'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), e l'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati), senza prevedere una disciplina speciale. In particolare, l'articolo 21 stabilisce che gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A che servizi elencati nell'allegato II B sono aggiudicati conformemente all'articolo 20, se il valore dei servizi elencati nell'allegato II B sia superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II A.

Entrando nel dettaglio, gli articoli 140 e 142 prevedono, rispettivamente, per i settori speciali e ordinari, determinate modalità per l'aggiudicazione di appalti di servizi sociali, mediante avvisi e bandi (commi 1). Tali modalità non si applicano nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione e, in caso di appalti pari o superiori alle due soglie previste all'articolo 35, per cui vengono previsti i modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione (comma 2 dell'articolo 140, e commi 2 e 4 dell'articolo 142).

In relazione agli affidamenti di servizi sociali l'attuale formulazione lascia adito a dubbi interpretativi sulla disciplina applicabile, che è opportuno chiarire. Stante la previsione dell'articolo 76 della direttiva, la materia in questione potrebbe essere demandata alle regioni a norma dell'articolo 2 della bozza di decreto. Inoltre, andrebbe previsto il collegamento con le procedure di affidamento di cui alla legge quadro sui servizi sociali n. 328 del 2000. È opportuno pertanto inserire un articolo aggiuntivo sulle procedure applicabili e sui principi di aggiudicazione dei servizi sociali, la cui specificità è stata valorizzata dal legislatore comunitario. L'articolo 143,

comma 1, prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di riservare la partecipazione agli appalti pubblici in materia di servizi sanitari, sociali e culturali a specifici enti. La norma prevede, in particolare, i requisiti che devono essere posseduti da tali enti al fine di essere affidatari di contratti in tali settori (comma 2) e, al fine di assicurare continuità e efficacia del servizio, impone il limite minimo di durata contrattuale pari al triennio (comma 3).

L'articolo 144 disciplina il servizio di ristorazione, ritenuto secondo quanto stabilito dall'allegato XIV della direttiva n. 24 del 2014 « servizio specifico », al quale le norme comunitarie sono applicabili, soltanto per i contratti di importo pari o superiori a euro 750.000, per i settori ordinari, e che viene affidato esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 3 del presente schema. La lettera *d*) della legge delega prevede una specifica disciplina per il settore dei servizi sostitutivi di mensa e dispone, in particolare, che l'affidamento di tali servizi avvenga esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come previsto dalla lettera *gg*) della legge delega come, conseguentemente, previsto dall'articolo 95, comma 3 del presente schema di decreto. I servizi di mensa sono inclusi tra i servizi specifici di cui all'Allegato XIV della direttiva n. 24 a cui si applica, ai fini dell'aggiudicazione, la disciplina del Capo I del Titolo III quando il loro valore è pari o superiore alla soglia di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 4 (750.000 euro) della medesima direttiva. La disciplina dei servizi sostitutivi di mensa nella normativa vigente è contenuta nell'articolo 285 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti), che ha sostituito il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2005.

Aggiunge, poi, che l'articolo 95, comma 3, del presente schema prevede che « sono

aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi a servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 2 » che precisa che sono servizi ad alta intensità di manodopera quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto. Inoltre, appare opportuno precisare al comma 3, dell'articolo 95, lettera a), che il criterio di applicare l'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di servizi sociali, opera anche sotto la soglia prevista all'articolo 35, comma 1, lettera d), ovvero sotto 750.000 euro.

Riguardo alla valutazione dell'offerta tecnica, l'articolo 144, comma 1 dispone la necessità di tener conto degli aspetti qualitativi dei prodotti, anche con riferimento agli aspetti biologici, tipici o tradizionali e alle disposizioni ambientali in materia di *green economy*. In tale ambito, l'articolo 144 specifica che vengono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-*quater* del decreto-legge n. 104 del 2013, e di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 141 del 2015.

Il citato articolo 4, comma 5-*quater*, stabilisce che le stazioni appaltanti prevedano specificatamente l'inserimento dei suddetti aspetti nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età.

L'articolo 6, comma 1, della legge n. 141 del 2015, consente alle istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere di prevedere nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da

operatori dell'agricoltura sociale. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 144, con decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all'adozione delle linee guida le stazioni appaltanti individuano nei documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la qualità del servizio richiesto. È inoltre prevista una disciplina innovativa e specifica in relazione all'attività di emissione di buoni pasto, che deve essere svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a 750.000 euro (comma 3). Come previsto al comma 5 dell'articolo 144, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

In relazione alle concessioni di servizi sociali, lo schema di decreto non contiene alcuna previsione. Come previsto dalla direttiva n. 23 del 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione all'articolo 19 (servizi sociali e altri servizi specifici), andrebbe previsto che le concessioni per i servizi sociali e altri servizi specifici sono soggette agli obblighi previsti dall'articolo 31, paragrafo 3 e dagli articoli 32, 46 e 47, in relazione all'obbligo di rendere nota l'intenzione di aggiudicare la concessione mediante la pubblicazione di un avviso di preinformazione e agli avvisi di aggiudicazione.

Fa presente che un'altra disposizione rilevante per le competenze della Commissione Affari sociali è quella soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 112 dello schema di decreto prevede norme riguardanti gli appalti e le concessioni riservati all'integrazione sociale di determinate ca-

tegorie di cittadini svantaggiati. La norma, in recepimento dell'articolo 20 della direttiva n. 24 del 2014 e in coerenza con il criterio di cui alla lettera *c*) della legge delega, prevede, quando almeno il 30 per cento dei lavoratori degli operatori interessati sia composto da persone con disabilità o svantaggiate, la possibilità per le stazioni appaltanti (comma 1): di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o di concessione; di riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e ai loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate; di riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti.

L'articolo 112, comma 3, specifica in particolare che la menzione della presente disposizione deve essere fatta nel bando di gara o nell'avviso di preinformazione, e, ai sensi del comma 1, che, ai fini della sua applicazione, sono fatte salve le norme vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali.

Il comma 2 dell'articolo 112 definisce inoltre i soggetti considerati disabili in base a specifiche norme, richiamando nel testo, esplicitamente, le categorie previste ai quali si applica la medesima disposizione. L'articolo 20 della direttiva n. 24 del 2014 prevede che gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a lavoratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti lavoratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. L'avviso di indizione di gara fa riferimento al medesimo articolo 20.

Segnala che l'articolo 112 chiarisce un tema oggetto di lungo contenzioso fra le situazioni di svantaggio già previste dall'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 e le situazioni di più ampio disagio sociale ed economico contenute nel regolamento CE

800/2008. Il testo proposto ha incontrato larga condivisione in sede di audizioni.

In materia di clausole sociali, riveste inoltre particolare interesse l'articolo 50, che disciplina l'inserimento di clausole sociali di riassorbimento occupazionale nei bandi di gara e negli avvisi. Si ricorda che le clausole sociali sono oggetto dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *ddd*), *fff*) e *ggg*) della legge n. 11 del 2016. In particolare, si stabilisce: la possibilità che i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti disciplinati dal provvedimento prevedano (con particolare riguardo ai servizi ad alta intensità di manodopera, cioè con costo della manodopera pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto) clausole sociali di riassorbimento occupazionale, compatibilmente con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità (comma 1); l'obbligo, negli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto, di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale (con particolare riguardo ai servizi ad alta intensità di manodopera, cioè con costo della manodopera pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto), per i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, di inserire specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione, da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (il quale stabilisce che per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria) (comma 2). Infine (comma 3), le stazioni appaltanti che prevedono clausole sociali devono darne comunicazione all'ANAC, che si pronuncia entro 30 giorni. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.

Nel merito, osserva che la « possibilità » prevista dal comma 1 individua un impegno troppo blando e pertanto propongo che in analogia con quanto previsto dal comma 2, venga espunta la « possibilità » prevedendo l'obbligo a prevedere nel bando le clausole sociali di riassorbimento occupazionale.

Aggiunge, inoltre, che non appare nel testo dell'articolo la funzione premiale che per le clausole sociali era prevista nella legge delega e, pertanto, appare opportuno prevedere il criterio premiale dell'offerta, nonché valutare una eventuale premialità attribuita all'impiego di manodopera locale, già prevista nella legge delega.

Ritiene opportuno, infine, ricordare una questione già affrontata dalla Commissione Affari sociali a proposito dell'approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche. Lo strumento della gara è, a parere delle associazioni di pazienti più rappresentative, poco opportuno a soddisfare le esigenze di salute, anche sulla base di quanto affermato dalle società scientifiche. Per tutelare il diritto alla salute delle persone diabetiche e dei malati cronici, l'ordine di priorità è identificato con il criterio dell'appropriatezza terapeutico-assistenziale che consente all'amministrazione di scegliere il presidio che meglio si adatta alle singole situazioni clinico-terapeutico e gestionali del paziente. Tale opzione è stata valutata legittima anche da lacune sentenze della giurisprudenza amministrativa (si veda, tra le altre, la sentenza 1792 del 2014 del Tar Campania).

Reputa opportuno, al fine di garantire continuità e appropriatezza terapeutica, sicurezza e qualità per le gare di approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche, che si adotti l'accordo quadro multifornitore di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 163 del 2006 ad un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono sono in base a criteri qualitativi secondo quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 2 della direttiva UE n. 24 del 2014 e di cui all'articolo 95 comma 7 della bozza di decreto. La determinazione del prezzo fisso è demandata alla Cabina di regia sull'*Health Technology Assessment* (HTA) dei dispositivi medici prevista dal Patto per la salute e istituita con decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2015.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONE

7-00705 Silvia Giordano: *Trasparenza degli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche.*

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. Emendamenti C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito esame emendamenti e conclusione – Parere espresso*) 103

COMITATO RISTRETTO:

Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio 104

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.20.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

Emendamenti C. 3540 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito esame emendamenti e conclusione – Parere espresso*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovi-

sivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda inoltre che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, al quale si riconosce efficacia vincolante per la Commissione XIV. L'espressione di un parere favorevole da parte della Commissione, anche con condizioni o osservazioni, sarà assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno quindi essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati dalla stessa Commissione contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Ricorda infine che la XIV Commissione ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, trentotto proposte emendative di competenza della XIII Commissione.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sugli emendamenti Gianluca Pini 3.6, Guidesi 4.18 e Mongiello 4.5 e contrario sugli emendamenti Gianluca Pini 3.3, 3.4, 3.2, 3.5, 3.12, 3.9, 3.7, 3.8, 3.11, 3.10, Kronbichler 3.1, Gianluca Pini 4.25 e 4.24, sugli identici emendamenti Russo 4.1 e Guidesi 4.12, sugli emendamenti Guidesi 4.17 e 4.21, sugli identici emendamenti Russo 4.2 e Guidesi 4.13, sugli emendamenti Guidesi 4.15, 4.16, 4.14, 4.20 e 4.19, L'Abbate 4.8, sugli identici emendamenti Albini 4.4. e Senaldi 4.6, sugli emendamenti Guidesi 4.23 e 4.22, Squeri 4.3, Mongiello 4.9, Gianluca Pini 4.26, Zaccagnini 4.11, Guidesi 4.28 e Gianluca Pini 4.27.

Mino TARICCO (PD) dichiara di voler sottoscrivere gli emendamenti Mongiello 4.5 e 4.9.

Laura VENITTELLI (PD) dichiara di voler sottoscrivere gli emendamenti Mongiello 4.5 e 4.9.

Massimo FIORIO (PD) dichiara di voler sottoscrivere gli emendamenti Mongiello 4.5 e 4.9.

Giuseppe ROMANINI (PD) dichiara di voler sottoscrivere gli emendamenti Mongiello 4.5 e Senaldi 4.6.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE manifesta apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Luca SANI, *presidente*, avverte che il parere espresso dalla Commissione sarà trasmesso alla XIV Commissione.

La seduta termina alle 15.30.

COMITATO RISTRETTO

Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 15.50.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente della Società Italiana degli Autori ed Editori, SIAE, dott. Filippo Sugar, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3540 Governo, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015» 105

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 105

ALLEGATO (*Articolo aggiuntivo presentato dal relatore*) 108

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 107

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 31 marzo 2016.

Audizione del presidente della Società Italiana degli Autori ed Editori, SIAE, dott. Filippo Sugar, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3540 Governo, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015».

L'audizione informale si è svolta dalle 8.35 alle 9.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 9.15.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 23 marzo 2016.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, avverte innanzitutto di aver presentato, in qualità di relatore, un nuovo articolo aggiuntivo, volto a delegare il Governo all'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Si tratta di una Decisione quadro mai recepita, ma che deve ora essere attuata nell'ordinamento italiano. Ricorda infatti che, a partire dal 1° dicembre 2014, la mancata attuazione da parte degli Stati membri di decisioni quadro può essere contestata dalla Commis-

sione europea mediante l'apertura di una procedura di infrazione, rendendone così obbligatorio il recepimento.

In particolare, l'articolo aggiuntivo delega il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI. I principi e criteri direttivi riguardano le fattispecie di reato (numeri 1), 2) e 3)) e le relative sanzioni (numeri 4) e 5)). In particolare, si prevede di sanzionare chiunque prometta, offra o dia, denaro o altra utilità a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o direttive presso società o enti privati, affinché esso compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio. Parimenti, le sanzioni colpiscono chi nell'esercizio di funzioni dirigenziali o direttive sollecita o riceve, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, come anche chi istiga a tali condotte. Sullo schema di decreto legislativo – dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, secondo le disposizioni della legge n. 234 del 2012.

L'emendamento – che è in distribuzione e che sarà allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*) – sarà trasmesso alla Commissione Giustizia per il prescritto parere.

Avverte inoltre che l'onorevole Rampi ha ritirato il suo articolo aggiuntivo 14.021 e ha altresì ritirato la sua firma dall'articolo aggiuntivo 14.032 Bonomo.

Segnala infine di aver ricevuto dall'onorevole Gianluca Pini un ricorso avverso il giudizio di inammissibilità espresso nella seduta dello scorso 23 marzo relativamente a due articoli aggiuntivi da questi presentati al disegno di legge di delegazione europea per il 2015 (C. 3540).

Si tratta, in particolare dell'articolo aggiuntivo 14.027 Pini, Bossi, – che interviene in materia di protezione antincendio degli alberghi esistenti di cui alla Racco-

mandazione del Consiglio del 22 dicembre 1986 – e dell'articolo aggiuntivo 14.030 Pini, in materia di concessioni demaniali marittime.

Ha ritenuto inammissibili tali proposte emendative, in quanto volte a modificare la normativa vigente con riferimento, rispettivamente, ad una Raccomandazione (che peraltro non prevede obblighi di recepimento) e a una direttiva europea, già recepite nell'ordinamento nazionale.

Ricorda in proposito che il contenuto tipico della Legge di delegazione europea – come definito all'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) – consente, alla lettera a), esclusivamente l'inserimento delle disposizioni di delega legislativa volte all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale. Rimane quindi espressamente esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei.

Con specifico riferimento all'articolo aggiuntivo 14.027 Pini, Bossi, rileva che la richiamata « Raccomandazione del Consiglio delle Comunità Europee del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti » (86/666/CEE) è stata già attuata nell'ordinamento nazionale con il decreto 6 aprile 1994 del Ministro dell'interno, che fissava la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.

Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo 14.030 Pini, segnala che la materia delle concessioni demaniali marittime è già disciplinata nell'ordinamento interno dal Codice della navigazione (articoli 36 e 37), che ha nel tempo subito diverse modifiche, anche per effetto dell'entrata in vigore della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta Direttiva Servizi), già recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 sulla base della delega conferita dalla legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88).

Né si può ritenere che il richiamo fatto dall'on. Pini alla pronuncia dell'Avvocato generale della Corte di giustizia europea sulle disposizioni in materia di proroga automatica della durata delle concessioni possa giustificare l'inserimento della disposizione nella legge di delegazione, trattandosi di una pronuncia nell'ambito di un procedimento di rinvio pregiudiziale, peraltro non ancora concluso. In base al già richiamato articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012, oggetto del provvedimento possono essere infatti, ai sensi della lettera *b*), unicamente disposizioni di delega modificative di disposizioni vigenti volte ad adeguare la normativa italiana a pareri motivati della Commissione europea ex articolo 258 TFUE o a sentenze di

condanna della Corte di Giustizia per inadempimento *ex* articolo 260 TFUE.

Alla luce di tali indicazioni conferma quindi il giudizio di inammissibilità degli articoli aggiuntivi 14.027 Pini, Bossi, e 14.030 Pini.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

ALLEGATO

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 (C. 3540 Governo).

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO DAL RELATORE

ART. 14.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

1) prevedere, tenendo conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti, che sia punito chiunque, promette, offre o dà per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti

a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o comunque presta attività lavorativa con l'esplicazione di funzioni direttive presso società o enti privati, affinché esso compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

2) prevedere che sia, altresì, punito chiunque, nell'esercizio di funzioni dirigenziali o di controllo, o nello svolgimento di una attività lavorativa con l'esplicazione di funzioni direttive, presso società o enti privati sollecita o riceve, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

3) prevedere la punibilità dell'istigazione nelle condotte di cui ai numeri 1 e 2;

4) prevedere che per il reato di corruzione tra privati sia applicata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni, nonché la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività nei confronti di colui che svolge funzioni direttive e di controllo presso società o enti privati, ove già condannato per le condotte di cui ai numeri 2 e 3;

5) prevedere la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a due-

cento quote e non superiore seicento quote nonché con l'applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'articolo 9 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato

della Repubblica secondo le modalità e i tempi di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

14. 034. Il relatore.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 18/2016: Riforma banche credito cooperativo. S. 2298 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 6 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	110
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	118
Competitività settore agricolo. S. 1328-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	112
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	119
Comunicazioni del presidente	117
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	117

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.50.

DL 18/2016: Riforma banche credito cooperativo.

S. 2298 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 6^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Albert LANIÈCE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 6^a Commissione (Finanze e Tesoro) del Senato, sul disegno di legge A.S. 2298, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure ur-

genti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio ».

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere nel corso dell'esame presso la Camera.

Il decreto-legge è articolato in quattro capi.

Il Capo I, costituito dagli articoli 1, 2 e 2-*bis*, reca disposizioni in materia di riforma del settore bancario cooperativo.

L'articolo 1, ai commi da 1 a 4, reca modifiche agli articoli da 33 a 36 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), prevedendo che l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo (BCC) sia consentito solo alle banche di credito cooperativo appartenenti a un gruppo bancario cooperativo; parallelamente vengono innalzati i limiti al numero minimo di soci (500) e al valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio (100.000 euro)

in una banca di credito cooperativo. Si stabilisce, inoltre, che la banca di credito cooperativo esclusa da un gruppo bancario cooperativo può continuare l'attività bancaria solo a seguito di un'autorizzazione della Banca d'Italia e della trasformazione in società per azioni.

Il comma 5, modificato nel corso dell'esame da parte della Camera, introduce nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia l'articolo 37-*bis*, che disciplina la composizione del gruppo bancario cooperativo, definendo, tra l'altro, il riparto delle competenze tra Ministro dell'economia e delle finanze e Banca d'Italia in ordine all'emanazione delle norme di attuazione della disciplina stessa. Si segnala, in particolare, il comma 1-*bis* dell'articolo 37-*bis* che consente alle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle Province autonome di Trento e Bolzano di costituire, autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

Quanto alle disposizioni relative al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in materia di garanzia, requisiti minimi e numero minimo di banche di credito cooperativo appartenenti a un gruppo, il comma 7, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, demanda, fra l'altro, a tale decreto la determinazione delle modalità e dei criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome.

Il citato comma 5 introduce altresì l'articolo 37-*ter*, che descrive il procedimento per la costituzione del gruppo bancario cooperativo.

Il comma 6, modificato nel corso dell'esame da parte della Camera, interviene sulle disposizioni del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, consentendo, tra l'altro, alle banche di

credito cooperativo, di emettere strumenti finanziari partecipativi e alle assemblee di nominare gli amministratori.

Il comma 7 modifica l'articolo 150-*ter* del citato testo unico, per consentire alle banche di credito cooperativo di emettere azioni di finanziamento anche al di fuori dei casi di inadeguatezza patrimoniale o amministrazione straordinaria, ove siano sottoscritte dalla capogruppo. Si introduce, inoltre, la possibilità che lo statuto moduli i diritti di voto anche in deroga al principio del voto capitaro. Si modifica, tra l'altro, la platea dei soggetti che possono sottoscrivere le azioni, prevedendo che esse siano sottoscrivibili da: *a)* la capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente; *b)* i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo; *c)* i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (soggetti previsti anche dalla disciplina previgente) in deroga all'obbligo di appartenenza al territorio di competenza della banca e al limite di 50.000 euro di valore nominale di azioni per ogni socio. Per obbligo di appartenenza al territorio si intende il possesso di uno dei seguenti requisiti: residenza, sede o attività continuativa nel territorio di competenza della banca.

L'articolo 2 disciplina la fase di prima applicazione delle disposizioni normative introdotte dall'articolo 1.

L'articolo 2-*bis*, introdotto dalla Camera, reca norme transitorie operanti durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi: si consente alle banche di credito cooperativo di aderire temporaneamente a un Fondo, promosso dall'associazione di categoria, che coadiuvi il processo di adeguamento alle riforme introdotte con il provvedimento in esame.

Il Capo II (articoli da 3 a 13) reca misure volte a definire un meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci di banche e intermediari, da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS).

Il Capo III (articoli da 14 a 16) reca disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi.

Tra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati a detta normativa, si segnala l'introduzione, nell'articolo 16, di una disposizione per la quale i trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie, emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa, sono anch'essi assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro (decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986), ovvero i requisiti richiesti dalla legge per usufruire dell'agevolazione fiscale « prima casa ». La richiamata nota II-bis richiede specifici requisiti relativi alle caratteristiche dell'immobile, all'ubicazione e all'acquirente.

Il Capo IV (articoli da 17 a 17-*quinquies*) reca infine disposizioni in materia di gestione e di tutela del risparmio.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Filippo BUSIN (LNA) dichiara il proprio voto contrario. Il provvedimento prevede infatti il riconoscimento delle specificità linguistiche e culturali solo nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome e non su tutto il territorio nazionale; rileva come, al contrario, tutto il Paese sia caratterizzato da un'ampia varietà culturale e socio-economica.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Competitività settore agricolo.

S. 1328-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera

(Parere alla 9^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Michele MOGNATO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla Commissione 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, sul disegno di legge A.S. 1328-B (A.C. 3119), recante « Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale ».

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere nel corso dell'esame in prima lettura al Senato e alla Camera.

La Camera, nella seduta del 18 febbraio 2016, ha approvato il disegno di legge in un testo nel quale sono, tra l'altro, confluite le modificazioni proposte dalla XIII Commissione all'esito dell'esame in sede referente, e che differisce sensibilmente da quello approvato dal Senato.

Il provvedimento si compone di sei titoli.

Il titolo I reca « Disposizioni in materia di semplificazione e di sicurezza alimentare ».

In tale ambito, l'articolo 1 detta talune norme volte a semplificare i controlli in ambito agricolo.

A tal fine si prevede: al comma 1, che i possessori di oliveti, che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo, la cui produzione non superi 350 kg, non sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale; al comma 2, l'esenzione dalla normativa riguardante la prevenzione antincendio per i depositi di olio di oliva; al comma 3, l'inclusione, tra i soggetti cui spetta il diritto di prelazione in caso di trasferimento oneroso di fondi, dell'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita; al comma 4, la possibilità di individuazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa nazionale; al comma 5, la pos-

sibilità di costituire un consorzio di tutela per ciascuna DOP e IGP relativamente alla produzione di vini liquorosi; al comma 7, l'esenzione dall'obbligo di accompagnamento del passaporto per i bovini commercializzati all'interno del territorio nazionale; al comma 10, l'inclusione dell'innovazione tecnologica e informatica e dell'agricoltura di precisione tra gli ambiti operativi del sistema di consulenza per i beneficiari dei contributi PAC; al comma 12, la previsione – introdotta durante l'esame presso la Camera – che, a decorrere dall'anno 2017, i costi delle attività di controllo sugli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, siano sostenuti dai destinatari degli incentivi.

L'articolo 2 – inserito durante l'esame presso la Camera – introduce disposizioni volte a garantire l'equilibrio di genere nella composizione degli organi sociali dei consorzi di tutela.

La Camera ha soppresso il precedente articolo 2, che, nel testo approvato dal Senato, recava disposizioni penali per garantire la sicurezza agroalimentare.

L'articolo 3 introduce una nuova tipologia di servitù coattiva a carico dei proprietari di strade private, ai quali si richiede di consentire il passaggio di tubazioni: per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori; per la trasmissione di energia geotermica. A tal fine, il sindaco del comune interessato autorizza, con ordinanza, tali allacciamenti su strade private.

L'articolo 4 ha l'obiettivo di velocizzare i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole. Il comma 1 riduce da centottanta a sessanta giorni il termine entro il quale la pubblica amministrazione deve adottare il provvedimento finale dal ricevimento dell'istanza già istruita dal centro di assistenza agricola (CAA); il comma 2 salvaguarda le eventuali forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali e delle province autonome nell'applicazione ai

predetti procedimenti della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

L'articolo 5 conferisce delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali. Il termine per l'adozione del codice agricolo è di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. I principi e criteri direttivi enucleati fanno riferimento a: ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni obsolete o non più in vigore per abrogazione implicita; organizzazione delle disposizioni per settori omogenei; coordinamento delle disposizioni per garantire coerenza alla normativa agricola; risoluzione di incongruenze; revisione dei procedimenti amministrativi in modo da ampliare le ipotesi di silenzio assenso; introduzione di meccanismi di tipo pattizio con le amministrazioni territoriali in modo da prevedere tempi di risposta delle amministrazioni in termini inferiori a quelli previsti; armonizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti e di produzione di qualità; revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali.

L'articolo 6 – come modificato nel corso dell'esame presso la Camera – conferisce delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per la disciplina delle forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani. Si deve trattare di giovani non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata. La finalità dell'affiancamento è il graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani.

L'articolo 7 istituisce il sistema informativo per il biologico (SIB), con la possibilità di utilizzare l'infrastruttura del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

L'articolo 8 – introdotto durante l'esame alla Camera – reca modificazioni alle disposizioni vigenti in materia di controversie riguardanti i masi chiusi.

La Camera ha soppresso il precedente articolo 8, che, nel testo approvato dal Senato, recava disposizioni in materia di attività non costituenti subappalto.

Nel corso dell'esame presso la Camera sono stati, inoltre, introdotti gli articoli da 9 a 14.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di indennità espropriative giacenti, vale a dire le somme depositate da oltre dieci anni, ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza. Dette disposizioni sono volte a favorire l'individuazione degli aventi titolo.

L'articolo 10 reca disposizioni per la determinazione del contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE).

L'articolo 11 definisce le modalità di iscrizione delle imprese agricole, singole o associate, ai consorzi e ai sistemi di raccolta previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006, e disciplina gli effetti che conseguono a detta iscrizione.

L'articolo 12 reca disposizioni in materia di esercizio dell'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato, affidata a terzi.

L'articolo 13 integra la normativa vigente in materia di costituzione di cauzioni verso lo Stato o altri enti pubblici (legge n. 348 del 1982).

L'articolo 14 reca disposizioni per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di latte crudo.

Il titolo II reca «Disposizioni per la razionalizzazione e per il contenimento della spesa pubblica».

L'articolo 15 conferisce delega al Governo per il riordino e la riduzione degli enti, delle società e delle agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale. La delega per il riassetto del settore ippico è stata inserita nel corso dell'esame presso la Camera. Per quanto concerne le

strutture vigilate vengono dettati i seguenti principi e criteri direttivi: revisione delle competenze e riordino degli enti, società e agenzie vigilati, prevedendo modalità di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza, che garantiscano l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e sindacali e la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti degli organi dell'ente, della società o dell'agenzia; ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse, riducendo il ricorso a contratti con soggetti esterni alla pubblica amministrazione; utilizzo, per una quota non superiore al 50 per cento, dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del numero degli enti e società per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e dell'internazionalizzazione del *made in Italy*; riorganizzazione di AGEA e del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL S.p.A.; revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzare l'organizzazione in funzione della competitività del settore; previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali delle attività svolte da ciascun ente, società e agenzia. In relazione al riassetto delle modalità di finanziamento e di gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, il Governo è tenuto a osservare i seguenti principi e criteri direttivi: riordinare le competenze ministeriali in materia di ippica; prevedere le modalità di individuazione del soggetto incaricato di costituire un organismo, da sottoporre alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici e al quale assegnare le risorse destinate all'ippica; prevedere la costituzione di un apposito organo di vigilanza sulla gestione del medesimo organismo. In merito al riordino dell'assistenza tecnica degli allevatori e

alla revisione della disciplina della riproduzione animale, il Governo è tenuto a osservare i seguenti principi e criteri direttivi: riorganizzazione del sistema di consulenza al settore, con l'obiettivo di liberalizzare il settore e di salvaguardare la biodiversità, il benessere animale e la valorizzazione delle produzioni di qualità; riconoscimento dell'iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici come elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la certificazione d'origine; riconoscimento dell'unicità e multifunzionalità del dato raccolto per la tenuta del libro genealogico o del registro anagrafico; eliminazione dei riferimenti ad enti scientifici e strumentali soppressi; possibilità di integrare il finanziamento statale alle attività gestionali dei libri genealogici mediante fonti di autofinanziamento delle organizzazioni riconosciute attraverso l'espletamento di servizi ai soci e l'utilizzo di marchi collettivi.

L'articolo 16 istituisce presso l'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) la Banca delle terre agricole, con l'obiettivo di costituire un inventario dei terreni agricoli disponibili a causa dell'abbandono dell'attività agricola e di prepensionamenti; l'ISMEA può presentare uno o più progetti di ricomposizione fondiaria degli stessi terreni, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative.

Il titolo III reca « Disposizioni per la competitività e lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari ».

La Camera ha soppresso le disposizioni volte a introdurre interventi per la modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare (*ex* articolo 11).

L'articolo 18 interviene in materia di assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti nelle imprese agricole legate da un contratto di rete, riducendo la percentuale richiesta di presenza di imprese agricole all'interno della fattispecie contrattuale (che passa dal 50 per cento al 40 per cento) affinché sia possibile effettuare tali assunzioni.

L'articolo 19 prevede che le pubbliche amministrazioni forniscano a titolo gratuito, ai soggetti richiedenti i contributi europei, l'assistenza e le informazioni necessarie ed elaborino specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolino la fruizione degli aiuti, emanando a tali fini le circolari esplicative e applicative. A tal fine, la via telematica viene resa il mezzo esclusivo (e non solo prioritario) di acquisizione da parte delle pubbliche amministrazioni di dati relativi a soggetti che esercitano attività agricola, attraverso l'utilizzo dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale.

L'articolo 20 interviene rivedendo le competenze dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che viene così legittimato ad intervenire anche a favore di imprese che operano nel campo della distribuzione e della logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 21 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni e alle strutture agricole e disciplinando i fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche.

L'articolo 22 – come modificato dalla Camera – prevede che i comuni possano definire modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità.

Il titolo IV reca « Disposizioni relative a singoli settori produttivi ».

Il capo I reca « Disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro ».

Gli articoli da 23 a 30 prevedono, a tal fine, specifiche disposizioni sulla definizione di tali prodotti (articolo 24), sui relativi requisiti (articolo 25) e sull'etichet-

tatura e confezionamento (articolo 26). Le disposizioni introdotte sono volte a ridefinire le caratteristiche qualitative di tali prodotti in ragione del cambiamento avvenuto nel corso degli anni, che ha visto la cessazione del pagamento del premio europeo accoppiato a favore degli stessi prodotti, la cui erogazione era condizionata al rispetto di determinati requisiti qualitativi indicati a livello europeo e oggi non più vigenti.

Il capo II reca « Disposizioni in materia di sostegno al settore del riso ».

L'articolo 31 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il sostegno al settore del riso sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: tutela delle varietà di riso tipiche italiane e sostegno al miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione; valorizzazione della produzione del riso come espressione del valore culturale, paesaggistico e ambientale di un territorio; tutela del consumatore, ponendo attenzione alla denominazione di vendita del riso; istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà; disciplina dell'apparato sanzionatorio e individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 32 – inserito durante l'esame in seconda lettura – introduce disposizioni sulla tracciabilità del riso posto in vendita e del relativo processo produttivo, finalizzate a consentire un'adeguata informazione dei consumatori.

Nel corso dell'esame in seconda lettura sono stati, inoltre, inseriti i Capi dal III al VII.

Il capo III (articolo 33) introduce disposizioni di semplificazione della tenuta dei registri di carico e scarico del burro.

Il capo IV (articolo 34) reca disposizioni in materia di apicoltura, volte, tra l'altro, a introdurre l'obbligo di denuncia della detenzione di alveari.

Il capo V (articoli 35 e 36) reca disposizioni in materia di produzione della birra artigianale, definita come birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di

microfiltrazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è tenuto a favorire il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore del luppolo e dei suoi derivati.

Il capo VI (articolo 37) reca la definizione di fungo cardoncello.

Il capo VII (articolo 38) apporta modificazioni all'articolo 7 della legge n. 221 del 2015, il quale reca disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili.

Il capo VIII – in materia di pesca ed acquacoltura – apporta modifiche al sistema sanzionatorio del decreto legislativo n. 4 del 2012, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura (articolo 39). L'articolo 40 – inserito nel corso dell'esame alla Camera – reca disposizioni per il contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne dello Stato.

Durante l'esame alla Camera sono state soppresse le disposizioni in materia di pesca ed acquacoltura di cui agli articoli 26, 27 e 28 del testo approvato dal Senato.

Il titolo V reca disposizioni in materia di rifiuti agricoli ed è composto di un solo articolo (articolo 41), che apporta modificazioni all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti. Nel corso dell'esame alla Camera è stato soppresso il precedente articolo 30 in materia di lavoro agricolo.

Il titolo VI reca le disposizioni finali prevedendo, all'articolo 42, la neutralità finanziaria dei decreti legislativi che saranno emanati a seguito delle deleghe ivi disposte o, in caso contrario, la necessaria previa entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

Presenta e illustra conclusivamente una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.55.

Comunicazioni del presidente.

Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.55.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, comunica che i Presidenti di Camera e Senato hanno convenuto sulla decisione della Commissione, presa nella seduta dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi dell'11 febbraio 2016, di avvalersi, ai sensi dell'articolo 52, quarto comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, della collaborazione esterna, a tempo pieno, della dottoressa Donatella Scandurra, magistrata della Corte dei conti. Tale collaborazione è stata autorizzata dal Presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di Presidenza.

Come stabilito dall'Ufficio di presidenza, la Commissione si avvarrà di tale collaborazione per l'espletamento dei compiti istituzionali connessi allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, deliberata l'11 novembre 2015, sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».

L'ufficio di presidenza ha altresì stabilito che tale collaborazione sarà a titolo gratuito, con esclusione, pertanto, di compensi o rimborsi a qualsiasi titolo.

La seduta termina alle 9.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.05.

ALLEGATO 1

**DL 18/2016: Riforma banche credito cooperativo. S. 2298 Governo,
approvato dalla Camera.****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 2298, di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante « Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio », approvato dalla Camera;

richiamato il proprio parere espresso in data 2 marzo 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che il decreto-legge interviene nelle materie « tutela del risparmio e mercati finanziari », « sistema tributario e contabile dello Stato » e « ordinamento civile », spettanti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. *e*) e *l*), Cost.);

preso atto dell'articolo 1, comma 5, come modificato nel corso dell'esame da

parte della Camera dei deputati, ed in particolare: *a*) della disposizione che consente alle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano di costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata; *b*) della disposizione che demanda al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione – fra l'altro – delle modalità e dei criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Competitività settore agricolo. S. 1328-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 1328-B, recante « Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale », approvato dal Senato e modificato dalla Camera;

richiamati i propri pareri espressi nel corso dell'esame in prima lettura al Senato ed alla Camera, rispettivamente, in data 9 luglio 2014 e 11 febbraio 2016;

rilevato che:

il provvedimento reca una variegata serie di misure volte nel complesso ad accrescere la competitività del settore agricolo ed è nel suo insieme riconducibile in modo prevalente alle materie « tutela della concorrenza », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.), e « agricoltura », ascritta alla competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);

secondo la giurisprudenza costituzionale, alcuni ambiti di intervento, seppur riguardanti il comparto agricolo, possono avere attinenza a materie ed interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato; ciò vale con riguardo all'attuazione della normativa comunitaria che costituisce, al tempo stesso, vincolo alla legislazione e configurazione di potestà legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'articolo

117 Cost.); allo stesso modo occorre richiamare la materia « ordinamento civile e penale » (articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.), nella parte in cui riguarda le qualificazioni civilistiche di imprenditore agricolo e le sanzioni in materia agroalimentare, e la materia « tutela dell'ambiente » (articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost.), ormai strettamente legata all'attività svolta dalle imprese agricole;

la legislazione in materia agricola può, inoltre, interessare la competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), nel caso in cui vengano in rilievo ambiti di intervento inerenti alla « tutela della salute » e all'« alimentazione », nonché alla « ricerca scientifica e tecnologica »;

rilevato che il provvedimento in esame reca una serie di deleghe al Governo che investono anche la competenza regionale in materia di « agricoltura », prevedendo – in alcuni casi – il coinvolgimento degli enti territoriali nella sola forma del parere, laddove sarebbe opportuno un coinvolgimento più incisivo, prevedendo l'intesa;

rilevato, infine, che è stata parzialmente recepita la condizione formulata da questa Commissione nel parere espresso alla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera in data 11 febbraio 2016, di prevedere – nel procedimento di approvazione dei decreti legislativi in relazione ai quali si conferisce delega al Governo all'articolo 21 (articolo 15 nel testo oggetto del parere) e all'articolo 31 (articolo 25 nel testo oggetto del parere) – l'intesa in sede

di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché il mero parere della Conferenza stessa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 5, si valuti l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché il mero parere della

Conferenza stessa, nel procedimento di approvazione dei decreti legislativi, come peraltro era già previsto nel testo approvato in prima lettura dal Senato;

all'articolo 15, si valuti l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché il mero parere della Conferenza stessa, nel procedimento di approvazione dei decreti legislativi ivi previsti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267 (Esame e rinvio)	121
--	-----

Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 8.20.

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che lo schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, è il secondo atto del Governo sottoposto all'esame della Commissione in base alle previsioni della legge n. 124 del 2015, sulla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Come concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza svoltasi l'8 marzo, nella seduta di oggi il relatore, sen. Sollo, illustrerà lo schema e si potrà svolgere un primo scambio di opinioni, sulla base del quale il relatore potrà approntare una proposta di parere da votare la prossima settimana.

Dà quindi la parola al senatore Sollo.

Il senatore Pasquale SOLLO (PD), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, dando conto della delega contenuta nei commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge n. 124 del 2015, con particolare riguardo alle procedure ivi previste, che includono l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione.

Sintetizza quindi l'impianto dello schema, i cui articoli sono per lo più formulati in termini di novella al decreto legislativo n. 33 del 2013, recante il riordino della disciplina in materia di trasparenza. Evidenzia che, dal punto di vista della Commissione, le semplificazioni sembrano presentare un saldo attivo rispetto ai nuovi obblighi.

L'aspetto più qualificante dello schema consiste nel riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di

chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento. Lo schema introduce nell'ambito del decreto legislativo n. 33 del 2013 un nuovo capo I-bis, rubricato «Dati pubblici aperti», da un lato riconoscendo un diritto di accesso civico generalizzato (articolo 5, nuovo comma 2 del decreto legislativo n. 33), dall'altro ponendo talune limitazioni (nuovo articolo 5-bis) e prevedendo una forma di silenzio-rigetto rispetto alle domande di accesso. Si introduce così nell'ordinamento una sorta di *Freedom of information act* (FOIA). Su tale questione si sono focalizzati l'attenzione del dibattito ed i pareri espressi da Consiglio di Stato, Garante dei dati personali e Conferenza unificata, nonché la segnalazione dell'ANAC.

Dopo aver richiamato i pareri espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, dal Garante dei dati personali e dalla Conferenza unificata e la segnalazione dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sui quali non si sofferma, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il senatore Sollo per la relazione svolta, sottolineando la rilevanza del parere reso dal Consiglio di Stato e dei suggerimenti ivi contenuti.

Mino TARICCO (PD) chiede se il parere potrà contenere anche specifiche proposte di modifica dello schema.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI ritiene che il parere potrebbe anche contenere rilievi puntuali. Dopo aver invitato la Commissione ad una riflessione comune

con le Commissioni Affari costituzionali della Camera e del Senato, coinvolte anche loro nella fase consultiva, si sofferma sullo sforzo compiuto per dare piena attuazione al principio del diritto di accesso civico, col quale potrebbe apparire in apparente contrasto la norma sul silenzio-rigetto delle istanze. Individua la *ratio* dell'istituto del silenzio-rigetto nell'esigenza di non imporre alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di dover comunque rispondere a tutte le istanze di accesso.

Bruno TABACCI, *presidente*, segnala che il Consiglio di Stato suggerisce di sostituire il silenzio-rigetto con un diniego espresso e motivato.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI crede che debba essere trovato un punto di equilibrio, considerando che la nuova disciplina si applicherà ad un ampio spettro di soggetti pubblici, dai piccoli comuni alle società partecipate: sarebbe quindi utile introdurre una normativa che presenti un'ispirazione unitaria ma si possa applicare in maniera flessibile in base alle diverse realtà dimensionali e organizzative.

Daniele MONTRONI (PD) ritiene che sia fondamentale garantire l'accesso civico ai dati con modalità telematiche.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI sottolinea che lo schema va esattamente in questa direzione, prevedendo tra l'altro che una serie di dati siano accessibili in via telematica senza bisogno di nessuna istanza da parte del cittadino, in quanto dovrebbero confluire in banche dati poste a disposizione di tutti.

Bruno TABACCI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta, che avrà luogo martedì 5 aprile alle ore 14.

La seduta termina alle 8.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380- <i>quater</i> , della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Atto n. 284 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Daniele MARANTELLI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze, Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 8.10.

Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Atto n. 284.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 marzo 2016.

La senatrice Maria Cecilia GUERRA (PD), *relatrice*, ribadisce che sotto il profilo tecnico i rilievi relativi allo schema di decreto in esame sono minimi. Tuttavia sa-

rebbe utile evidenziare nel parere che la Commissione esprimerà alcune storture del sistema. Si riferisce in particolare all'effetto prodotto dalla soppressione della TASI sulla prima casa, che determina uno spostamento del carico fiscale sulle seconde case. Ritiene pertanto che il parere che sarà espresso dalla Commissione debba contenere sia un riferimento diretto al contenuto proprio dello schema di decreto sia alcuni rilievi di maggior respiro.

Il deputato Roger DE MENECH (PD) ritiene che occorra trarre spunto dal parere della Commissione per stimolare una risistemazione complessiva della materia della fiscalità locale, ad esempio con riguardo alle entrate derivanti dall'attività di smaltimento dei rifiuti e a una revisione seria del sistema catastale. Attualmente si registra una significativa sperequazione tra comuni in base alla maggiore o minore presenza di seconde case o in base all'avvenuta revisione del sistema catastale.

Auspica quindi che si proceda verso una effettiva sistemazione del sistema di federalismo fiscale, rilevando che lo schema di decreto ministeriale appare tarato su un modello che adesso non esiste

più. Condivide quindi l'ipotesi di un parere che affianchi a una parte di carattere maggiormente tecnico anche una parte di carattere propositivo.

La senatrice Maria Cecilia GUERRA (PD), *relatrice*, sottolinea che la TARI risulta ininfluente ai fini dello schema di decreto in esame, dal momento che viene calcolata sulla base dei costi del servizio reso. Ritiene che si debba valutare se evidenziare nel parere quali siano gli elementi che incidono effettivamente sulla determinazione delle capacità fiscali.

Daniele MARANTELLI, *presidente*, constata che il rappresentante del Governo non intende intervenire e ricorda che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, definirà i tempi per la conclusione dell'esame dello schema di decreto.

Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 8.20, è ripresa alle 8.25.

La senatrice Magda Angela ZANONI (PD) premette di considerare opportune le correzioni apportate rispetto al primo decreto ministeriale sulle capacità fiscali standard, anche sotto il profilo metodologico.

Ritiene peraltro che l'intero sistema richieda una riflessione di carattere generale e che vi siano aspetti rilevanti, evidenziati anche nella relazione illustrativa allo schema di decreto, ad esempio sul rilievo dei termini entro i quali debba essere effettuato il riparto del Fondo di solidarietà comunale: entro il 30 aprile 2016 per quest'anno ed entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo. In tal modo i comuni potranno conoscere prima della fine di ogni anno quali siano le risorse a loro disposizione e realizzare una seppur minima programmazione.

Sottolinea poi la complessità del procedimento di adozione dello schema di decreto sulle capacità fiscali e rileva che anche la standardizzazione delle capacità fiscali determinata sulla base del gettito effettivo riscosso presenta alcuni inconve-

nienti. Ritiene altresì che debba essere affrontato il nodo della base catastale.

Un aspetto più tecnico è poi costituito dall'inserimento della TARI nel calcolo delle capacità fiscali; si tratta di un aspetto problematico in quanto la TARI ha natura sostanzialmente diversa dai tributi presi in considerazione per le capacità fiscali. Un ulteriore aspetto è poi costituito dalle scelte concernenti la TASI sulla prima casa e la IMU agricola. Occorrerebbe dunque ripensare complessivamente il modello a suo tempo delineato dalla legge n. 42 del 2009. Auspica che il Governo precisi quali siano le sue intenzioni rispetto a scelte già fatte secondo una logica molto diversa. In tale contesto occorrerebbe considerare anche il metodo di calcolo che porta alla determinazione dei fabbisogni standard, tenendo presente l'esperienza fatta con riguardo ai fabbisogni sanitari.

Rileva poi che sussistono forti oscillazioni nel tempo nelle entrate che si registrano nei comuni più piccoli.

Infine richiama l'attenzione sulla estrema farraginosità del meccanismo che porta a determinare la quantità di risorse spettante a ogni ente. Si registrano spesso effetti di carattere distorsivo. Si tratta di un modello complesso e non facile da spiegare, rispetto al quale nessun ente è in grado di sapere in anticipo quante saranno le risorse che gli saranno trasferite. Sarebbe invece fondamentale per ogni ente avere prima un'idea delle risorse a disposizione.

Daniele MARANTELLI, *presidente*, constata l'orientamento emerso, affinché nel parere siano affrontati non solo gli aspetti tecnici presenti nello schema di decreto ministeriale ma anche i profili di maggiore ampiezza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.20 alle 8.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	125
Comunicazioni del Presidente	125
AVVERTENZA	129

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Federico GELLI.

La seduta comincia alle 8.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazioni del Presidente.

Federico GELLI, *presidente*, ricorda che lo scorso 23 marzo l'Assemblea ha approvato il documento recante modifiche alla originaria deliberazione istitutiva della Commissione.

Oltre alla proroga della durata fino al termine della legislatura, la Commissione

assume una denominazione parzialmente diversa, corrispondente ad una migliore definizione dei contorni e dei contenuti della materia oggetto dell'inchiesta parlamentare, secondo quanto suggerito dall'esperienza del primo anno di attività.

Inoltre, è stato integrato l'articolo 2, comma 5, della deliberazione originaria, nel senso di prevedere che – oltre alla relazione conclusiva dei lavori – la Commissione presenti entro il 30 aprile 2016 una relazione per l'attività svolta fino al 31 gennaio 2016 ed entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.

Ha quindi ritenuto opportuno acquisire in sede formale gli orientamenti dei gruppi in ordine alle priorità ed alle indicazioni generali sull'impostazione del prosieguo dei lavori, nonché sulle modalità di predisposizione della prima relazione da presentare entro il 30 aprile.

Nel riservarsi di proporre in una apposita riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, un programma dettagliato dei lavori per i

prossimi mesi, preannuncia l'intendimento di dar corso alle attività già programmate e non esaurite.

In particolare, reputa prioritario proseguire le audizioni riferite al sistema degli *hotspot* e delle procedure di identificazione – che ha riguardato prefetti e questori dei tre *hotspot* attivi a gennaio, mentre dal 29 febbraio 2016 è attivo anche quello di Taranto, per il quale non si sono svolte audizioni – anche con l'audizione del ministro Alfano, già convocato a suo tempo per riferire su questo tema, oltre che sulle prospettive relative alla riforma del regolamento «Dublino III». Per l'approfondimento delle medesime tematiche prefigura altresì una missione a Taranto e a Trapani, nonché eventualmente nuovi sopralluoghi in quei centri già visitati dalla Commissione prima della loro trasformazione in *hotspot* (Lampedusa e Pozzallo).

Sempre in relazione alle procedure di definizione dello status dei migranti, ricorda che era stata già prevista l'audizione del Ministro Orlando, che andrà quindi nuovamente calendarizzata, nonché quelle del presidente dell'Unione Camere penali, avv. Beniamino Migliucci, e del presidente della Corte europea dei diritti umani (CEDU), il giudice italiano Guido Raimondi.

Evidenza come, a suo avviso, il compimento di queste attività consentirà alla Commissione di disporre degli elementi conoscitivi necessari per poter relazionare alla Camera in merito al primo punto indicato dal nuovo articolo 2-*bis* della delibera istitutiva, ovvero sulle «modalità di svolgimento della procedura di identificazione e il rispetto delle garanzie di accesso alla procedura di richiesta di protezione internazionale, nonché l'efficacia del sistema di esame e valutazione delle domande di protezione internazionale, in relazione agli obblighi di protezione umanitaria e alle esigenze di sicurezza del territorio e della popolazione nazionale».

Auspica che su questi importanti filoni dell'indagine parlamentare si possa addiventare ad una relazione intermedia già entro il mese di giugno.

Analogamente, ritiene che sia importante riprendere il programma di audizioni dei Presidenti di regione, nonché svolgere le audizioni, anch'esse già previste e deliberate, dei ministri Padoan e Lorenzin, per le questioni di loro competenza afferenti al sistema di accoglienza.

Un altro canale di acquisizione degli elementi conoscitivi che intende mantenere aperto riguarda gli enti e le associazioni che operano nel sociale, non solo per le informazioni di carattere generale ma anche in funzione dell'attenzione che merita l'ambito di inchiesta riferito ai soggetti vulnerabili, su cui alcune organizzazioni umanitarie sono depositarie di preziose conoscenze. Al riguardo, ricorda come il nuovo articolo 2-*bis* della delibera istitutiva assegni all'organo parlamentare il compito di svolgere una specifica indagine sulle modalità di protezione dei minori stranieri non accompagnati e delle altre categorie di soggetti vulnerabili.

Inoltre, ricorda che la Commissione aveva già impostato un programma di missioni indirizzato a svolgere sopralluoghi ispettivi nei principali centri di accoglienza. Anche su tale filone di indagine – quello riferito all'organizzazione del sistema complessivo dei centri – ritiene opportuno acquisire le indicazioni dei Commissari circa le attività da porre in essere in via prioritaria. Indubabilmente le cronache di questi giorni spingono a ritenere che il flusso migratorio interesserà sia il quadrante sud che i territori del nord-est e forse anche le coste adriatiche. Al riguardo, la Commissione aveva già deliberato di rivolgere la propria attenzione alle problematiche in materia di accoglienza nei territori di confine terrestri (a partire dalle province di Varese e Como), anche prevedendo una missione in Friuli Venezia-Giulia, nell'ambito della quale era previsto un sopralluogo ai Centri – CARA e CIE – di Gradisca d'Isonzo (provincia di Gorizia).

Potrà essere quindi utile valutare un programma generale delle missioni, da integrare, di volta in volta alla luce delle segnalazioni che perverranno, nonché di elementi di criticità che affiorano a livello

locale dall'analisi dei dati acquisiti dalla Commissione e che sarebbe opportuno riscontrare in apposite missioni.

Richiamando la prima missione della Commissione, risalente allo scorso maggio 2015 presso il CARA di Mineo, i cui importanti riscontri hanno indotto ad ipotizzare la produzione di uno specifico documento riepilogativo dell'«affare Mineo», ipotizza di prevedere, ad un anno dalla prima volta, un nuovo sopralluogo a Mineo per verificare lo stato dei fatti e tirare le somme dell'inchiesta svolta su questa vicenda.

Infine, per quanto concerne la relazione sull'attività svolta fino al 30 aprile, comunica che assumerà il compito di redigere un testo base di documento riepilogativo dei lavori della Commissione, da sottoporre ai colleghi. In esso si darà conto dei contenuti delle audizioni, degli esiti dei sopralluoghi, dei documenti acquisiti e di ogni altro elemento informativo di cui la Commissione ha potuto avvalersi e che costituirà la base conoscitiva di tutte le relazioni tematiche che periodicamente la Commissione consegnerà alla Presidenza della Camera.

Laura RAVETTO (FI-PdL), prendendo atto delle attività conoscitive prefigurate dal presidente, suggerisce di avvalersi dell'importante lavoro già svolto dalla Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione. Infatti, tale organismo ha già elaborato un completo quadro informativo in materia di *hotspot* sia con audizioni che con documenti acquisiti all'archivio e, soprattutto, ha già impostato un lavoro di affiancamento e monitoraggio delle iniziative governative – preannunciate in audizione dal Sottosegretario Gozi – finalizzate alla modifica del regolamento Dublino III.

Ritiene che, potendosi avvalere dei suddetti esiti dell'attività conoscitiva, la Commissione potrà più proficuamente espletare la sua precipua funzione, connotata da una funzione di inchiesta vera e propria sul sistema dei centri di permanenza

dei migranti, su cui è spesso citato il recente libro «Profugopoli» di Mario Giordano – che suggerisce di acquisire agli atti – in quanto riporta numerosi fatti meritevoli di attenzione da parte di chi dispone di poteri di inchiesta.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) desidera dar merito all'atteggiamento del presidente volto a dare continuità al lavoro già programmato nei mesi scorsi, riconoscendone in questo modo il valore. Ricorda altresì che i temi della migrazione sono anche al centro del dibattito europeo e in tal senso è sicuramente utile sia acquisire gli atti da altri organi parlamentari che dalla stessa delegazione italiana preso il Consiglio europeo che ha elaborato rapporti dettagliati sul punto. Considera inoltre essenziale prevedere un incontro con il presidente della Corte europea dei diritti umani (CEDU), che peraltro dovrebbe a breve essere presente in Italia.

Elena CARNEVALI (PD) condivide pienamente gli orientamenti programmatici espressi dal presidente, che indirizzano l'indagine sul sistema di accoglienza verso un approccio che non può essere settoriale ma deve necessariamente comprendere tutti i passaggi che vanno dal salvataggio in mare fino alla fuoriuscita del migrante dal sistema di accoglienza in forza di uno *status* giuridico finalmente definito. In questo ambito assumono rilevanza prioritaria le audizioni dei ministri Alfano e Orlando, che non a caso erano già state previste fin dal mese di dicembre.

A suo avviso, occorre altresì proseguire in modo spedito nella predisposizione della relazione sull'attività svolta, affinché in essa confluiscano in modo esauriente gli elementi conoscitivi acquisiti nel corso dei primi mesi ma anche i principali spunti di riflessione, sia pure non ancora conclusivi. Analogamente, invita a concludere in tempi congrui anche la predisposizione di un documento riepilogativo di quello che è stato riscontrato in merito al CARA di Mineo.

Per quanto concerne gli ulteriori ambiti di indagine, sollecita il presidente ad individuare modalità di lavoro che consentano di

affiancare le attività in sede plenaria con gli incontri di gruppi di lavoro ristretto che possano portare avanti parallelamente le istruttorie di loro competenza.

A suo giudizio, la Commissione non deve far mancare la sua presenza sul territorio, sia con visite programmate negli *hotspot* e nei centri di maggiore rilevanza (magari privilegiando nei prossimi mesi le aree del nord Italia), sia con visite ispettive non preannunciate. Reputa tuttavia opportuno non orientare questo secondo tipo di sopralluoghi in base a quanto scritto nel libro « Profugopoli » – che ciascuno ovviamente può utilizzare per il proprio patrimonio conoscitivo – o nei numerosi articoli di stampa sul tema, quanto piuttosto dando seguito alle indicazioni che i parlamentari ricevono dal territorio, e che hanno spesso consentito alla Commissione di agire in modo ben più produttivo.

Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL) evidenzia la difficoltà di svolgere un lavoro di inchiesta su un materiale tutt'altro che cristallizzato, ma che invece muta di caratteristiche in modo rapido e si nutre progressivamente di nuovi elementi, come è avvenuto ad esempio con lo scoppio dell'inchiesta « Mafia Capitale ». Di qui, a suo avviso, discende la necessità di porre alcuni punti fermi su temi consolidati, a partire dalle risultanze dell'attività istruttoria svolta sul CARA di Mineo, che è in un certo senso emblematica delle problematiche sui controlli, gli appalti e gli interessi di vario genere tra loro intrecciati che hanno caratterizzato alcuni settori dell'accoglienza ai migranti.

Altrettanto urgente è produrre un documento parlamentare sull'identificazione e gli *hotspot*, anche per le loro ripercussioni sui territori vicini dove risulta incrementata la presenza di migranti irregolari, in quanto destinatari di provvedimenti di espulsione, pur nella consapevolezza che è un argomento in continua evoluzione, come si desume dalla notizia che adesso le procedure identificative sarebbero svolte direttamente da funzionari di FRONTEX sulle navi, prima degli sbarchi.

In questo ambito di indagine la Commissione dovrà prevedere un sopralluogo a Trapani, anche se le maggiori problematiche risultano interessare Lampedusa e il territorio agrigentino.

Gaetano PIEPOLI (DeS-CD), ricordando di essere entrato a far parte solo in tempi recenti di quest'organo parlamentare, condivide i ragionamenti di coloro che invitano la Commissione a definire delle priorità di indagine e delle realistiche tempistiche di predisposizione dei documenti conclusivi.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), anch'egli condividendo gli interventi precedenti in ordine all'opportunità di definire un novero prioritario di documenti intermedi da consegnare alla Presidenza della Camera, tra qui figura in posizione avanzata quello concernente il CARA di Mineo, osserva come la notizia di un eventuale maggior coinvolgimento di FRONTEX non debba essere considerata negativa, ma anzi orientata verso quel massimo coinvolgimento di Istituzioni e Agenzie europee che lo Stato italiano richiede in ogni sede.

Paolo BENI (PD) ritiene che il programma dei lavori che la Commissione si è dato è ambizioso ma realisticamente realizzabile assicurando un adeguato spazio di lavoro a gruppi istruttori ristretti che possano mettere a punto le proposte da confrontare in sede plenaria, sulle quali è presumibile si sviluppi un acceso dibattito politico. Ricorda come il compito di un organo parlamentare con funzioni inquirenti sia proprio quello di porre a disposizione del legislatore elementi di conoscenze e di riflessione a supporto di proposte e scelte legislative che la Commissione può suggerire e stimolare.

Khalid CHAOUKI (PD), nell'imminenza dell'inizio della fase di votazione in Assemblea, sintetizza il suo intervento indicando come punti prioritari di indagine il funzionamento degli *hotspot*, i meccanismi di respingimento e trattenimento nei CIE, l'analisi delle risultanze delle principali

inchieste giudiziarie di cui la Commissione ha acquisito gli atti – anche allo scopo di rafforzare il confronto con le buone pratiche, come quelle che hanno portato il sindaco di Riace ad avere un riconoscimento da una rivista di prestigio internazionale – nonché il monitoraggio dei processi di riforma normativa e, in ultimo, la predisposizione della rete SPRAR, anche alla luce degli esiti deludenti dell'ultimo bando.

Laura RAVETTO (FI-PdL) interviene per un chiarimento in merito alla possibilità – a suo avviso non consentita dalla deliberazione istitutiva anche dopo la sua modifica – di estendere l'ambito dell'indagine anche al sistema dei centri rientranti nello SPRAR, che invece sarebbe opportuno fossero inseriti tra gli oggetti dell'inchiesta affidata di quest'organo parlamentare.

Federico GELLI, *presidente*, ricorda che il relatore del documento di modifica della delibera istitutiva della Commissione, il collega Fiano, aveva posto la questione ma che, proprio in sede referente, si era consolidato il convincimento che poi lo stesso relatore ha espresso durante il dibattito in Assemblea, in un passaggio della sua relazione che cita testualmente: « A tale proposito, dall'esame in sede referente è emerso come in base a tale formulazione del testo debba intendersi – io sono particolarmente legato a questa specificazione – che la valutazione della Commissione d'inchiesta riguarda tutto il sistema di accoglienza e quindi anche il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati denominato sotto la sigla di SPRAR ».

Laura RAVETTO (FI-PdL) ricorda invece al riguardo che il tema era già emerso durante il dibattito presso la Commissione in sede referente ma le iniziative emendative in tal senso non erano andate a buon fine, non assumendo ovviamente nessun valore interpretativo quanto affer-

mato durante il dibattito parlamentare, sia pure da un soggetto qualificato qual è il relatore di un provvedimento.

Gregorio FONTANA (FI-PdL) ricorda che la sua parte politica ha espresso una posizione favorevole sulla prosecuzione dei lavori della Commissione nella convinzione che essa costituisca uno strumento di cui le opposizioni possono disporre per confrontarsi con gli apparati governativi su un tema così sensibile, avvalendosi di poteri adeguati. Tra questi, ritiene che vada sempre più utilizzato quello di acquisizione dei dati e degli elementi informativi statistici, che sono essenziali non solo per il lavoro della Commissione, ma per tutti i deputati e, più in generale, per consentire che il dibattito politico si sviluppi sulla base di elementi conoscitivi certi e condivisi.

Federico GELLI, *presidente*, ringrazia i Commissari intervenuti per gli spunti emersi nel corso della discussione i quali consentiranno nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di formare un dettagliato programma di attività della Commissione per i prossimi mesi, secondo un condiviso ordine di priorità.

La seduta termina alle 9.50.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	130
Seguito dell'audizione del Direttore generale della previdenza militare e della leva (PREVIMIL), Maura Paolotti (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	130

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Seguito dell'audizione del Direttore generale della previdenza militare e della leva (PREVIMIL), Maura Paolotti.

(Svolgimento e rinvio).

Gian Piero SCANU, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione all'ordine del giorno.

Maura PAOLOTTI, *Direttore generale della Previdenza Militare e della Leva – PREVIMIL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, rispondendo ai quesiti posti nella seduta del 9 marzo 2016.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Ivan CATALANO (MISTO), Donatella DURANTI (SISEL), Edmondo CIRIELLI (FdI-AN), Luigi LACQUANITI (PD), Diego ZARDINI (PD), Giulia GRILLO (M5S), Maria AMATO (PD), e Maria Chiara CARROZZA (PD), nonché Gian Piero SCANU, *presidente*.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia l'audita e, anche in considerazione degli ulteriori quesiti posti nella seduta odierna, rinvia il seguito dell'audizione ad altra data.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 131

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 31 marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.40 alle 8.55.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 1^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, in relazione all’esame dello schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8 (Atto n. 277).	
Audizione dell’Ispettore generale della Sanità militare (IGESAN), Generale Ispettore Capo Enrico Tomao	4
Nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8 (Atto n. 277).	
Audizione di rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali del personale civile della difesa: CGIL Difesa, UILPA Difesa, CISL FP Difesa e FLP Difesa	4

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)

SEDE REFERENTE:

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb. (<i>Seguito dell’esame e conclusione</i>)	5
<i>ALLEGATO 1 (Subemendamenti all’emendamento 5.503 dei relatori)</i>	7
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti dei relatori e relativi subemendamenti approvati)</i>	8

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Disposizioni di attuazione dell’articolo 49 della Costituzione. C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa e C. 3610 D’Alia (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>)	11
Istituzione della Giornata nazionale della famiglia. C. 1950 Sberna (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>)	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
AVVERTENZA	12

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti</i>)	13
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo. (COM (2015) 625 final) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio</i>)	16
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. (COM (2016) 106 final).	
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia degli effetti patrimoniali delle unioni registrate. (COM (2016) 107 final) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio</i>)	19

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo, approvato dal Senato, C. 1338 Greco e C. 1696 Tartaglione (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	25
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1994, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.	
Audizione di Roberto Rossi, sostituto procuratore presso la Procura distrettuale antimafia di Bari, di rappresentanti dell'Istituto nazionale urbanistica (INU), di Ennio Cillo, sostituto procuratore generale presso la Procura generale della Corte di Appello di Lecce, di Salvatore De Luca, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo, di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e di rappresentanti dell'Associazione Italia nostra (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	26

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-06550 Ghizzoni: Sul trattamento economico dei professori universitari al momento del passaggio di ruolo	28
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	33
5-07408 Naccarato: Sui progetti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali	29
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	35
5-07630 D'Uva: Sulla prova per l'abilitazione a professore ordinario in letteratura italiana contemporanea	29
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	36
5-06687 De Menech: Sull'archivio di Stato di Belluno	29
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	38
5-06908 Luigi Gallo: Sulla tutela dell'area protetta di Punta Campanella, sita nel comune di Massa Lubrense (NA)	29
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	39

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagogo. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	30
ALLEGATO 6 (<i>Emendamenti della Relatrice 2.101, 3.101, 3.102 e 4.100 e relativi subemendamenti presentati</i>)	42
ALLEGATO 7 (<i>Emendamenti approvati</i>)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32
AVVERTENZA	32

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto 283 (<i>Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio</i>)	46
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Atto n. 279 (<i>Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio</i>)	48

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. Emendamenti C. 3540 Governo. (Alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	49
--	----

COMITATO DEI NOVE:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. C. 2212-A Mariani ..	52
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti. C. 2721 Tullo ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	53
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	59

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. Emendamenti C. 3540 Governo. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	54
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione</i>)	60
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato sulle proposte emendative trasmesse</i>)	62

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08263 Coppola: Grado di digitalizzazione degli uffici e delle procedure del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	56
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	63
5-08264 Franco Bordo: Misure per garantire l'efficacia, la regolarità, la sicurezza del trasporto sulla linea ferroviaria circumvesuviana	56
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	64
5-08265 Bergamini: Disciplina della circolazione dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante .	57
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	66
5-08266 De Lorenzis: Ipotesi di sussistenza di conflitto di interessi in ordine alla nomina di Mario Virano a direttore generale della Tunnel Euralpin Lyon Turin	57
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	69

5-08267 Fauttilli: Criteri adottati dal Governo per la riorganizzazione delle Autorità portuali, con particolare riferimento alla regione Sardegna	58
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	70

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su « Industria 4.0 »: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali	71
Sulla pubblicità dei lavori	71
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Svolgimento e conclusione)	71
Audizione del Prof. Antonino Rotolo, Prorettore per la ricerca dell'Università degli studi di Bologna (Svolgimento e conclusione)	71

XI Lavoro pubblico e privato

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto n. 283. (Rilievi alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento – Deliberazione di rilievi)	74
ALLEGATO 1 (Proposta di deliberazione approvata)	83
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di deliberazione presentata dai deputati Cominardi, Ciprini, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso e Chimienti)	88

INTERROGAZIONI:

5-01561 D'Uva: Proroga del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461	74
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	90
5-07424 Incerti: Riduzione dei tempi di pagamento nell'ambito del programma Garanzia giovani	75
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	91
5-08027 Labriola: Tutela occupazionale dei lavoratori della società di <i>call center</i> Uptime Spa	75
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	92
5-08078 Tripiedi: Applicazione agli assistenti bagnanti e agli istruttori di nuoto della disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale	75
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	93
5-06910 Sgambato: Regularizzazione delle posizioni contributive, assicurative e retributive di lavoratori della società cooperativa Meridionale Servizi	75
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	94

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (Esame e rinvio)	76
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne: deliberazione di una proroga del termine (Deliberazione di una proroga del termine)	81
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82
---	----

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96
---	----

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3586 Fucci e C. 3599 Brignone (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge n. 3584 Nizzi e n. 3630 Iori</i>)	96
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3596 Calabrò, C. 3586 Fucci, C. 3599 Brignone, C. 3584 Nizzi e C. 3630 Iori: « Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari ».	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità (ISS), della Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI) e della Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni (SIMLA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	97

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto n. 283 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) .	97
---	----

AVVERTENZA	102
------------------	-----

XIII Agricoltura**SEDE CONSULTIVA:**

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. Emendamenti C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame emendamenti e conclusione – Parere espresso</i>)	103
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio	104
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione del presidente della Società Italiana degli Autori ed Editori, SIAE, dott. Filippo Sugar, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3540 Governo, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 »	105
--	-----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
---	-----

ALLEGATO (Articolo aggiuntivo presentato dal relatore)	108
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 18/2016: Riforma banche credito cooperativo. S. 2298 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 6 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	110
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	118
Competitività settore agricolo. S. 1328-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	112
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	119
Comunicazioni del presidente	117
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	117

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267 (<i>Esame e rinvio</i>)	121
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380- <i>quater</i> , della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Atto n. 284 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	125
Comunicazioni del Presidente	125
AVVERTENZA	129

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	130
-----------------------------------	-----

Seguito dell'audizione del Direttore generale della previdenza militare e della leva (PREVI-MIL), Maura Paolotti (*Svolgimento e rinvio*) 130

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 131

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 7,80



17SMC0006310